



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Magistrale in Linguistica
Classe LM-39

Tesi di Laurea Magistrale

Legislazione italiana e chiarezza linguistica.
Analisi e riscrittura comunicativa di quattro leggi sui diritti
civili

Relatore

Prof. Michele Cortelazzo

Laureanda

Elena Peponi

n° matr.1128133/ LMLIN

Anno Accademico 2016/ 2017

*Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite:
proprio per questo, diceva un filosofo,
gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie.
Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.
È un maleducato, se parla in privato e da privato.
È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante,
un dipendente pubblico, un eletto dal popolo.
Chi è al servizio di un pubblico
ha il dovere costituzionale di farsi capire.*

Tullio de Mauro (1932-2017)

Ringraziamenti

Ringrazio innanzitutto il Professor Michele Cortelazzo, che con la sua pazienza e la sua dedizione è riuscito a trasformare un groviglio di idee in un lavoro organico. Lo ringrazio anche per aver sopportato stoicamente il bombardamento di mail e gli assalti fuori dallo studio ai quali è stato sottoposto per più di sei mesi.

Ringrazio la mia famiglia, piccola ma molto unita: mia madre e mio padre mi hanno sempre sopportato e supportato in tutte le scelte, sia lavorative che di studio. Ringrazio mio nonno, il mio più grande alleato e tifoso.

Voglio ringraziare la casa editrice *Il Torchio* nelle persone di Marco Serri e Mariachiara Peron, che mi hanno accolta per un'esperienza di tirocinio rivelatasi una full immersion umana e professionale: grazie per avermi dato un piccolo assaggio di cosa significhi il lavoro editoriale e per avermi insegnato moltissimo senza farmi sentire inadeguata.

Voglio infine ringraziare il grande amore della mia vita e tutte le persone che hanno compiuto la scelta più importante per me nonostante la distanza: esserci. Non serve che vi nomini, voi sapete chi siete e quanto valete per me.

Indice

Introduzione.....	pag. 9
Sezione I. La lingua giuridica.....	pag. 17
Sezione II. L'analisi linguistica	
Cap. I. Legge 1 dicembre 1970, n° 898.....	pag. 27
Cap. II. Legge 22 maggio 1978, n° 194.....	pag. 57
Cap. III. Legge 19 febbraio 2004, n° 40.....	pag. 97
Cap. IV. Legge 20 maggio 2016, n° 76.....	pag. 143
Sezione III. La riscrittura comunicativa	
Sintesi della legge 1 dicembre 1970, n° 898.....	pag. 175
Sintesi della legge 22 maggio 1978, n° 194.....	pag. 179
Sintesi della legge 19 febbraio 2004, n° 40.....	pag. 185
Sintesi della legge 20 maggio 2016, n° 76.....	pag. 191
Conclusione.....	pag. 199
Appendice.....	pag. 201
Bibliografia.....	pag. 263

Introduzione

Il diritto è una delle componenti fondamentali della vita umana associata. Fin dal tempo delle società arcaiche, infatti, produrre un codice di leggi che regolamentasse la vita pubblica delle comunità era un'esigenza primaria. Il passaggio da un diritto consuetudinario e tramandato oralmente ad uno di tipo scritto deve la sua fortuna alla parola performativa. Con questo termine si indicano tutti gli atti linguistici che, per il solo fatto di essere inseriti in un frame comunicativo ben preciso e di avere delle componenti di formularità e di validità universale, hanno una validità non solo linguistica, ma effettuale.

La parola, dunque, è stata in ogni momento il substrato fondamentale della legge: la legge è ciò che si dice o si scrive riguardo a determinati comportamenti, divieti, permessi o sanzioni (cfr. Mariani Marini 2003: IX).

La lingua e le scienze giuridiche hanno sempre compiuto questo cammino in sinergia, almeno dal punto di vista degli esperti dell'una e dell'altra materia. Nell'ottica dei cittadini non molto scolarizzati o non esperti in una di queste due discipline, tuttavia, la lingua delle scienze giuridiche è vista sempre con un margine di sospetto: essa viene accusata di essere troppo difficile, antiquata e settoriale, di non voler in nessun modo tentare un avvicinamento ad una lettura autonoma da parte del cittadino.

Il presupposto fondamentale da tenere a mente quando si vuole impostare un'analisi linguistica su testi giuridici è che il diritto è lingua, e che la lingua è un diritto. Lo *ius* che regola nei dettagli i comportamenti dei cittadini, come si diceva, passa attraverso le parole e di esse non può fare a meno. La lingua e la sua comprensibilità su larga scala, però, sono un diritto inalienabile di tutti coloro che facciano parte di una comunità, tanto più se si parla di leggi che sono e devono essere uguali per tutti. Come scriveva Tullio de Mauro nella *sententia* del 2002 scelta come incipit celebrativo di questo lavoro di ricerca, «chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori», invadendo lo spazio della libertà di un altro individuo e ledendone uno dei diritti fondamentali come cittadino.

Il dubbio che ha fatto scattare la scintilla per l'avvio di questo studio è quello di poter fare qualcosa per avvicinare il linguaggio della legge, che a volte si comporta come un vero e proprio gergo, alla prospettiva di chi non fa parte degli "iniziati": è possibile? E qual è il ruolo del linguista in questa ricomposizione del *gap*?

La ricerca tenterà di dare una risposta ad un'esigenza che non è tipica del mondo moderno, ma che viene da lontano: quella di comprendere la legge. Sulla base di alcuni modelli di creazione di testi alternativi a quelli ufficiali, pensati per la massima divulgazione e comprensione del contenuto della legge, si è preso un piccolo campione di testi giuridici italiani per verificare la possibilità di creare un lavoro sistematico di riscrittura. In questo modo il lavoro dei linguisti sopraggiunge solo dopo quello dei giuristi, che promulgano un testo imm modificabile: il compito del linguista è quello di creare *ah hoc* un altro testo di tipo informativo che si ponga da tramite tra le istituzioni e il cittadino.

1. Il modello

Proporre un testo alternativo a quello ufficiale per la comprensione immediata del contenuto informativo non è un'idea nuova. Il sito della comunità europea www.europa.eu propone una sezione chiamata *Diritto dell'UE*. Seguendo il percorso *Accesso alla legislazione > Sintesi della legislazione dell'Ue* si arriva ad una schermata dove sono raccolte tutte le leggi dell'Unione Europea divise per argomento. Entrando in una sezione a propria scelta, dove ci sono tutti i link relativi alle leggi di quella sezione, ci si accorge che il link non rimanda al testo originale, bensì alla sintesi di quella legge.

Il cittadino comunitario, prima di essere reindirizzato alla lettura farraginoso e complessa del testo originale, viene dunque dirottato su una sintesi pensata per spiegare in modo semplice e chiaro il contenuto di quella legge. La divisione in paragrafi di queste sintesi è per argomenti, e si fa un ampio ricorso all'elenco puntato. In calce al testo sono citati tutti gli altri documenti di legge correlati o ai quali si farà riferimento nel testo integrale.

Proporre un testo che aiuti la comprensione, insomma, non solo è possibile, ma è anche doveroso. In questo modo chi si avvicina ad una legge può capirne il contenuto senza bisogno di misurarsi direttamente con la lingua giuridica: tutto questo avviene senza

appesantire il lettore medio con un carico cognitivo molto oneroso e qualche volta anche inutile ai fini della sua vita.

Il sito dell'Unione Europea è stato dunque preso come modello preliminare per questa ricerca. Nel corso dello studio si proverà a proporre un'analisi campione su una selezione molto ristretta di testi giuridici, per verificare se sia possibile proporre anche in Italia la creazione di un database nel quale ogni testo del nostro patrimonio legislativo sia accompagnato da una sintesi esplicativa.

2. Il corpus prescelto

Le quattro leggi scelte per questo studio di ricerca afferiscono tutte al campo dei diritti civili. La scelta di dare allo studio un taglio diacronico, che si snodi dal 1970 al 2016, ha permesso di evidenziare come le leggi in materia di composizione e mantenimento della famiglia siano andate via via variando, e con esse sia variata la lingua che le accompagnava.

La prima legge analizzata è la numero 898 del 1 dicembre 1970, altrimenti nota come legge sul divorzio. Le famiglie italiane subirono un reale e profondo cambiamento grazie a questa legge, che di fatto svincolava la donna dall'obbligo di passare la vita sottomessa ad un marito-padrone, aumentandone di molto l'indipendenza (a patto di una corrispondente indipendenza economica) e stravolgendo la possibile struttura della famiglia unita e numerosa che fino ad allora aveva dominato lo scenario nazionale.

Nascono, tra l'altro, in questo contesto le famiglie potenzialmente monogenitoriali, una realtà che per l'epoca era certamente difficile da accettare. La lingua si evolve insieme a questo cambiamento epocale, portando tra le leggi italiane un corpus assolutamente asettico ed equilibrato dal punto di vista del genere, che definisce i due partecipanti alla causa di divorzio con le formule del maschile inclusivo non marcato *coniuge istante* e *coniuge convenuto*.

La seconda legge è la numero 194 del 22 maggio 1978 e regola i comportamenti in materia di aborto. L'interruzione volontaria di gravidanza portò all'interno della lingua giuridica italiana nuove terminologie e nuove strutture di pensiero regolate a norma di legge.

La legge 40 del 19 febbraio 2004, molto lontana nel tempo rispetto alle precedenti, determina le norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Questa legge, dal punto di vista della lingua, è molto particolare, perché si nota una commistione molto forte con un'altra lingua speciale, quella della medicina.

La legge 76 del 20 maggio 2016, infine, è probabilmente più nota con il nome proprio della senatrice che ne ha promosso l'approvazione, Monica Cirinnà. La legge sulle unioni civili e sulla loro equiparazione al matrimonio in materia assistenziale, sociale e previdenziale è un testo normativo di forte impatto sulla società italiana, ma anche sulle strutture della lingua giuridica. Torna ancora una volta la questione di genere, determinante nel lessico dal momento che si parla di coppie dello stesso sesso. Molte strutture linguistiche e morfosintattiche, dunque, sono cambiate e si sono adeguate sull'onda di questa legge per rispondere a nuove esigenze partorite dal diritto di famiglia, da un diritto ora inclusivo anche di famiglie di diversa composizione.

3. Il metodo di lavoro

Il metodo adottato si articola in due fasi consequenziali e ben distinte, una di analisi linguistica e una di proposta operativa.

Nella fase di analisi linguistica si procede a un'analisi capillare del testo nei suoi diversi livelli linguistici: lessico, morfologia, sintassi, testo, per comprendere la stratificazione della lingua e il suo uso particolare in un contesto e relativamente ad un certo argomento.

La fase successiva sarà quella operativa, nella quale il linguista applica i risultati dell'analisi per tentare di avvicinare la lingua giuridica all'italiano comune. Viene proposta una riscrittura esplicativa del testo normativo (in quanto tale intoccabile), che mira a renderne attingibile il contenuto da parte del parlante comune.

4. Approfondimento sulla fase operativa

Partendo dall'assunto che *tradurre è tradire*, dunque, è impossibile effettuare una traduzione o trasposizione di testi giuridici in una lingua che non sia quella in cui sono stati scritti. Un tentativo di questo genere si troverebbe ad essere sterile dopo pochissimo tempo, ingabbiato nelle maglie della sinonimia che non è mai identità perfetta. Un traduttore che volesse tentare quest'impresa non riuscirebbe nemmeno a iniziarla, men che mai a portarla avanti, perché troppe critiche lo subisserebbero e la modifica di un solo termine potrebbe risultare fatale in sede di giudizio.

Una possibile soluzione, quindi, che verrà tentata nella seconda fase di questo studio, afferrisce al campo della comunicazione e del cambiamento di modalità espressiva che sottende all'avvicinamento tra produzione scritta e fruibilità diffusa.

La legge, dunque, rimane così com'è, con le sue problematiche costitutive. A fianco ad essa, tuttavia, si propone un testo di tipo esplicativo che vada ad indagare per sommi capi gli argomenti regolamentati dalla legge, permettendo al cittadino poco scolarizzato di avere un primo approccio conoscitivo con il contenuto della legge spiegato in parole semplici, per poi decidere se quel particolare testo legislativo possa fare al caso suo. In questo modo si salvaguarda la professionalità dell'avvocato e di tutti gli altri professionisti di materie giuridiche, il cui ruolo mediatore nella società rimane inalterato. In questo modo, tuttavia, un cittadino a bassa istruzione è in grado di avvicinarsi di più alla realtà della legge, che smette così di essere trattata con diffidenza.

La produzione di un testo alternativo, per altro, obbliga le diverse branche del sapere a cooperare, rifuggendo dalla costruzione di paratie stagne che spesso occupa molto tempo negli addetti ai lavori di un determinato ambito, finendo per fare della separazione da altri campi e della specificità assoluta una questione di vita o di morte. Creando un testo comunicativo che si affianca a quello legislativo, invece, devono concorrere professionisti di diversi settori per la buona riuscita del prodotto. Prima di tutto giuristi e linguisti, dunque, devono trovarsi attorno ad una tavola rigorosamente non gerarchica, ove si fronteggiano la sapienza legislativa e la lingua italiana. Se si vuole essere sicuri di riuscire a cogliere tutti gli aspetti comunicativi e di facilitazione per il cittadino, inoltre, vanno interpellati gli esperti di comunicazione, soprattutto digitale.

Nell'ambito di questa ricerca il tentativo di produzione di testi alternativi sarà portato avanti su un campione molto piccolo di testi e da una sola mente, che pur con tutti i

tentativi di immedesimazione e con tutti gli sforzi per tendere alla chiarezza non potrà mai essere paragonata ad un consesso di esperti riuniti. Per questo motivo, se l'esaustività è un lido troppo lontano verso il quale veleggiare, certamente una proposta di creazione di testi alternativi può aprire la strada a tavole rotonde e gruppi di discussione su scala molto più vasta.

Sezione I
La lingua giuridica

1.1. Lingua o linguaggio giuridico: alcune questioni preliminari

La lingua italiana potrebbe essere definita come una costellazione di varietà afferenti ai vari ambiti sia specialistici, sia situazionali (dove per situazionali si intende allo stesso tempo quelli determinati dal contesto comunicativo e quelli normati dal canale di riferimento¹).

La lingua giuridica è un astro nella costellazione delle lingue speciali o specialistiche, che fanno riferimento ad ambiti precisi di competenze e ad un gruppo di parlanti fisiologicamente meno numeroso di coloro che parlano l'italiano. Quest'affermazione deve molto alla definizione che Cortelazzo (1994: 5) dà di lingua speciale, come «varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua».

Seguendo la linea tracciata da Cortelazzo, infatti, si ritiene in questo caso più felice la definizione *lingua* rispetto all'uso del termine *linguaggio*. Parafrasando infatti Mortara Garavelli (2001: 15), che ammette «l'indeterminatezza» dei termini giuridici, è poco onesto dal punto di vista intellettuale mantenersi in questa vaghezza, e di conseguenza non favorire il lettore nella comprensione di cosa differenzi una lingua speciale dall'italiano dell'uso comune.

¹ Si prende qui in prestito una spiegazione molto sommaria dello schema tridimensionale di Berruto. Per approfondimenti v. Berruto (2004: 72-78).

La lingua giuridica non ha soltanto le caratteristiche proprie del linguaggio settoriale, quindi un ampio ricorso a neoformazioni di base colta o a tecnicismi collaterali², ma è un modo soprattutto scritto di esprimersi che comprende utilizzi di tutto lo spettro della lingua italiana in modalità estranee al parlato comune. Per un avvocato, un legislatore, un magistrato o un giudice, esprimersi in lingua giuridica significa operare delle modifiche soprattutto sintattiche e pragmatiche che investono profondamente la struttura non solo del *textus*, inteso come tessitura di fili in cui tutto si tiene, ma anche la struttura più ristretta della singola frase. A caratterizzare quello che viene chiamato linguaggio giuridico non c'è dunque solo il lessico (inteso sia come inventario di parole non appartenenti all'uso comune, sia come insieme di rideterminazioni semantiche del lessico d'uso comune), ma anche la sintassi e la testualità. Anche per questo, risulta più appropriato parlare di *lingua giuridica*.

Per quanto riguarda la collocazione della lingua giuridica nello schema a tre assi proposto da Gaetano Berruto (1987: 27-42), è possibile decidere con una buona approssimazione che essa si trovi nel quadrante in alto a sinistra, precisamente nello spazio caratterizzato da formalità in diafasia, preferenza per il canale scritto in diamesia, riferimento a gruppi sociali di prestigio in diastratia. .

1.2. La lingua giuridica: caratteristiche, lacune, problemi

1.2.1. Il lessico e le sue formazioni

Se risulta inadeguato concentrarsi solamente sulle peculiarità lessicali tralasciando di indagare i cambiamenti morfosintattici e pragmatici che si hanno nel dominio della

² Per una definizione di *tecnicismi collaterali* v. *infra*.

lingua giuridica, tuttavia sarebbe una prospettiva miope quella che non considera la grande produttività linguistica che hanno le lingue speciali.

La profonda diversificazione e specificità di cui hanno bisogno le lingue speciali per delimitare il proprio ambito d'influenza porta certamente alla creazione di vocaboli *ex novo* (che possiamo definire neoformazioni assolute), ma più spesso coglie la propria esigenza denotativa nella lingua comune, dalla quale attinge per risemantizzare.

Un altro bacino molto importante di provenienza delle parole della lingua speciale è sicuramente il confronto interlinguistico con altri idiomi, oggi su tutti l'inglese. Tuttavia, nello specifico campo d'indagine, cioè il linguaggio giuridico, e in particolare il linguaggio normativo degli scorsi decenni, il ricorso a forestierismi risulta (ancora) marginale.

Ben più ampio l'uso di latinismi, specialmente nelle formule cristallizzate. Il loro uso denota una patina di arcaismo e di profonda volontà conservatrice, che sono poi le due caratteristiche più note della lingua giuridica, che tende in questo modo si allontana dalla lingua comune, e quindi dal cittadino.

Dal punto di vista della produttività derivativa, un ruolo importante è giocato dagli aggettivi di relazione (per es.). ha inserito gli aggettivi di relazione tra le forme più tipiche di tecnicismi collaterali del linguaggio giuridico.

I *tecnicismi collaterali*, secondo la definizione di Serianni (2005: 127-28), sono «vocaboli altrettanto caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì all'opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune». L'utilizzo di un tecnicismo collaterale denuncia una precisa scelta sia stilistica che comunicativa, che allontana il testo dai fruitori che dovrebbero o vorrebbero comprenderlo.

Nel caso della lingua giuridica la disforia è ancora più marcata, perché vi è un ulteriore *gap* da superare. Spesso, infatti, il destinatario primario della legge finisce per non essere più il cittadino, l'«uomo della strada», bensì l'avvocato o comunque il consulente, al quale il cittadino si rivolge per veder tutelati i suoi diritti o i suoi interessi. La consapevolezza che il cittadino comune sarà, per così dire, un lettore di secondo grado, riduce la sensibilità del legislatore nei confronti della chiarezza e della semplicità. L'uso di un tecnicismo collaterale come *il convenuto* in luogo de *il coniuge convocato*, oppure *il concepito* in luogo de *il feto*, *il bambino*, se non crea problemi di comprensione e di familiarità all'avvocato, crea però un divario sostanziale con il cittadino, soprattutto con quello di scolarizzazione medio-bassa.

È importante sottolineare nuovamente, tuttavia, che il lessico giuridico attinge a piene mani dalla lingua comune, poiché è volto a regolamentare gli aspetti della vita di comuni cittadini. Per questo la denotatività esclusiva e perfetta tipica delle scienze è un'utopia impossibile da raggiungere. Per dirla con le parole di Palazzo (2003: 119) «la precisione linguistica di ogni testo normativo deve comunque fare i conti con un ineliminabile fattore di disturbo proprio dell'esperienza giuridica. La vita reale del diritto [...] è caratterizzata dal processo dialettico in cui norma astratta e fatto storico concreto sono a confronto e in cui la comprensione dell'una e dell'altro si condizionano a vicenda [...]». La realtà quotidiana si scontra dunque con il problema non da poco dell'*interpretazione*.

1.2.2. La sintassi e gli stravolgimenti dell'ordine costituito

Dal punto di vista della sintassi le lingue speciali, con in testa quella giuridica, presentano selezioni particolari all'interno delle possibilità offerte dalla grammatica e optano, spesso, per soluzioni assenti o da tempo abbandonate dalla lingua comune: è il caso, ad esempio, delle inversioni sintattiche e della frase unica.

Le inversioni sintattiche rappresentano una consuetudine stilistica consolidata. Lo stravolgimento dell'ordine dei costituenti di una frase, proprio come la commutazione della sequenza degli addendi in una somma, apparentemente non ne cambia il significato: la frase è una porzione di testo in cui si esprime un concetto, e se tutte le parti di quel concetto sono state inserite nella proposizione possiamo ritenere che siano presenti i nuclei informativi essenziali.

Tuttavia, il ricorso a ordini delle parole marcati può rendere onerosa la lettura da parte del destinatario, mettendo così in discussione i principi della comunicazione cooperativa³ che sta alla base dell'interazione linguistica: cambiare la posizione del soggetto, del verbo o degli elementi di quest'ultimo mina fortemente la possibilità di capire il contenuto semantico della frase alla prima lettura.

La consuetudine, inoltre, non giova al cittadino che voglia avere un rapporto diretto con il testo normativo. Molte delle scelte stilistiche non usuali, delle inversioni sintattiche e

³ Cfr. Grice (1975: 45)

dei contesti poco perspicui dipendono da un uso standardizzato di quelle formule o di quelle impostazioni sintattiche: questo uso si trascina dietro un forte tratto di arcaismo ed una sostanziale mancanza di volontà di cambiamento.

Un ostacolo particolarmente forte alla facile leggibilità del testo normativo (prescindendo dalla complessità dei contenuti) è costituito dalla frase unica. Buona parte della comprensibilità del testo giuridico, specialmente di quello normativo, è minata dalla condensazione di un'unica proposizione, generalmente corrispondente al comma, di diverse unità informative, sia pure collegate tra di loro. La volontà dello scrivente, secondo Mortara Garavelli (2001: 76-77), è quella di «disporre la materia secondo gerarchie chiaramente definite e riconoscibili, dalle formulazioni di valore generale alle loro applicabilità ai casi particolari»: il rischio, tuttavia, è quello di assemblare troppe informazioni in un'unica proposizione. «L'ordinamento gerarchico delle unità di contenuto è tratto comune alla maggior parte dei prodotti linguistici che sottostanno a forti vincoli di formalità, e può essere ricostruito con una lettura interpretativa» chiosa ancora Mortara Garavelli <idem>.

Ci sono delle caratteristiche specifiche della lingua giuridica, tuttavia, che non è giusto etichettare come problemi: esse sono piuttosto dei tratti tipici delle lingue speciali, che vengono condivisi anche da altri ambiti. In particolare sono da notare i meccanismi della spersonalizzazione dell'infinitiva, in modo che spesso contravvengono alla regola del controllo, come si configura nell'italiano contemporaneo.

La spersonalizzazione è un «tratto tipico di un linguaggio specialistico e ancor più giuridico, in quanto ci si riferisce a soggetti e oggetti plurimi e si deve lasciare luogo all'interpretazione puntuale del testo di riferimento. Nella sintassi di testi giuridici italiani si può notare una tendenza all'impersonalità, espressa attraverso il passivo, lo stile nominale, la terza persona singolare e le forme dell'infinito. Il linguaggio giuridico predilige infatti le costruzioni nominali imperniate su sostantivi astratti invece che sui corrispondenti verbi, che producono un effetto di specificazione concreta dell'evento» (Cavagnoli 2013: 85).

Una delle forme più diffuse di spersonalizzazione è data dalle *infinitive senza controllo*, cioè prive di elementi di raccordo con l'infinito della subordinata. Esse vengono per lo più realizzate tramite l'enclisi del *-si* passivante alla forma verbale infinitiva:

il procedimento penale [...] si è concluso con sentenza di non doversi procedere⁴

1.2.3. Il paradosso comunicativo: disposizione a semplificare o voglia di aulicità?

Fin qui si sono analizzati i problemi, le caratteristiche peculiari e le lacune della lingua giuridica, sottomettendo l'analisi all'implicito accordo secondo cui la chiarezza non c'è, ma esiste uno spazio in cui essa si potrebbe inserire facendosi strada molto velocemente.

Esiste, tuttavia, un filone di studi che denuncia la mancanza di *volontà* di chiarezza da parte dei giuristi stessi, troppo impegnati a mantenere la loro lingua lontana dalla "prostituzione delle lettere" e dalla diffusione capillare.

Più di un linguista, ma anche più di un giurista, ha denunciato la precisa intenzione della giustizia di «non volersi dire», una giustizia con una lingua che «rischia [...] di diventare strumento, più o meno passivo oppure complice, di un'operazione sistematica che potremo definire di sopraffazione linguistica» (Marchesiello 2013: 133).

La lingua meno speciale tra le lingue speciali, quella più compromessa con la realtà dei fatti e delle situazioni che coinvolgono la vita umana in ambito sia civile che penale, rimane dunque in un dantesco limbo grigio, intrappolata all'interno di un paradosso comunicativo. Da un lato, infatti, come si è fin qui sostenuto, la lingua giuridica è preda di un oscurantismo barocco e di un'aura che genera diffidenza da parte dei cittadini comuni, falsando la comunicazione ed arroccandosi all'interno di una *turris eburnea* pavimentata di latinismi. Dall'altro, però, un possibile cambiamento endogeno può verificarsi soltanto in una dimensione di revisione linguistica totale e capillare dei *corpora* nonché della manualistica specializzata, con un esito se possibile ancor più terrificante. Non potendo rendere "tutto comprensibile per tutti"⁵ si rischierebbe di lasciare il testo in una totale autonomia e autoreferenzialità, appiattendolo le peculiarità della lingua giuridica su quelle di un italiano colto e formale senza ulteriori specificazioni, e facendole conseguentemente

⁴ Cfr legge 1 dicembre 1970/898, art. 3, punto 2, lettera c.

⁵ Cfr. Sabatini (2003': 149-52).

perdere la sua patente distintiva che la differenzia dalle lingue di altre scienze, pur molto più standardizzate e formalizzate.

Come è sbagliato l'atteggiamento di voler a tutti i costi distanziare la lingua giuridica dalla comprensibilità corrente, è altrettanto fuorviante il voler a tutti i costi rendere un testo giuridico così semplice da essere compreso proprio da tutti. Nessuna affermazione è in questo caso migliore di quella data da Sabatini (2003: XXIV), che spiega come «interventi superficiali e semplicistici sulla forma possono alterare la sostanza. Se si coltivasse l'illusione di rendere accessibile tutto a tutti non si farebbe che seminare confusione e incertezza interpretativa, matrici di ingiustizia generalizzata. D'altra parte, l'oscurità dovuta all'ermetismo di formule iniziatiche contraddice il sacrosanto diritto che ognuno ha di orientarsi tra le norme e le convenzioni del vivere civile».

Sezione II

L'analisi linguistica

Cap I

Legge 1 dicembre 1970, n° 898. *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

Lessico

1. Latinismi e arcaismi

Nella legge 898 del 1 dicembre 1970 ci sono fin dai primissimi articoli dei vocaboli come il participio passato *esperito*, inseriti per altro in sintagmi fortemente cristallizzati, come

esperito inutilmente il tentativo di conciliazione [...],

che hanno un forte debito con il latino. Siamo agli inizi della legge, all'art.1, dove viene spiegato che il divorzio può essere richiesto quando nessuna possibilità di riavvicinamento si ravvisa tra i due coniugi. Derivante dal verbo deponente *experior, -iris, expertus sum, -ire*, il vocabolo ha il significato di 'tentare fino allo stremo, tentare con tutte le proprie forze'. Si tratta di un *falso tecnicismo*, secondo la definizione di Mortara Garavelli (2001: 18): «falsi tecnicismi: falsi perché speciosi, in quanto servono non a rendere più precisi i testi, ma a farli diventare meno accessibili, complicandoli con involuzioni ed arcaismi ostici ai più». In un testo esplicativo si potrebbe evitare inserendo una frase esplicita come

non abbia avuto effetto alcun tentativo di conciliazione

All'art.3 comma 1 punto a) fa il suo ingresso la congiunzione *ovvero*. L'utilizzo della disgiuntiva *ovvero*, nel lessico giuridico, è riportato ad uno dei suoi significati primigeni, cioè quello di sinonimo di *oppure*. Nella lingua dell'uso, però, questa congiunzione ha avuto una parziale risemantizzazione in chiave esplicativa, essendo utilizzata correntemente come sinonimo di *ossia*⁶. Per questo motivo sono possibili fraintendimenti. Per es. in una frase come «il reato comporta la condanna a una pena pecuniaria ovvero all'arresto fino a tre mesi», l'espressione *arresto fino a tre mesi* potrebbe essere interpretata da un lettore con limitate conoscenze lessicali come una specificazione dell'espressione *pena pecuniaria* e non come una sua alternativa.

Ancora all'art.3 comma 3 viene usato per la prima volta un altro latinismo, *il convenuto*, per indicare il coniuge verso cui si intenta la causa di divorzio, rispetto al coniuge che intraprende l'azione. Questo participio passato è usato per tre volte nel solo art. 3 e per quattro volte all'art. 4: potrebbe essere sostituito dal più semplice

il coniuge che riceve la richiesta.

All'art. 4 comma 4 del testo storico è interessante notare la formula

i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, **salvo** gravi e comprovati motivi.

Vale la pena fare un breve *excursus* sulla preposizione eccettiva *salvo*, che introduce il complemento di esclusione (cfr. Trifone, Palermo 2014: 252). In questo caso essa viene lasciata indeclinata proprio per dare modo al complemento di formarsi, anche se la percezione di Bambi (2016: 49-52) è che questa costruzione sia più intesa come un'erede dell'ablativo assoluto latino costruito con aggettivo, che avrebbe voluto la concordanza tra l'aggettivo e i membri dell'ablativo assoluto, dando vita al poco praticato

⁶ Qui va fatta una specificazione ulteriore, seguendo la linea data da De Mauro (2000). De Mauro pone come primo significato *ossia*, in altre parole, attribuendo a quest'ultimo la marca AU, ovvero Alto Uso. Il significato avversativo con il senso di *o, oppure* è registrato come seconda accezione, marcata con la sigla CO, ovvero Comune. È interessante notare che nelle *Avvertenze alla consultazione*, lo stesso De Mauro definisce le parole individuate dalla marca CO come «vocaboli che sono usati e compresi indipendentemente dalla professione o mestiere che si esercita o dalla collocazione regionale e che sono generalmente noti a chiunque abbia un livello medio superiore di istruzione». Quest'ultima affermazione, dunque, pone le parole cosiddette comuni nel dominio di chi ha una scolarizzazione medio-alta, allontanandole irrimediabilmente dal cittadino che ne possiede una molto scarsa. Per questa motivazione l'accezione di *ovvero* come significato alternativo di *oppure* è poco compresa, ed anzi spesso fraintesa da chi si avvicina ad un testo normativo senza avere i corretti strumenti per comprenderlo.

salvi gravi e comprovati motivi.

Il testo funziona perfettamente e non si avverte così pressante l'esigenza di un cambiamento nemmeno in fase esplicativa. Tuttavia, poiché i *gravi e comprovati motivi* che possono impedire ad un coniuge di comparire di persona davanti al giudice possono essere valutati dal presidente del tribunale rapportandoli ad una diversa serie di parametri, si può anche chiosare con una proposizione eccettuativa implicita

salvo non essere nelle condizioni psico-fisiche di poterlo fare.

Nel testo aggiornato di legge ci sono altre comparizioni della preposizione *salvo*, questa volta intesa anche in funzione aggettivale e quindi concordata con il sostantivo a cui si riferisce.

Accade nell'art. 6 comma 4 con il sintagma

salva diversa disposizione del tribunale

e nell'art. 9 comma 5 con

salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Ancora all'art.4 comma 8 del testo storico della legge si trova la seguente affermazione:

il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di **mezzi istruttori**.

In questo contesto non sarebbe oggetto di discussione la ripetizione (*giudice*) *istruttore* / (*mezzi*) *istruttori*, se entrambe le espressioni fossero termini tecnici e come tali eliminabili. In realtà, questo è il caso per il primo dei due sintagmi (*giudice istruttore*), mentre il secondo può essere esplicitato con una definizione equivalente (per es. « prove fattuali o documentarie a supporto della richiesta di divorzio»).

Il testo aggiornato della legge del 6 maggio 2015/55, nel quale sono state aggiunte le procedure di divorzio breve⁷, modifica anche molte questioni in materia di reversibilità dei redditi e di procedure burocratiche di comparizione davanti al giudice⁸. In fase di riscrittura testuale, comunque la scelta ricade sul mantenimento di un profilo snello, riducendo all'osso le informazioni che possono poi essere approfondite con il contatto con il testo normativo. Per questo le disposizioni in materia di presentazione della documentazione vengono qui ridotte con la formula *prove fattuali e documentarie*.

Il tribunale adito (art.5 comma 1) è una locuzione che contiene il latinismo *adito*⁹. In italiano ha il significato di *preposto, deputato*, ma in questo caso il preziosismo arcaico è inutile e può essere sostituito senza problema dal più immediato

il tribunale.

L'art.6 comma 2 del testo storico fa uso per la prima, ed unica, volta nel testo dei sostantivi *padre e madre* in luogo di *coniugi o genitori*, precisamente nell'espressione

in ogni caso il **padre** e la **madre** conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

Volendo rimanere lontani da qualsiasi speculazione sociale o di genere, ci si può limitare a sostenere che non sembra comunque un uso coerente con tutto l'andamento del testo, per cui sembrerebbe una scelta stilistica più semplice e coerente quella che propone una soluzione come

entrambi i genitori hanno comunque l'obbligo morale e materiale di vigilare sulla loro [dei figli, NdA] educazione e di contribuire al loro mantenimento.

Nel testo aggiornato, invece, si rimanda direttamente al Codice civile, che delibera in materia di «Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero

⁷ Nel testo storico, ad esempio, la separazione di fatto doveva andare avanti da almeno cinque anni, che potevano diventare sei o sette nei casi particolari. Il testo aggiornato al 2015 propone una separazione di fatto da 12 mesi, riducibili a 6 in caso di separazione consensuale. Per queste motivazioni la legge aggiornata è generalmente nota in gergo come *legge sul divorzio breve*.

⁸ Le modifiche e le aggiunte riguardano: art. 3 comma 4, punto 2 titolo g; art. 4 commi 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16; art. 5 commi 2, 3, 7, 8, 9, 11; art. 6 commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12; art. 8 commi 3, 4, 5, 6, 7; art. 9 comma 3; art. 9-bis commi 1, 2; art. 11; art. 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexties-

⁹ derivante dal perfetto del verbo *adeo*, *-is*, *-ivi*, *-itum*, *-ire*.

all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio»¹⁰.

2. Avverbi

Nel testo viene fatto un abbondante uso di *avverbi di modo*. Inserendosi nel meccanismo della frase unica¹¹, questi avverbi¹² spesso danno un aiuto nella lettura del testo e nella segmentazione delle proposizioni, perché fungono da raccordo tra varie subordinate e compensano, in molti casi, la riduzione, se non la vera e propria carenza, di segni d'interpunzione.

Nella proposta di testo esplicativo si è ritenuto opportuno seguire la raccomandazione di evitare gli avverbi, nei limiti del possibile, per non appesantire la sintassi della frase e non confondere il lettore.

In una dimensione testuale sintetica ed illustrativa, dunque, verranno mantenuti solo quegli avverbi che non possono essere sostituiti in modo esplicito senza minare la chiarezza della frase.

Il comma 2 dell'art. 8, in materia di garanzie sul mantenimento dei figli da parte del genitore non affidatario, garantisce che se esiste il rischio che questo genitore si sottragga ai propri obblighi

una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata **direttamente** agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

¹⁰ Libro I, titolo IX, capo II, artt. 337-bis, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies, 337-sexies, 337-septies, 337-octies.

¹¹ Di cui si parlerà diffusamente nella § dedicata alla sintassi.

¹² Si dà qui conto, per dovere di completezza, di tutti gli avverbi usati all'interno del testo del 1970: *inutilmente* usato due volte all'interno di un sintagma cristallizzato (artt. 1 e 2), *ininterrottamente* (art.3 comma 4), *personalmente*, *separatamente*, *congiuntamente* (art. 4 comma 4), *motivatamente* (art. 4 comma 6), *antecedentemente*, *limitatamente*, *legalmente*, *periodicamente* (art. 5 commi 2, 3 e 4), *indipendentemente* (art. 6 comma 5), dove c'è anche una ripetizione di *legalmente*), *direttamente* (art.8 comma 2), *rispettivamente* (art. 10 comma 2), *annualmente* (art. 11 comma 1).

Nel testo aggiornato, invece, si aggiungono anche gli avverbi *provvisoriamente* (art. 4 comma 14), *compiutamente* (art. 4 comma 16), *manifestamente* (art. 4 nota 1), *diversamente* (art. 6 comma 4), *strettamente* (art. 6 comma 9), *eventualmente* (art. 6 comma 12), *successivamente* (art. 9 comma 3), *nuovamente* (art. 9-bis comma 2), *automaticamente* (art. 12-ter. commi 1 e 2), *analogamente* (art. 12-ter. comma 3).

In questo unico caso è impossibile eliminare l'avverbio che testimonia il passaggio immediato del reddito dal genitore non affidatario (ed eventualmente moroso) ai figli: pertanto si propone la formula

il tribunale può disporre che essa [la quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, NdA] venga prelevata e versata direttamente ai figli.

3. Tempi e modi del verbo

L'uso di una certa varietà di tempi e di modi del verbo nella *lingua giuridica* risente della funzione che il verbo ha nel contesto ove esso è collocato. Sarebbe limitante una prospettiva che si fermi all'analisi dell'uso del presente indicativo generico come dell'unica forma usata nei testi di legge. Il presente, infatti, è un tempo molto ricco dal punto di vista dell'uso pragmatico, che permette di spaziare dal momento contingente al passato e al futuro grazie alle forme *anaforiche, deittiche-thetiche e non deittiche*. Il presente *deittico* permette di localizzare rispetto al momento dell'enunciazione (in questo caso nel momento della scrittura) l'azione espressa dal verbo, specificando se quest'azione avviene in simultanea, in precedenza o successivamente al momento in cui se ne parla, come spiega anche Mortara Garavelli (2001: 108). Nel testo qui esaminato i presenti deittici si manifestano per lo più in forme nelle quali il soggetto è espresso. La caratterizzazione temporale all'azione non impedisce il fatto che quell'azione abbia valore sempre, ogniqualvolta venga ripetuta da un soggetto agente che cambia l'identità personale ma non il ruolo istituzionale. Per fare un po' di chiarezza è meglio fornire qualche esempio concreto: nell'art. 1 si legge

il giudice **pronuncia** lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile.

Il presente indicativo di terza persona singolare *pronuncia*, per essere precisi, è una forma verbale *deittico-thetica*, nel senso che da un lato è legata ad un preciso soggetto che in un preciso momento pronuncia un atto linguistico performativo¹³; dall'altro lato,

¹³ Gli atti performativi sono atti linguistici che conferiscono immediato valore esecutivo al pronunciamento, purché esso venga mantenuto con una formula standard e all'interno di un *frame* dedicato nel quale gli attori hanno poteri sociali e interazionali non necessariamente sovrapponibili a quelli che hanno al di fuori di quel *frame*. Un esempio perfetto di atto performativo è la proclamazione di laurea: la situazione stessa crea un

tuttavia, questo presente può essere definito anche come *thetico*, ovvero come forma verbale prescrittiva che pone in essere una regola o uno stato di cose a cui fa riferimento il significato semantico del verbo.

Nei testi di legge, tuttavia, l'uso della stragrande maggioranza delle forme verbali del presente indicativo è *non deittico*, in quanto deve garantire, secondo Mortara Garavelli (2001: 108) «eventi [...] caratterizzati da un'assoluta mancanza di temporalità, da una fissità indipendente dal fluire del tempo». È in questo aiutato dal modo indicativo, che permette di dare al precetto indicato dalla legge un valore generale, indipendente dal luogo e dal tempo nel quale viene realizzato l'atto indicato.

Da questo punto di vista, il linguaggio giuridico applica, secondo una propria funzionalità, un tratto che accomuna tutte le lingue speciali.

I verbi *anaforici*, invece, sono modellati sul momento dell'azione, e sono caratterizzati dalla loro collocazione temporale precisa, generalmente nel passato o nel futuro rispetto al verbo dell'azione stessa. Essi vengono per lo più usati nelle frasi dipendenti (cfr. Mortara Garavelli 2001: 109). Gli *anaforici* tendono ad essere tempi composti dell'indicativo, ma mantengono i valori della spersonalizzazione grazie al ricorso alla terza persona e alla sparizione del soggetto agente a fronte di forme passive.

All'art. 3 punto 1, ad esempio, si legge che

lo scioglimento o la cessazione dei diritti civili del matrimonio può essere domandato [...] quando [...] l'altro coniuge **è stato condannato** [...].

Il passato prossimo passivo riesce a coniugare l'esigenza di oscuramento del soggetto agente¹⁴ con l'esigenza di collocamento temporale strettamente precedente al pronunciamento della sentenza di divorzio, di cui una causa può essere la condanna a carico di uno dei due coniugi.

frame di formalità tale che il Presidente di commissione ha il potere performativo di dichiarare laureati i candidati grazie all'enunciazione della formula standardizzata *In virtù dei poteri conferitimi La proclamo dottore in.*

¹⁴ La sparizione del soggetto agente dal computo sintattico del periodo non ne determina la latenza dal punto di vista concettuale: è chiaro, semanticamente parlando, che *un giudice ha condannato* qualcuno, ma qui la responsabilità personale del giudice viene omessa.

Sintassi

La sintassi è l'altra branca linguistica su cui maggiormente si concentrano le proposte di analisi e semplificazione linguistica che riguardano la *lingua giuridica*. Il motivo è semplice da comprendere, poiché ha a che fare con l'oscurità che molto spesso viene imputata a questa lingua speciale. La sintassi fortemente appesantita da elementi ripetitivi e cristallizzati denuncia, secondo Mariani Marini (2003: XI) un «discorrere [...] impervio nella costruzione, con un uso eccessivo di subordinate a catena che ne rende poco agevole la leggibilità anche da parte del destinatario, pure avvezzo come l'autore ai tecnicismi del linguaggio del diritto».

Alarico Mariani Marini è da anni una voce che proviene dall'interno del mondo della giurisprudenza e conferma che «il costume linguistico dell'avvocato [...] resta nel complesso ancorato ad un formalismo che più che "dotto" appare "antiquato"; soprattutto quando, libero dal vincolo degli enunciati tecnici, non sa rinunciare a stereotipi lontani dall'uso comune, a volte a veri e propri "fossili sintattici e lessicali", se non addirittura inesistenti, che danno però a chi li usa la rassicurante sensazione di una appartenenza esclusiva e di una distinzione segnata dal marchio dell'ufficialità» (Mariani Marini 2003: XI).

Il problema sollevato dagli stessi giuristi, oltre che dai linguisti, è quello della mancanza di una vera alternativa al linguaggio usato nell'ambito dell'arringa.

Il *cursus studiorum* forense, infatti, forma professionisti della parola performativa, abituati sin dall'inizio della propria carriera a produrre discorsi che abbiano potere suasorio nei confronti dell'uditorio. La formazione del giurista è quasi sempre supportata da un profondo radicamento di valori e studi classici, imperniati soprattutto sui mondi dell'antica Grecia e di Roma. La tradizione di Demostene e di Cicerone, anche se rimossa a livello conscio, fa comunque parte del patrimonio culturale con cui nella stragrande maggioranza dei casi il giurista si è misurato quando era solo un adolescente. L'università, in questo senso, non rappresenta affatto un'isola felice di maturazione e di consapevolezza per

imparare ad adeguare il linguaggio ad ogni situazione comunicativa, quanto piuttosto rimane ancora oggi standardizzata e volta alla creazione di quello che vorrebbe essere “l’avvocato perfetto”. Nell’imparare a dominare le procedure civile e penale, l’aspirante giurista impara ad esprimersi nel modo più proprio e più pieno di termini tecnicamente perfetti ed inequivocabili dal punto di vista giuridico, ma viene tralasciata completamente la formazione e l’educazione alla chiarezza. Da ultimo, dopo l’uscita dai banchi universitari e l’avvio al praticantato forense o notarile, il giurista ha comunque un “*dominus*” di riferimento, una figura più anziana che nella totalità dei casi coincide con il titolare dello studio legale ove si fa praticantato o con un magistrato esperto che funge da tutore per gli uditori giudiziari. I neolaureati, affiancati da queste figure, ne riproducono fisiologicamente i vizi e le virtù scritte.

Per questo motivo, un giurista che diventa, nel corso della vita, legislatore, si è misurato nelle aule di giustizia non solo con comuni cittadini da difendere, ma anche e soprattutto con colleghi da fronteggiare e giudici da convincere. Il destinatario del suo discorso, dunque, è sempre stato un gruppo ristretto di altri addetti ai lavori.

Quando questa competenza viene esportata nell’ambito della produzione di leggi è probabile che ormai l’avvocato o il giurista maturo abbia completamente dimenticato la possibilità di rivolgersi a qualcuno che non abbia gli strumenti cognitivi e di istruzione per comprendere una lingua tanto difficile, come invece il testo di legge, almeno in linea teorica, dovrebbe fare.

Nell’atto di scrivere una legge, atto performativo anch’esso, dal momento che il solo porre nero su bianco le norme che regolano determinati comportamenti li rende immediatamente validi per tutti, il legislatore ha quindi in mente il panorama colto degli esperti di lingua giuridica con cui di solito si relaziona. Si sente perciò autorizzato a ragionare e scrivere con una lingua non troppo diversa da quella che usa in un’aula di tribunale. Questo, però, si scontra con la possibilità che un cittadino comune, con una scolarizzazione media, incontri in qualche modo il testo normativo in qualche circostanza della propria vita: praticamente questa possibilità è annullata, perché il cittadino non ha metodi per avvicinarsi ad esso e comprenderlo, rinunciando all’impresa *tout court*.

*

Per quanto riguarda ripetizioni e sintagmi cristallizzati, è interessante ancora notare una tendenza a evitare la *variatio*, che deriva probabilmente dal rischio che l’uso di

sinonimi o altri sostituti tolga univocità al dettato legislativo: «una certa precisione dei termini giuridici è importante per garantire quei valori di imparzialità della legge, di uguaglianza dei cittadini di fronte ad essa e di certezza che sono propri al diritto» chiosa Zaccaria (2003: 99), ed indubbiamente la precisione denotativa nella scelta delle singole parole, analizzata nella sezione sul lessico, è una caratteristica della lingua giuridica.

Allo stesso tempo, però, ogni testo va inevitabilmente interpretato alla luce del contesto e del valore che esso ha per la società che lo recepisce, in una dinamica in cui «ogni interpretazione singola si fonda sulla comprensione comune, cioè si può spiegare soltanto come risultato di un processo intersoggettivo dal quale nessuna esperienza singola di interpretazione e di comprensione del testo può totalmente liberarsi o distaccarsi». (Cfr. Zaccaria 2003: 93).

Nel caso di un sintagma come

lo scioglimento o la cessazione dei diritti civili del matrimonio

la formula può essere tranquillamente sostituita con la parola *divorzio* nel testo comunicativo. Questa scelta funziona perché il termine *divorzio* è in grado di evocare un procedimento in modo semplice ed intuitivo.

Il testo originale, invece parla di due realtà giuridicamente ben distinte, come *scioglimento e cessazione dei diritti civili*: la prima fa riferimento al matrimonio solo civile, mentre la seconda si riferisce al matrimonio religioso. Per questo motivo la visione raffinata e poliedrica della realtà che ha il testo di legge non può essere semplificata all'estremo da un termine semplice come *divorzio*, che invece si trova ad essere l'alternativa più valida quando si parla di testo comunicativo.

Il testo originale è costretto a presentare, dunque, una ripetizione sempre uguale per non sottoporsi al rischio di usare un termine che non possa rendere la complessità giuridica di diversi istituti e di diversi provvedimenti. L'imparzialità e l'oggettività dei termini giuridici sono così salvaguardate dalla ripetizione.

1. La costruzione del periodo

Nell'art. 2 si legge il seguente periodo, che da solo costituisce l'intero corpo dell'articolo:

nei casi in cui il matrimonio sia stato **celebrato** con rito religioso e regolarmente **trascritto**, il giudice, quando, **esperito** inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, **accerta** che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non **può essere mantenuta o ricostituita** per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, **pronuncia** la cessazione degli effetti civili **conseguenti** alla trascrizione del matrimonio.

La complessità sintattica di questa frase salta subito all'occhio, per prima cosa per la presenza invadente di nove verbi, che fanno riferimento a molte proposizioni contenute in un solo periodo.

La proposizione principale è costituita dal soggetto esplicito *il giudice* e dal predicato verbale *pronuncia*. Questa proposizione, in realtà, costituisce l'apodosi di un periodo ipotetico del I tipo le cui protasi sono le proposizioni ipotetiche coordinate

nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e [sott: sia stato, NdA] regolarmente trascritto

unite dalla congiunzione coordinativa *e*.

Dalla principale dipendono alcune subordinate di primo grado, come la proposizione participiale

conseguenti alla trascrizione del matrimonio,

l'incidentale causale implicita

esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4

e la temporale esplicita (con soggetto sottinteso, *il giudice*)

quando accerta.

Da quest'ultima dipendono due ulteriori subordinate di secondo grado oggettive passive, tra loro coordinate, che fungono da elemento del predicato formato dal verbo transitivo *accerta*:

che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o [sott: non può essere, NdA] ricostituita.

A tutto questo si aggiunge il complemento di causa, costituito da una nominalizzazione, che sostituisce una proposizione secondaria (causale) di terzo grado

per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

La struttura del periodo ridotto in piccoli sintagmi o frasi attribuibili a diversi livelli di subordinazione risulta chiara in fase di analisi. Chi si trova a leggere, però, è probabilmente tentato di processare per prima cosa il predicato verbale *accerta* e di unirlo al soggetto agentivo *il giudice*¹⁵. Dal punto di vista grammaticale questa scelta è giusta, poiché *il giudice* è il soggetto sia della proposizione principale che di quella subordinata temporale. Il problema di quest'elaborazione è che il verbo *accerta* viene processato come verbo reggente della principale, perdendo di vista il *quando*. Non appena arriva l'informazione legata al verbo *pronuncia*, il lettore è costretto ad una rielaborazione *ex novo*. La comprensione ne esce, dunque, fortemente compromessa.

La capillare analisi di queste problematicità, tuttavia, non garantisce comunque una fluida comprensione, almeno a primo impatto: i troppi gradi di subordinazione e la costruzione del periodo attorno ad una principale che arriva soltanto in fondo, infatti, sono elementi che impediscono alla frase di risultare chiara ad una prima lettura persino a chi ha un'istruzione medio-elevata.

¹⁵ Questa strategia, detta *strategia dell'attaccamento minimale*, è stata teorizzata da Frazier (1978). Secondo questa teoria, un sistema di elaborazione tende a creare strutture che siano il più possibile semplici, se queste sono almeno momentaneamente compatibili con le strutture grammaticali della lingua posta in essere. La frase *il giudice accerta* è accettabile dal punto di vista grammaticale, e lo rimane nel corso dell'elaborazione di tutte le subordinate intermedie di secondo e terzo grado, fino alla comparsa del predicato verbale *pronuncia*. In teoria esiste un elemento di raccordo che potrebbe segnalare la presenza di un altro indicativo non appartenente alla proposizione principale: si tratta del *quando*, che dovrebbe suggerire un'imminente comparsa di un verbo indicativo che regge la subordinata temporale. Per via dell'intervento della proposizione incidentale, tuttavia, è possibile che il sistema di elaborazione nel cervello, soprattutto in un cervello poco allenato alle scritture colte e complesse, smarrisca il segnale della subordinata temporale, lasciando fino all'ultimo il lettore nel dubbio cognitivo.

La difficoltà estrema, peraltro, risiede anche nel fatto che in un articolo di legge ogni concetto, per quanto complesso, viene espresso da una frase unica. In questo periodo, infatti, si parte dall'enunciazione della tipologia di matrimonio presa in considerazione (precisamente il matrimonio celebrato con rito religioso e trascritto dalle autorità civili). Si passa, poi, alle possibili cause che possono portare alla decisione di divorziare (la mancanza o la distruzione di quella *comunità spirituale e materiale*); infine, si spiega il compito del giudice nell'accertare l'impossibilità di ripristinare un'unità familiare e nel sancire il divorzio. Questi tre concetti seguono un andamento cronologico coerente e utile a comprendere l'*iter* burocratico che permette di giungere a una sentenza su questo tema. Sarebbe, però, stato più utile verso il fruitore esprimerli in diverse proposizioni distinte, senza voler tentare una subordinazione spregiudicata e priva di coesione.

Un altro grande problema nell'applicazione della frase unica è infatti la coesione testuale. Un periodo composto da più di cinque o sei subordinate può essere considerato come un testo in miniatura, all'interno dei confini del quale devono valere le stesse regole di coesione e coerenza che valgono all'interno dei testi più vasti. In questo caso specifico, volendo riunire molti concetti in un solo periodo, si riduce all'osso la possibilità di usare dei connettivi testuali fluidi: per questa motivazione la consequenzialità delle subordinate viene interrotta soltanto dal meccanismo della giustapposizione, usando esclusivamente le virgole senza nessun altro segno d'interpunzione che possa funzionare d'appoggio per la lettura.

Se si torna momentaneamente indietro all'art. 1 ci si rende conto che l'art. 2 rappresenta una ripetizione pressoché identica del sintagma

[sott: il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, NdA] quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

Nell'articolo introduttivo della legge, però, il soggetto agente *il giudice* e il suo predicato verbale *pronuncia* –compresi i suoi argomenti– sono situati all'inizio del periodo, in un ordine basilico e, in quanto tale, semplice da comprendere. Se si nota l'estrema simmetria e l'uguaglianza della disposizione della materia nei due articoli¹⁶ non è chiara

¹⁶ Per quanto riguarda la disposizione gerarchica degli argomenti e dei concetti, la loro distribuzione all'interno del testo e la loro razionalizzazione cfr § Organizzazione testuale.

l'esigenza di stravolgimento nell'impostazione del periodo quando viene introdotto il concetto di matrimonio religioso concordatario: si tratta forse di un'esigenza di *variatio* che, non potendo trovare espressione nel lessico, cerca spazio nella sintassi.

Nella riscrittura comunicativa, invece, è utile mantenere il parallelismo tra i due casi di enunciazione, eventualmente servendosi anche di un elenco puntato per spiegare quali possano essere le cause che possono motivare il divorzio, spiegando che esse sono valide per i *matrimoni contratti a norma del codice civile*. In fondo al paragrafo basterà spiegare che

i provvedimenti sopra citati si ritengono validi anche per il matrimonio contratto con rito religioso e trascritto regolarmente.

In questo modo il cittadino ha di fronte un elenco riassuntivo e semplice di quali sono le valutazioni fatte da un giudice per decidere se pronunciare una sentenza di divorzio, e sa allo stesso tempo che questi provvedimenti sono validi sia per chi si è avvalso del rito civile sia per chi ha scelto un matrimonio religioso.

Vale la pena indagare altri due *loci* sintatticamente molto critici (relativi anch'essi all'ordine delle parole), che possono risultare di difficile comprensione per chi non è abituato a maneggiare la lingua giuridica.

Il primo esempio da prendere in esame è il comma 5 dell'articolo 4:

se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

Nel primo dei due periodi c'è una proposizione principale costituita dal soggetto agente *il presidente* e dal verbo *dà*, corredato dei suoi elementi necessari, in questo caso il complemento oggetto *i provvedimenti temporanei ed urgenti* e il complemento di mezzo *con ordinanza, anche d'ufficio*. Alla principale sono affiancate due proposizioni coordinate: la prima è

nomina il giudice istruttore

ed è coordinata alla principale per asindeto, mentre la seconda è coordinata grazie alla congiunzione copulativa *e* ed è

e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Il problema qui sta nella disposizione dei costituenti della proposizione principale: il soggetto è separato dal verbo e dal resto del corpo della frase da due subordinate, una implicita con participio passato

sentiti i figli minori

e una ipotetica

se lo ritenga opportuno.

La proposizione principale, a sua volta, è l'apodosi di un periodo ipotetico di I tipo, quindi della realtà, le cui protasi sono due proposizioni subordinate di primo grado ipotetiche tra loro coordinate:

se il coniuge non compare o se la conciliazione non riesce.

Dalla proposizione principale, precisamente dal complemento oggetto *i provvedimenti temporanei ed urgenti*, dipende la proposizione subordinata relativa di primo grado esplicita

che reputa opportuni negli interessi dei coniugi e della prole.

La struttura sintattica di questa frase, particolarmente complessa, rallenta la lettura e rende particolarmente onerosa la comprensione del testo.

Si può, dunque, riformulare questo periodo con un'espressione come

se non c'è accordo tra le parti il giudice può ascoltare anche la testimonianza dei figli e disporre provvedimenti temporanei in loro tutela, in attesa che si pronunci la sentenza di divorzio

rimandando poi al testo normativo originale la spiegazione completa.

Il secondo periodo di questo comma è interessante perché pone in essere un altro dei requisiti fondamentali della lingua giuridica, ovvero l'intertestualità. Rifacendosi alle parole di Zaccaria (2003: 100), l'intertestualità è un «collegamento che nel senso complessivo dovrà essere istituito tra un testo fortemente debitore di linguaggi tecnico-scientifici specialistici, per lo più accolti in formule preconfezionate e non criticamente rielaborate, e altri testi, più fortemente segnati invece da elementi giuridici». Per esigenze di brevità, infatti, quando si scrive una legge, una sentenza, o un'arringa si fa sempre riferimento ad articoli dei Codici civile e penale oppure della Costituzione in modo sintetico, sempre numerico.

L'intertestualità è un valore fondativo di questa lingua speciale, soprattutto se si ritorna al discorso per cui gli interessati dovrebbero essere i cittadini ma finiscono per essere gli specialisti. Quasi tutti i giuristi sanno a memoria con buona approssimazione, o hanno occasione di consultare con altissima frequenza, codici e manuali dove sono riportati gli articoli di volta in volta citati nelle leggi di cui si stanno servendo. Per il cittadino comune, viceversa, quelle leggi sono patrimonio sconosciuto, e quei numeri sono solo cifre che non apportano alcuna significativa informazione utile. In fase esplicativa, poiché i concetti sono il centro nodale del nuovo testo e vanno trasmessi per il loro valore astratto e non per effettuare un pedissequo elenco di tutti i dettagli testuali di riferimento. Pertanto, essi possono essere eliminati dal testo senza paura, ammesso che la loro esistenza venga segnalata nel paratesto di corredo.

Volendo creare un sito su modello di quello dell'Unione Europa basterà proporre il testo esplicativo con in fondo tutti i riferimenti normativi a cui appellarsi per una panoramica completa, vale a dire un link che riporti al testo integrale e la citazione di quali articoli di Codici, Costituzione o altre leggi vengano chiamati in causa nel testo, dando loro un ordine numerico progressivo.

In questo modo il testo esplicativo risulta completamente privo di cifre, che nella maggioranza dei casi sarebbero state comunque saltate a piè pari dal lettore medio: chiunque si trovi a consultarlo e voglia avere riferimenti normativi precisi può trovarli in un capoverso apposito.

*

Vale la pena soffermarsi su un'altra questione sintattica di costruzione del periodo, un tratto distintivo della lingua giuridica che crea delle fratture nella lettura e nella comprensione del testo normativo: le inversioni di costituenti, che interessano prima di tutto il soggetto, frequentemente posposto ad altri elementi della frase, oppure l'aggettivo, spesso anteposto al nome a cui si riferisce.

L'art. 3 comma 2 legifera in materia di perizie ordinate dal giudice per decidere se i coniugi sono o meno in grado di ripristinare l'ordine familiare distrutto anziché procedere con un divorzio, e lo fa sostenendo che

il giudice competente [...] accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, **la di lui idoneità** a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Qui l'inversione assume i contorni di un vero e proprio *iperbato*, ove il complemento di specificazione *di lui* spezza l'unità sintattica del complemento oggetto *l'idoneità* a cui si riferisce. Peraltro, l'uso di *di lui* in luogo del pronome possessivo *sua* è un tratto che la lingua della legislazione ha in comune con quella della burocrazia, soprattutto degli atti e dei verbali, definita da Italo Calvino (1965) "antilingua".

Ancora un'inversione si nota all'art.4 comma 1, dove si legge

del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile.

Il complemento di specificazione riferito a *ricorso*, che era stato l'oggetto del comma precedente, precede il soggetto agente, facendo prevalere la continuità tematica sulla linearità della costruzione sintattica. In questo comma, inoltre, la richiesta preliminare di divorzio viene denominata con la terminologia corretta, cioè *ricorso*. Questo sostantivo ha in realtà, anche in italiano, il valore di una *vox media* che secondo Parisi, Rinoldi (1985) può significare semplicemente «atto di rivolgersi a qualcuno con istanza», ma anche «presentazione di una nuova istanza di contestazione di un processo o di una sentenza per presunto vizio di forma» (tanto che sono entrate nel linguaggio comune le espressioni *ricorso in Cassazione* e *ricorso al Tar*). La lingua dell'uso, tuttavia, associa al termine *ricorso* più frequentemente questo secondo significato, probabilmente anche per la presenza del proclitico *ri-* che solitamente indica un'azione reiterata, un nuovo tentativo (in questo caso un nuovo tentativo di vincere la causa). Per tutti questi motivi è preferibile, nel testo esplicativo, proporre solo le informazioni necessarie alla comprensione dei vari

passaggi burocratici preliminari che precedono il processo di divorzio e che riguardano specificamente i due soggetti interessati. Si potrà dunque eliminare senza paura l'approfondimento sul passaggio di consegne intermedio che intercorre tra il tribunale e i vari uffici di competenza, proprio perché un cittadino che si avvicina a una spiegazione della legge "per sommi capi" e per punti chiave non ha reale interesse a comprendere cosa succede ai suoi moduli compilati nel tempo che intercorre tra la consegna in tribunale e la notifica di un'udienza di comparizione.

2. Uso del –si sia enclitico che indipendente: un linguaggio spersonalizzato

Non è possibile analizzare un testo normativo senza soffermarsi su una strategia morfosintattica comunissima nella lingua giuridica, ovvero l'enclisi del –*si* su forme dell'infinito. Questa tecnica di *deagentivizzazione* è comune a molte lingue speciali appartenenti ad altri rami del sapere, come ad esempio alla lingua della medicina e a quelle di altre scienze, dove sono fondamentali l'oggettività e la focalizzazione sul processo (in particolare sulla ripetibilità dell'esperimento da parte di ricercatori diversi, giungendo allo stesso esito). Ecco perché nessun medico o scienziato di qualsiasi sorta dirà mai «io ho osservato», perché è il fatto naturale in sé che permette agli scienziati di osservarlo, quindi «si osserva».

La lingua della legislazione ha altresì in comune questa tecnica con la lingua della testualità forense, simile ma molto più intrisa di tradizione retorica e di *ornatus* stilistico volto alla persuasione. L'enclisi del –*si* trasporta immediatamente il testo su un piano di validità giuridica comune ma allo stesso tempo di cura e formalità stilistica.

Nel testo legislativo sul divorzio incontriamo –*si* unito in enclisi sia al participio passato che all'infinito.

Per quanto riguarda il –*si* enclitico usato sul participio passato, in questo testo si nota soltanto un'occorrenza: si tratta del participio *iniziatasi* (art. 3 comma 2 punto 1), che fa riferimento alla separazione di fatto dei coniugi con relativa cessazione della coabitazione, che deve aver avuto luogo almeno cinque anni prima della formalizzazione

della richiesta di divorzio, secondo il testo storico¹⁷. L'intero sintagma fa parte, anche in questo caso, di una costruzione a frase unica, nella quale si può leggere che

nella separazione di fatto **iniziata** ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Ancora una volta ci si trova in un contesto nel quale si stanno analizzando tutte le possibili cause di divorzio e le casistiche relative alle separazioni precedenti alla formalizzazione della domanda. Dunque il meccanismo da usare nella riformulazione comunicativa, di nuovo, è quello dell'elenco puntato, che ben riassume i casi di validità della legge e aiuta il cittadino a destreggiarsi. In particolare, le separazioni fattuali avvenute un congruo tempo prima della richiesta di divorzio possono costituire un punto a sé stante dell'elenco, Si può, dunque, proporre una situazione esplicativa di questo tipo:

i coniugi sono già separati da almeno dodici mesi.

In questo modo, inoltre, il soggetto della proposizione sono *i coniugi*, al contrario di ciò che avveniva nell'enunciato originale, nel quale l'elemento legato al participio passato, con *si* passivante, è *la separazione di fatto*. Nel caso di forma enclitica della particella passivante su forme infinitive si è in presenza di quella che Mortara Garavelli (2001: 161) definisce «sovraestensione dell'infinito in frase completiva», ovvero «costrutti grammaticalmente anomali» nei quali l'infinito dipende da un elemento della principale e dà vita ad una proposizione subordinata di primo grado completiva implicita impersonale.

All'art. 3 comma 2 punto c) si legge, tra gli altri, di casi in cui è possibile presentare richiesta di divorzio. Dal momento che la condanna penale del coniuge è uno dei motivi fondativi della possibilità di divorziare, il proscioglimento del coniuge da tutte le accuse non è necessariamente motivo di decadimento dell'istanza, soprattutto se il giudice decide che, nonostante l'imputato non sia stato condannato, ci sarebbero stati comunque i presupposti di punibilità di quei reati. Proprio quando si specifica che il coniuge potrebbe essere stato assolto si legge la seguente proposizione

¹⁷ Nel testo aggiornato del 2015, invece, le separazioni devono protrarsi da almeno dodici mesi, che possono scendere a sei nel caso di separazione consensuale.

il procedimento penale [...] si è concluso con sentenza di non **doversi** procedere per estinzione del reato [...].

I casi di spiegazione dettagliata di tutte le casistiche in cui una legge si applica o non si applica, quando ci si trova in fase di produzione di un testo esplicativo, sono risolvibili agevolmente con la tecnica dell'elenco puntato. Al cittadino di medio-bassa scolarizzazione interessa la possibilità di avere una panoramica chiara dei casi di validità della legge, e la tecnica dell'elenco aiuta un eventuale estensore di testi comunicativi che voglia coniugare l'esigenza di sintesi con quella di chiarezza. Per questo motivo in questo particolare punto della legge si può riformulare con un punto dell'elenco che spiega che il divorzio è ammissibile

quando il giudice che deve deliberare il divorzio decide che, anche se il coniuge imputato per i delitti descritti al punto 1 ha ottenuto la prescrizione del reato, ci sarebbero comunque stati degli elementi e delle condizioni di punibilità.

Ancora all'art.9 comma 1 si trova il costrutto

[il tribunale può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle] modalità dei contributi **da corrispondersi** [...]

riguardante le disposizioni del giudice tutelare in materia di assegni di mantenimento da parte del genitore non affidatario nei confronti dei figli.

In questo sintagma si concentrano due strategie sintattiche parallele tipiche della *lingua giuridica*: da un lato, infatti, vi è la proposizione infinitiva implicita con uso del *-si* enclitico. Dall'altra vi è un vero e proprio calco della forma latina della perifrastica con gerundivo¹⁸, un modo di esprimere l'obbligatorietà di un'azione elegante ma complesso ed estraneo all'italiano corrente. Se la frase venisse tramutata in una proposizione esplicita, infatti, assumerebbe la forma *i contributi che devono essere corrisposti*, con il predicato verbale formato dal verbo servile transitivo *dovere* e la subordinata infinitiva con l'infinito passivo *essere corrisposto*.

Nel costrutto *da corrispondersi* va esplicitata anche la presenza della preposizione semplice *da* prima dell'infinito. Secondo Rovere (2005: 75) questo costrutto rappresenta «una componente temporale, in quanto indica una relazione di posteriorità. Nella misura in

¹⁸ L'aggettivo verbale, o *gerundivo*, esprime un obbligo in forma passiva quando ha una funzione predicativa.

cui tale componente è messa in risalto dal contesto, il valore modale appare attenuato». Una chiosa esplicativa che mantenga la struttura perifrastica originale è molto difficile da effettuare in questo passaggio, e correrebbe anche il rischio di poter veicolare fraintendimenti. È meglio, quindi, ristrutturare completamente il periodo con l'uso di un costrutto nominale formato da un complemento oggetto e un complemento di specificazione:

il tribunale può, in qualsiasi momento, modificare le disposizioni che riguardano l'affidamento dei figli e **la corresponsione di un mantenimento**.

Le forme passive si possono costruire, ovviamente, anche con un uso non enclitico della particella *–si*. Bisogna prendere come modello le parole di Cortelazzo (1994: 14), che spiega come «la deagentivizzazione si realizza attraverso procedimenti sintattici o di semantica frasale che consentono l'occultamento o la messa in secondo piano dell'agente».

Dal momento che la legge è, per sua natura, astratta, la perdita d'importanza da parte dell'attore dell'azione fa sì che provvedimenti come sentenze e atti *si concludano* più che venire conclusi da qualcuno. Un piccolo campionario di queste casistiche spiega meglio il potere univoco della frase impersonale:

il procedimento penale [...] **si è concluso** con sentenza di non doversi procedere/con sentenza di proscioglimento o di assoluzione (art.3 punto 2 titolo c);

la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio *si propone* (art 4 comma 1);

si debba altrimenti provvedere sull'affidamento (art 6 comma 2);

*

Il linguaggio spersonalizzato e privo di soggetto agente, come si diceva, è tipico delle scienze. Lo stesso Cortelazzo (1994: 14), ancora una volta, definisce la *deagentivizzazione* come «legata all'orientamento del testo scientifico sugli oggetti, sugli eventi, sui processi, soprattutto nella loro astrattezza, generalizzabilità, atemporalità, e non sull'agente».

Secondo Mortara Garavelli (2001: 173), peraltro, sulla scelta di fare ampio ricorso a un linguaggio impersonale «influisce un costume scrittoriale che ha patenti di antica nobiltà.

Fra i modi di esprimersi convenzionali [...] i costrutti di cui ci stiamo occupando qui sembrano particolarmente adatti a garantire al discorso un grado alto di formalità e di generalità. [...] Rimane da stabilire, ma questo va fatto caso per caso, quando tale caratteristica è necessaria e funzionale agli scopi del comunicare, e quando invece è l'esatto contrario».

Le disposizioni giuridiche cementate in un testo normativo prescindono completamente dalle generalità e dai pensieri non solo dell'estensore, ma anche di coloro che, nel corso del tempo, beneficiano di quella legge. Per questo si tende ad usare un linguaggio spersonalizzato e un approccio asettico ai fatti regolamentati. In questo testo normativo, tuttavia, c'è un frequente alternarsi di frasi con soggetto agente a frasi con soggetto che riveste altri ruoli.

La particolarità di questa scelta risiede nel fatto che i soggetti agenti sono sempre riferiti non a una figura individuabile, bensì a un ruolo sociale: *i coniugi, il giudice, il tribunale, il cancelliere* (come è sottolineato dall'articolo determinativo).

3. Le forme participiali

Le forme participiali sono una caratteristica da non sottovalutare nella lingua giuridica, sia quando svolgono la funzione di participi veri e propri, usati per una subordinazione di tipo implicito, sia quando vengono usati con funzione nominale. In questo caso, usando le parole di Benincà, Cinque (1991: 606), la forma verbale o «l'apparente aggettivo con valore non verbale è in effetti un aggettivo sostantivo, e ha la funzione di apposizione del nome a cui si connette».

Mortara Garavelli (2001: 167) solleva il dubbio che l'uso del participio in funzione aggettivale sia pertinente a quelle che si possono definire "questioni di stile", cioè non abbia a che fare con specifiche esigenze denotative del linguaggio normativo, bensì sia imputabile alle scelte stilistiche dei redattori delle leggi.

L'art.4 comma 1 determina il luogo, cioè il tribunale, nel quale va presentata l'istanza di divorzio: preferibilmente essa va richiesta nel comune di residenza del coniuge che la subisce, ma se il raggiungimento di questo luogo è troppo difficile o dispendioso si può

fare anche in quello del comune di residenza di chi è parte attiva nella richiesta. Il coniuge che si muove per primo nel presentare istanza di divorzio è definito *ricorrente* con l'uso di un participio presente sostantivato

[...]al tribunale del luogo di residenza del **ricorrente**.

Bisogna notare, però, che nell'italiano dell'uso il participio presente del verbo *ricorrere* ha subito una parziale risemantizzazione ed è diventato produttivo solo nell'accezione aggettivale di «ciclico, periodico, predisposto a ripetersi con frequenza». Questo ha fatto perdere le tracce de legame con il verbo *ricorrere* nel significato di «fare appello a (una corte, un giudice, un'istituzione)». Per questo motivo ci sono buone probabilità che il cittadino comune non sia in grado di elaborare questo participio come un verbo sostantivato riferito al coniuge che vuole divorziare. In fase di promozione di un testo esplicativo si può eliminare l'ambiguità sostituendo il verbo con la locuzione

[...]presso il tribunale del luogo di residenza del **coniuge che presenta la richiesta**.

All'art.4 comma 4 si parla di *coniuge istante* per designare l'uno dei due che muove per primo la richiesta di divorzio: per una semplificazione del formalismo ed una migliore comprensione si può proporre la formula

il (coniuge) richiedente

che mantiene la forma participiale aggettivale, oppure ancora la formula

il coniuge che presenta la richiesta [di divorzio, NdA].

All'art.9 comma 1 ci sono due participi presenti che possono essere sciolti con delle proposizioni esplicite:

[...] il tribunale [...] può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6;

[...] in caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge

superstite o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel primo caso si può proporre, in una fase testuale riassuntiva ed esplicativa, uno scioglimento con una subordinata relativa di I grado come

il tribunale può, in qualsiasi momento, modificare le disposizioni che riguardano l'affidamento dei figli e la corresponsione di un mantenimento.

La seconda frase, invece, può eliminare la ridondanza con una proposizione come

in caso di morte dell'ex coniuge il tribunale può decidere che venga versata al coniuge superstite, anche se divorziato, una parte di pensione del defunto o una porzione di altri assegni

4. Gli avverbiali strumentali e l'avverbiale temporale

«Sul piano dell'uso, l'avverbiale strumentale ricorre poco e solo in condizioni comunicative particolari, per esigenze di focalizzazione e di specificazione, come risulta con evidenza nei casi in cui è parzialmente o totalmente inglobato nella semantica del verbo» spiega Rovere (2005: 123). La loro difficoltà di individuazione come tali nella lingua dell'uso è data dal fatto che, spesso, essi vengono confusi con il complemento di mezzo ma soprattutto con quello di modo.

La lingua giuridica rappresenta, invece, un'area privilegiata per l'uso degli avverbiali strumentali, che vengono utilizzati nella loro funzione originaria e godono di «un peso qualitativo maggiore [...] rispetto a quanto osservato nella lingua comune». (Cfr. Rovere 2005: 125).

La maggioranza di avverbiali strumentali in questo testo ha come testa la parola *sentenza*, come si può rilevare nei costrutti

con sentenza passata in giudicato (art. 3 punto 1, punto 2 titolo b, art. 10);
con più sentenze (art. 3 punto 1 titolo a);
con sentenza di non doversi procedere (art. 3 punto 2 titolo c);
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione (art. 3 punto 2 titolo d).

Ci sono anche avverbiali strumentali costruiti con altri vocaboli fortemente tipici e standardizzati nella lingua giuridica: *con rito religioso* (art. 2, art. 7 comma 2), *con ricorso* (art. 4 comma 1), *con decreto* (art. 4 comma 3), *con ordinanza* (art. 4 comma 5), *con successivi provvedimenti* (art. 8 comma 3).

Nella fase di riscrittura testuale gli avverbiali strumentali possono essere eliminati perché il loro ruolo serve solo a specificare le modalità di azione, ma ha poco valore ai fini di una lettura semplificata e legata al contenuto più che alle formalità.

È il caso di analizzare anche la locuzione temporale complessa *a far tempo da*, che si trova in questa legge, per esempio in

le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale (art. 3 comma 4).

Nell'italiano dell'uso questa espressione è stata rimpiazzata dalla più snella *a partire da*. In fase di riscrittura testuale si può semplificare con un complemento di tempo, scrivendo che il divorzio viene notificato quando

i coniugi sono già separati da almeno dodici mesi.

5. Le reggenze preposizionali

La lingua giuridica fa un uso delle reggenze preposizionali nei complementi indiretti diverso da quello dell'italiano dell'uso. Alcune di queste reggenze preposizionali differenti comuni sia alla lingua della legge che a quella dell'oratoria forense. Il caso più emblematico, secondo Patota (2013: 76) è quello della preposizione semplice *in*: essa viene normalmente utilizzata per esprimere complementi di tempo nella forma articolata *nel*, complementi di stato in luogo o di moto a luogo, complementi di tempo, di mezzo, di quantità e di limitazione. In questo testo è usata, invece, per esprimere il complemento di svantaggio nella locuzione preposizionale *in danno di*:

in danno di un discendente o figlio adottivo, del coniuge (art. 3 punto 1 voci b, c).

Nella fase comunicativa può essere ripristinata la normale forma del complemento di svantaggio con la formula *a danno* oppure *ai danni*, comunque già presente nel testo di legge aggiornato.

6. La posizione delle virgole

La posizione delle virgole nella lingua giuridica è un po' diversa da quella che viene canonicamente accettata nell'italiano dell'uso. Per iniziare, le virgole in questa lingua speciale sono molto più abbondanti di quelle usate nell'italiano corrente, anche in quello colto. La virgola è il segno d'interpunzione per eccellenza, e viene di norma utilizzata per separare le diverse proposizioni all'interno del periodo. Il problema della frase unica e della costruzione dei periodi secondo il meccanismo delle scatole cinesi, tuttavia, fa sì che ci sia un uso spregiudicato e a volte opaco della virgola, che tende spessissimo a separare un solo elemento come *e*, *o* oppure *quando* da tutto il resto, e sembra lasciare quelle particelle sospese nel nulla, proprio perché la proposizione a cui si riferiscono viene recuperata anche molte righe dopo.

In questo paragrafo di analisi è inutile spiegare quali siano state le proposte di riscrittura, perché spesso le frasi sono state interamente cambiate ed è quindi molto difficile fare un parallelismo tra l'uso delle virgole nel testo comunicativo e in quello legislativo. Ci si limiterà, dunque, alla speculazione puramente linguistica.

A volte, per dirla con Mortara Garavelli (2001: 84), nella lingua giuridica ci sono delle vere e proprie «incoerenze d'uso che urtano contro la sintassi».

All'art. 3 punto 2 voce a), dove si legge

l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente [...], quando il giudice competente [...]accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

In questo caso la proposizione principale è appesantita da altri elementi qui eliminati, ovvero gli articoli nei quali si esplicano i delitti dai quali il coniuge può essere

stato assolto: la virgola prima del *quando* serve a separare meglio le proposizioni. È pur vero, però, che ci si trova all'interno di un elenco puntato nel quale si enunciano i vari casi ove è possibile presentare richiesta di divorzio, tutti dipendenti dall'introduttivo *nei casi in cui*. Per questo motivo i singoli punti che compongono l'elenco dovrebbero presentare carattere di simultaneità nelle azioni che regolamentano, e il *quando* separato da una virgola dalla principale non rende molto fluida la lettura.

Nel testo aggiornato di legge c'è anche una problematica in più rispetto al testo storico per quanto riguarda la posizione della virgola prima dell'avverbiale strumentale. In particolare, nel testo aggiornato ci si trova all'art. 4 comma 8, mentre nel testo storico questo *locus* problematico è all'art. 4 comma 4.

Il testo storico recita

il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti

mentre quello aggiornato presenta il seguente sintagma:

il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori [...], dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti[...].

Questa seconda versione manca di coerenza, poiché l'avverbiale strumentale *con ordinanza* viene separato dal verbo di riferimento dall'inciso *anche d'ufficio*. La presenza di questa specificazione incidentale porta a credere che la presenza di una virgola sia accettabile, ma la lettura è fortemente compromessa dalla tendenza del cervello umano a processare lo strumentale *con ordinanza* insieme al sostantivo *i provvedimenti*, smarrendo completamente il senso e il legame dello strumentale con il verbo.

Una forte violazione della sintassi si ha anche nell'art. 5 del testo aggiornato. Al comma 5 si legge che

il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli[...].

È abbastanza chiaro il tentativo di creare una proposizione incidentale con la parte *ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile*, ma il tentativo fallisce nel momento in cui dopo il *può* non viene inserita la virgola. A questo punto si ha il solo effetto di separare il verbo modale dall'infinito a cui si riferisce, ovvero *proporre*, con una forzatura evidente

delle strutture sintattiche dell'italiano.

Un caso particolare di inserimento della virgola si trova all'art. 5 comma 10, che afferma che

l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

La proposizione *al quale deve essere corrisposto* è una relativa restrittiva, poiché si intende che l'obbligo di corresponsione riguardi *solo* il coniuge al quale spetta, e non altri. Secondo Mortara Garavelli (2003: 76), tuttavia, le relative restrittive sono quelle alle quali non si antepone una virgola, fermo restando che lo statuto ontologico di una relativa «è determinato dalla presenza o dall'assenza di una virgola quando mancano altri elementi contestuali a precisare il senso dell'intero enunciato». In questo caso, quindi, l'uso della virgola è diverso rispetto a quello dell'italiano comune, e soprattutto può creare un rallentamento nella lettura.

Lo stesso si può dire per il comma 11, dove si legge che

il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge.

7. Disposizione della materia

Non si può prescindere dal focalizzarsi sulla disposizione dei concetti, ma non in una chiave generalista, bensì enucleando le particolarità di ogni testo legislativo. La gerarchia della materia e l'apparente sistema a scatole cinesi costruito dalla rigida paragrafazione, infatti, dovrebbe suggerire un andamento fluido del pensiero secondo un modello deduttivo, ovvero dall'universale al particolare. Per usare ancora le parole di Mortara Garavelli (2001: 76), infatti, «una buona *dispositio* rispetta la successione logica e temporale dei fatti da regolare e dei procedimenti da seguire».

In questo testo in particolar modo, tuttavia, ci sono delle problematiche di distribuzione testuale che interessano sia la versione storica che quella aggiornata. A partire dall'art. 3, infatti, ci sono dei commi a sé stanti che si interpolano alle voci

segnalate da lettere, confondendo il lettore e non permettendo di seguire l'andamento di un elenco organico e coerente. L'art. 3 è uno dei più importanti di questo testo, perché elenca le cause che possono portare al divorzio e le modalità di separazione di fatto dei coniugi prima che possa essere dichiarata valida la presentazione di un'istanza di divorzio. Per questo motivo in fase di riscrittura testuale è bene seguire l'ordine rigoroso dell'elenco per evitare di far smarrire il lettore inserendo commi tra i vari punti.

A proposito di organizzazione gerarchica di materia che riguarda lo stesso argomento, il testo aggiornato di questa legge presenta una forte incoerenza tra gli articoli iniziali e quelli finali. Se nell'art. 3, infatti, si ricorre, anche se in modo imperfetto, ad un elenco di lettere, alla fine della legge si sente l'esigenza di smembrare tutte le disposizioni in materia di reversibilità economica dei coniugi, anche stranieri, o dei figli verso i coniugi: esse vengono suddivise in una costellazione di piccoli sotto articoli derivati dall'art.12. Si crea, così, una frammentazione difficile da ricomporre.

In fase di proposta di un testo esplicativo si può accorpare la materia con un andamento discorsivo, fornendo eventualmente un piccolo elenco puntato per distinguere le percentuali di reversibilità a cui un coniuge ha diritto, numeri che si smarrirebbero in una frase scritta per esteso.

Cap II

Legge 22 maggio 1978, n° 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza

Lessico

La legislazione sull'aborto è figlia di tutte le lotte e le rivendicazioni sviluppate tra gli anni Sessanta e Settanta da numerose fasce di popolazione, prime tra le quali le donne. I luoghi difficili di questa legge dal punto di vista lessicale riguardano soprattutto una terminologia che non si sa e non si vuole rinnovare, nata già vecchia all'alba del 1978 ed oggi percepita come decisamente fuori luogo. L'uso di tecnicismi, sia puri che collaterali, si incontra soprattutto con una grande ridondanza ed un anacronismo imperante per quanto riguarda l'attribuzione di diverso tipo, vera protagonista dell'analisi lessicale sul testo di legge 1978/194.

Le proposte di semplificazione riguarderanno, quindi, principalmente le scelte lessicali e saranno indirizzate a sostituire le parole lontane dall'esperienza comune con parole più dirette e più concrete, più simili a quelle comunemente in uso.

1. I tecnicismi specifici e collaterali

La riscrittura esplicativa deve cominciare dal nome stesso della legge 1978/194. La legge, infatti, ha il titolo di *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. *Interruzione di gravidanza* è l'eufemismo per cui la politica ha optato, quando ha inserito l'istituto dell'aborto nel sistema normativo italiano, in una situazione di forte contrapposizione ideologica. Con l'inserimento nel corpus legislativo, *interruzione (volontaria) di gravidanza* è diventato un termine giuridico e, come tale, ricorre, come scelta esclusiva, in tutto il dettato della legge.

Nell'italiano dell'uso comune, l'oggetto della legge è sempre chiamato *aborto*, e non *interruzione* (eventualmente *volontaria*) *di gravidanza*. Il sostantivo *aborto*, di origine latina, è un tecnicismo puro di origine colta. Seguendo la classificazione di Serianni (2005: 121), questo sostantivo appare come un tecnicismo monorematico non analizzabile¹⁹, ma anche come un tecnicismo che ha subito compromissione con la lingua comune. Proprio grazie a questa «compromissione», questo termine viene usato comunemente anche dalle fasce di popolazione meno scolarizzate: per questo nel testo esplicativo da anteporre al testo integrale di legge è stata costantemente preferita questa dicitura più comprensibile e più economica rispetto a *interruzione di gravidanza*, unità polirematica²⁰. Certamente, *interruzione di gravidanza* permette di distinguere l'aborto indotto attraverso pratiche mediche da quello spontaneo; ma la distinzione può essere introdotta, con lo stesso grado di precisione attraverso l'aggettivazione, che permette di distinguere tra *aborto spontaneo* e *aborto volontario* (o formulazioni analoghe), tanto più che nella terminologia medica è conosciuta una lunga serie di polirematiche, imperniate su *aborto*, che permettono la denominazione di forme diverse (*aborto abituale*, *aborto criminoso*, *aborto genetico*, *aborto incompleto*, *aborto interno*, *aborto terapeutico* e *aborto settico*. (Corvi 1990: 2). Restiamo nel campo delle espressioni polirematiche, ma tutte queste denominazioni mantengono, però, nel determinato il lessema di uso comune.

Tuttavia, questo non significa che tutti coloro che conoscono e usano la parola *aborto* siano a conoscenza delle varie modalità e delle differenti condizioni di salute della donna e del feto che si verificano in caso di aborto, né che sarebbero in grado di descrivere

¹⁹ Il tecnicismo monorematico non analizzabile è costituito «da una sola parola che risulta opaca alla conoscenza dell'utente il quale non voglia o possa risalire all'etimologia (spesso, s'è già accennato, di scarsa utilità per cogliere il significato attuale)».

²⁰ Cfr. Patota (2013: 127).

le procedure che si eseguono in un'interruzione volontaria di gravidanza di tipo chirurgico. La forte diffusione di questa parola e il suo uso anche nella «fraseologia idiomatica»²¹, però, fa sì che si tratti di un'espressione più familiare e meno tecnica di *interruzione volontaria di gravidanza*.

Un nodo cruciale della legge è la denominazione del *feto*. Qui è inevitabile una differenziazione rispetto al linguaggio comune, dove l'indicazione della gravidanza è spesso sostituita dall'espressione *aspettare un bambino*. Per ragioni di coerenza, però, la legge 194 del 22 maggio 1978 non può utilizzare la parola *bambino*, poiché la possibilità di considerare lecito l'aborto si basa sulla non equiparazione, da parte di chi è favorevole all'aborto, del *feto* con un *bambino*.

Nella legge convivono espressioni diverse: oltre a *feto*, *embrione*, *concepito* e *nascituro*. La prima occorrenza è proprio quella di *concepito*, che si ritrova per cinque volte all'art. 4, all'art. 5 comma 1 e all'art. 5 comma 2. Questo lessema rappresenta una *vox media* priva di significato specifico: questo termine non rappresenta uno stadio gestazionale, ma semplicemente una designazione generale del frutto del concepimento. All'art. 4 si parla di *malformazioni del concepito*. Nelle occorrenze all'art. 5, invece, esso è inserito all'interno di un sintagma cristallizzato come

con la donna e con il **padre del concepito**, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito.

Quando si giunge a parlare di *feto*, invece, si fa strada l'esigenza di univocità denotativa, propria delle lingue speciali: possiamo considerare *feto* un tecnicismo puro del linguaggio medico.

All'art. 7 comma 4 si parla di aborto volontario dopo i 90 giorni di gestazione, ovvero trascorso il tempo in cui l'embrione²² è ancora in fase evolutiva prima di assumere i tratti caratteristici della specie a cui appartiene e di essere potenzialmente in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero materno. Bisogna quindi parlare non più di embrione ma di *feto*, dunque si trova il seguente sintagma:

quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il

²¹ Per es., nelle varietà colloquiali di italiano e nel linguaggio giovanile, non è infrequente ascoltare insulti del genere di *quello/a è un aborto!* per significare una persona poco avvenente.

²² Per un approfondimento della distinzione tra *embrione* e *feto* si veda Corvi (1990: 442 e 528).

medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Nella redazione del testo comunicativo affiancato a quello legislativo si è deciso di generalizzare la denominazione *concepito*. Questa parola, infatti, è abbastanza nota ad ampie fasce della popolazione, anche a bassa scolarizzazione, e consente un inserimento più facile nel testo rispetto al tecnicismo puro *embrione*.

Nel testo comunicativo viene scelta alcune volte la denominazione *concepito*, altre volte la denominazione *feto*. Cercando di seguire alla lettera la legge originale, che si riferisce al frutto del concepimento come *feto* solo dopo i 90 giorni di gestazione, si è comunque optato per un uso più diffuso, ove possibile, della formula *concepito*. L'uso di questo termine risulta meno crudo e più neutrale.

2. La posizione degli aggettivi attributivi

All'art. 6 punto b) si legge il tecnicismo collaterale *siano accertati processi patologici*, che presenta due particolarità da notare. Innanzitutto, parafrasando Rovere (2005: 100), i «sintagmi nominali con uno o più aggettivi attributivi costituiscono in molti ambiti disciplinari un paradigma fondamentale per la formazione di termini tecnici all'interno dei sistemi concettuali o di vere e proprie tassonomie. Si tratta allora di considerare i rapporti tra le esigenze della comunicazione tecnica, tra cui la spinta alla lessicalizzazione, e le norme della lingua comune relative alla funzione e alla posizione degli aggettivi».

In questo sintagma troviamo una frase composta introdotta da *quando* + congiuntivo con funzione ipotetica. In secondo luogo, si nota un tecnicismo collaterale, in quanto questo sintagma sarebbe potuto essere sostituito tranquillamente dalla spiegazione

vengono accertati problemi o condizioni gravi per il feto o per la mamma.

È vero, infatti, che *problemi o condizioni gravi* non ha uno statuto ontologico nel linguaggio tecnico della medicina quanto ne ha il più formale *processi patologici*: quest'ultimo, infatti, porta con sé il senso dinamico ed evolutivo della parola *processi*,

estraneo a *condizioni*. È quindi ancora tollerabile che in un testo scritto in lingua giuridica, che qui ha forti commistioni con quella medica, ci sia un tecnicismo collaterale di questo tipo, che va però eliminato in fase esplicativa.

Vale la pena anche soffermarsi per un attimo, ancora appellandosi alla ricerca di Rovere (2005: 104), proprio sull'aggettivo *patologico*: «frequente nel linguaggio medico con significato tecnico, si trova in testi giuridici primariamente in riferimento alla rilevanza giuridica di una situazione patologica in senso clinico». In questo comma si sta regolamentando il comportamento del personale medico e della madre in materia di aborto di un feto, quindi è bene che tutte le problematiche vengano accuratamente vagliate prima di decidere il da farsi.

Lo stesso aggettivo che si riferisce a questa situazione nasce grammaticalmente come un aggettivo di relazione con terminazione in *-ico*, che si potrebbe quindi parafrasare con «relativo a malattie, a organi malati». Con l'unione ad un sintagma nominale del tipo N + A, però, la sua semantica passa gradualmente ad un aspetto qualificativo, cioè che indica soltanto *quei* processi devianti dalla norma per i quali la legge sull'aborto ha validità anche oltre i 90 giorni dal concepimento dell'embrione.

3. Serio e grave, distinzioni fondamentali nell'aggettivazione attributiva

Ancora a proposito di aggettivi è opportuno fare una digressione sul significato di *serio* e *grave*. Questi due attributi sono usati spesso nella lingua comune come sinonimi, entrambi caricati di una sfumatura di significato negativa. Al contrario, essi sono due livelli successivi nella scala di gravità degli aggettivi, e laddove *serio* indica una *vox media*²³, *grave* rappresenta una situazione marcatamente sfavorevole²⁴. Entrambi gli aggettivi, soprattutto nelle lingue speciali, vengono usati in composizione con dei sostantivi per formare delle unità polirematiche.

²³ «Serio (2): che riveste particolare importanza o è degno di considerazione oppure desta preoccupazione [...]; non corretto l'uso dell'agg. nel senso di *grave* riferito alle conseguenze di incidenti». Cfr. Devoto, Oli (2007).

²⁴ «Grave (2): serio e di notevole importanza, specialmente per le conseguenze, in quanto difficilmente superabile o rimediabile». Cfr. Devoto, Oli (2007).

In questo testo di legge viene usato *serio* soltanto in un'occorrenza, all'art. 4 comma 1, dove si legge che l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi tre mesi dal concepimento è subordinata comunque al rischio che

il parto o la maternità comporterebbero un **serio** pericolo per la sua [della madre, NdA] salute fisica o psichica.

Rispettando questa differenziazione, pur se poco sentita nell'italiano quotidiano, specialmente in quello di fasce poco scolarizzate di popolazione, si dovrà usare in fase di riscrittura la formula dell'elenco puntato: in questo modo si elimina la giustapposizione in riga dei fattori che potrebbero portare la donna ad abortire. Il primo punto dell'elenco può essere riscritto in questo modo:

rischio di **serio pericolo** psico-fisico per la mamma.

Così facendo si mantiene anche la forte coesione interna del sintagma N+A, che rappresenta in questo caso un'unità polirematica, evitando inoltre di cambiare parole che sono, invece, largamente comprensibili.

Grave, invece, appare in ben cinque occorrenze, alcune delle quali sono anche all'interno di forme standardizzate e cristallizzate di lingua. Esso compare nel testo solo quando si parla di aborto dopo i 90 giorni di concepimento, oppure di lesioni riportate dalla donna a seguito di un'aggressione a lei o al feto con finalità abortive o di accelerazione del parto.

Nell'art. 6 comma 1 punti a) e b) si parla di

grave pericolo per la vita della donna

e di un ulteriormente specificato

grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Anche in questo caso la fase di riscrittura sarà supportata da un elenco puntato, per mantenere il parallelismo con la situazione illustrata in caso di aborto prima dei 90 giorni. Si può usare quindi una forma simile a questa:

Gli aborti dopo i 90 giorni dal concepimento possono essere praticati soltanto in due casi:

- quando la vita della donna è in grave pericolo e la gestazione o il parto potrebbero esserle fatali;
- quando vengono riscontrati gravi pericoli per il feto o per la mamma.

All'art.12 si parla di concessione del diritto di aborto anche alle minorenni, ove i casi di salute lo richiedano. Anche qui si legge della possibilità, da parte del medico, di giustificare l'aborto senza il consenso della figura tutelare della donna minorenne

qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni.

In questo caso, nell'ambito del testo esplicativo, è inutile ripetere la polirematica *grave pericolo*, anche perché chi legge, nella maggior parte dei casi, non ha alcun elemento clinico per determinare quando il pericolo sia tale da giustificare l'intervento del medico che sovrasta la potestà genitoriale. Per questo motivo basta semplicemente scrivere che

se ci sono situazioni di urgenza il medico può prescrivere l'aborto indipendentemente dal parere di chi esercita la potestà genitoriale sulla donna.

Un po' diversa è la situazione che si presenta agli artt. 18 e 19, dove vengono illustrate le pene comminate a chi provoca l'aborto alla donna con metodi violenti, lo estorce con l'inganno o pratica l'operazione al di fuori dei termini stabiliti dalla legge.

In questo passaggio si distingue tra *lesioni personali gravi* e *gravissime* che possono aver provocato aborto, accelerazione del parto o addirittura morte della donna in stato di gravidanza. Chi si macchia di questi reati è punito con la reclusione.

La polirematica *lesioni personali gravi* formata da N+A+A e quella formata dal superlativo assoluto possono essere riunite in un unico punto dell'elenco puntato che, in fase esplicativa, racchiude tutte le possibili declinazioni della lesione personale arrecate alla donna. Anche in questo caso la strategia di sintesi prevale sulla specificità dal momento che il cittadino non addetto ai lavori ha difficilmente gli strumenti per determinare dove passa il confine tra una lesione personale grave ed una gravissima. Può essere invece interessante essere messi nelle condizioni di scoprire quali siano i crimini commessi ai danni di donna e feto che possono provocare una reazione da parte della legge. Il testo risulterà dunque simile a questa impostazione:

e condannato ad una pena detentiva chi:[...]
provoca lesioni personali gravissime o gravi alla donna (fino ad un massimo di 12
anni di carcere)

Non entrano nel novero del testo esplicativo nemmeno tutte le declinazioni di pena possibili per i diversi tipi di reato. Quando si accorpano i reati per tipologia in un elenco puntato, infatti, è più sintetico ed efficace proporre la massima pena che può essere assegnata per quella sottocategoria di delitti, rinviando poi alla lettura integrale del testo per ulteriori dettagli.

4. Gli aggettivi numerali

La presenza di aggettivi e pronomi numerali nella lingua giuridica è un argomento poco esplorato ma molto interessante. Quando un numerale è usato in funzione di pronome, ovvero si sostituisce al nome a cui fa riferimento, non ci sono troppi problemi di posizionamento all'interno della frase. In questi casi il numerale tende generalmente a ricoprire la stessa posizione del soggetto, ovvero nell'immediata prossimità del verbo, al netto di tutte le subordinate incidentali che possono separare i due elementi.

Le cose cambiano, però, quando si tratta di aggettivi numerali cardinali, soprattutto nel gergo della procedura penale e civile e nella sottolingua forense: in questi casi è molto frequente, se non rappresenta la maggioranza schiacciante dei casi, la situazione in cui il numerale segue il nome a cui si riferisce, specialmente se il sintagma A + N rappresenta un complemento di pena o colpa o un complemento di quantità. Questo è precisamente il caso del testo legislativo 194/78, dove all'art. 4 comma 1 si dice che il Ministero del tesoro ha provveduto ad uno

stanziamento di **L. 50.000.000.000** annui

anche se appena un rigo dopo si trova l'incoerente versione

lire 50 miliardi

ove la parola *lire* è scritta per esteso con la lettera minuscola, mentre nella prima formula era composta solo di un maiuscolo puntato.

Per contro, il numerale è espresso in cifre arabe nella prima versione, per essere poi espresso in forma mista di parole e numeri nella seconda formula. Ciò che non cambia, comunque, è la posposizione rispetto al nome, tipica del gergo di settore. Nella fase di riscrittura questo articolo è stato eliminato, perché non ha senso riportare dati che sono relativi ad un preciso bilancio di precisi anni. Ogni anno, nelle Leggi di stabilità, vengono stanziati dei fondi che cambiano di volta in volta in base alle disponibilità dello Stato.

All'art. 19, allo stesso modo, si legge che

la donna [che si cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8] è punita con la multa fino a lire centomila.

Riscrivere questo comma sarebbe poco proficuo per l'anacronismo dell'affermazione, ma anche per la sostituzione del sistema monetario citato con uno comunitario. In fase di riscrittura basta spiegare che

la donna che si provoca l'aborto con metodi para-medici comunque non regolamentati dalla legge è punita con una multa pecuniaria.

Si trovano degli aggettivi numerali anche per quanto riguarda l'età, perché alcune disposizioni sono valide anche per le donne non ancora maggiorenni: in questo caso l'aggettivo *diciotto*, scritto sempre a lettere, precede il nome. È la situazione che si riscontra all'art. 12 commi 2 e 3, dove si legge per ben tre volte l'espressione *diciotto anni*.

Nella fase comunicativa si può sintetizzare che

nel caso di una donna minorenni serve l'assenso di un genitore o di un tutore legale,

rinviano ad un successivo elenco puntato la serie dei motivi per cui può essere data l'autorizzazione all'aborto anche in assenza di supervisione legale da parte dei genitori o dei tutori: in quel caso la donna viene assistita dal giudice tutelare.

L'unica eccezione per quanto riguarda i numerali di età è rappresentata dagli artt. 18 comma 4 e 19 comma 5, dove si parla di pene inflitte a chi cagiona l'aborto, il parto prematuro o la morte della donna. Il contesto frasale qui esula parzialmente dal linguaggio

del diritto civile, ricadendo in quello del diritto penale, ma soprattutto nel gergo forense dei discorsi in aula. Per questo motivo il numerale segue il sostantivo, e si fa dunque un excursus sulle pene a cui va incontro chi si macchia di un reato nei confronti di una donna minore *degli anni diciotto*. In fase di riscrittura testuale verrà sempre usata l'espressione *donna minorenn*e e verrà sintetizzato il concetto proponendo un elenco puntato di tutte le pene che verranno inflitte a chi si macchia di reati a danno della donna o dell'embrione.

Sul finale si dirà che

le pene sono tutte aumentate se **la donna è minorenn**e.

Solo il terzo punto dell'elenco, ossia quello che si occupa di aborti praticati ai danni di donne minorenni senza seguire le procedure dettate dalla legge, ha una sua specificità. In questo caso, infatti, la pena che interessa chi compie reati ai danni di una minorenn è aumentata fino ad un massimo della metà del tempo previsto dalla pena che interessa chi compie reati nei confronti di una donna maggiorenne. Di questo basterà dare conto nell'elenco puntato.

Gli stessi complementi di pena o colpa che indicano la reclusione a cui va incontro chi si macchia di reati nei confronti della donna o del nascituro sono degli aggettivi numerali scritti in lettere che seguono sempre il sostantivo a cui si riferiscono. Nella fase di riscrittura testuale è preferibile esprimerli in cifre all'interno dell'elenco puntato per una leggibilità più rapida.

I giorni di attesa che discriminano le pratiche di aborto più diffuse da quelle particolari (novanta) e che separano il rilascio del certificato di gravidanza dall'attuazione dell'intervento (sette) sono sempre scritti a lettere nel testo integrale. Nel testo comunicativo si è preferito fare uso delle cifre.

I numerali ordinali, invece, compaiono molto più raramente nei testi di legge, che nella stragrande maggioranza dei casi si riferiscono alle unità in progressione usando il loro corrispettivo cardinale.

5. Gli avverbi in *-mente*

Nel testo della legge sull'aborto sono presenti numerosi avverbi in *-mente*. Non bisogna pensare, però, che questi avverbi siano propri soltanto di questo testo. Secondo Rovere (2010: 123) li avverbi di modo sono un tratto caratteristico dei testi di *lingua giuridica*, che ne fanno un ampio uso «in quanto alternativa sintetica, e quindi economica, ad espressioni analitiche semanticamente equivalenti» che manifestano «nella lingua giuridica, rispetto alla lingua comune, una particolare produttività».

È bene, a questo punto, fare una digressione sul concetto di economia linguistica. Ancora parafrasando le parole di Rovere (2010: 120), «la marginalità dell'economia nelle descrizioni dei tratti prospettati come tipici delle lingue speciali si spiega con il diffuso assunto secondo cui l'esigenza di precisione terminologica, generando una continua espansione quantitativa del lessico tecnico, prevarrebbe necessariamente sul principio dell'economia. Risputa in tal modo la concezione dell'economia linguistica che considera la minimizzazione dell'impegno e la massimizzazione del risultato come processi simultanei».

Avendo fin qui affermato l'estrema prolissità della lingua giuridica, sembra un controsenso parlare di economia, ma le due prospettive non si escludono a vicenda.

La prolissità e la ricchezza terminologica, infatti, fanno fronte all'esigenza denotativa e regolativa delle leggi, che devono prendere in considerazione tutte le casistiche di applicazione senza lasciare nulla al caso o, peggio, all'interpretazione. Questa dinamica spiega il ripetersi sempre uguale a sé stesso di alcune formule standardizzate, l'utilizzo di tempi e modi verbali disforici rispetto all'italiano dell'uso e anche il conservatorismo di questa lingua speciale.

L'economia è un atteggiamento che prescinde da queste costruzioni macroscopiche del testo e si insinua nelle maglie microscopiche della dimensione semantica delle singole parole e dei singoli sintagmi, che a volte possono essere spiegati in modo inequivocabile da un tecnicismo che funge da accorpamento denso di molti significati.

Ecco allora che l'uso di un singolo termine, magari ricercato e difficilissimo da comprendere per i non addetti ai lavori, risponde alle esigenze di economia e di denotazione, senza però tradire le cosiddette “caratteristiche negative” che sono state fin qui imputate alla lingua giuridica, ovvero quelle di prolissità, difficoltà e fissità, che magari non riguardano quel lessema in particolare, ma il contesto frasale nel quale esso è immerso.

Rovere (2010) è il punto di riferimento da seguire per quest'analisi sugli avverbi in *-mente*, quindi bisogna continuare a tenere salda la sua ricerca per una possibile classificazione di queste formazioni linguistiche. Secondo Rovere, infatti, ci sono due tipi di distinzioni che si possono fare sugli avverbi: la prima riguarda la loro divisione tra avverbi comuni e tecnici, cioè tra quelli che non costituiscono materiale per un tecnicismo collaterale e quelli che, invece, lo costituiscono.

Nei testi di legge gli avverbi tecnici sono in netta minoranza, schiacciati dalle formazioni che si ispirano ad una lingua del tutto comune che fa un uso abbondante di questi costituenti. In questo specifico testo solo due avverbi possono essere considerati tecnici nel senso stretto del termine: si tratta di *funzionalmente* (art. 8 comma 6) e di *legalmente* (art. 13 comma 1).

Per quanto riguarda il primo avverbio, esso si inserisce in un contesto in cui si sta parlando delle strutture di riferimento per praticare l'aborto: in particolare, i poliambulatori pubblici devono essere

adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

In fase di sintesi è sempre meglio eliminare il più possibile gli avverbi, che appesantiscono il testo e allungano inutilmente la lettura. Per questo motivo sarà sufficiente argomentare che la condizione per praticare l'aborto nei poliambulatori pubblici è quella che essi

abbiano i requisiti socio-sanitari per gli interventi e siano collegati ad ospedali di riferimento in caso di emergenze.

L'avverbio *legalmente*, invece, è di più complesso scioglimento e finisce per avere un carattere così importante dal punto di vista denotativo da non poter essere in ogni caso eliminato. Questo avverbiale di modo, infatti, indica uno statuto ontologico e giuridico che si verifica tra due persone. La donna che è affetta da vizio di mente può presentare la domanda di aborto in prima persona, oppure supportata dal suo tutore legale o da suo marito, purché esso non sia legalmente separato. Solo otto anni prima dell'uscita di questa legge, infatti, c'era stata la legge sul divorzio²⁵ che sanciva i limiti dell'interruzione dell'unione matrimoniale come epilogo di anni di separazione legale o di fatto. Dunque il

²⁵ Vd. Capitolo I.

marito, che qui fa eventualmente le veci del tutore in casi di infermità mentale, deve rispondere a dei determinati requisiti di legge per essere candidabile in questo ruolo. Sarà per questo motivo che la porzione di testo riscritta rimarrà praticamente identica, in termini di fedeltà, all'originale. Basterà specificare che

se la donna è legalmente interdetta, la richiesta di aborto può essere presentata da lei, dal suo tutore legale o da suo marito, purché non sia legalmente separato da lei.

Tra gli avverbi in *-mente* di derivazione comune, invece, si può fare un'ulteriore sottospecificazione, dividendo il gruppo in due coorti: quella degli avverbi modali propriamente detti e quella dei connettivi testuali.

Questi ultimi sono sempre delle formazioni deaggettivali con sfumatura modale, ma non hanno una vera funzione di complemento di modo o maniera. Piuttosto, essi servono a connettere varie parti del testo seguendo il metodo deduttivo. Nella *lingua giuridica*, infatti, quando ci si trova in presenza di un'asserzione tesa a regolamentare un comportamento sono sempre presenti ulteriori specificazioni per le singole casistiche. Nel testo in questione assumono questo ruolo avverbi come *concretamente* (art. 2 comma 1 punto a), *specialmente* (art. 5 comma 1), *rispettivamente* (art. 19 comma 5).

Se secondo Rovere (2010: 126) «il confine tra avverbi tecnici e avverbi di rilevanza giuridica è solo contestuale», è comunque interessante notare il ruolo di continuazione che gli avverbi connettivi testuali hanno, portando il lettore dal concetto universale espresso nella proposizione principale (quella delle disposizioni) al concetto particolare espresso nella subordinata, che si occupa delle specializzazioni.

Nessuno di questi avverbi, tuttavia, è stato riutilizzato in fase esplicativa. Nonostante ci siano fisiologicamente degli avverbi di modo nel parlato, e quindi nello scritto, con funzione comunicativa, di solito le specificazioni sono state sempre relegate all'interno di elenchi puntati per una maggiore esigenza di chiarezza.

Tutti gli altri avverbi in *-mente* propriamente detti sono, invece, ciò che si potrebbe definire avverbi polisemici, ovvero formazioni modali la cui semantica si adatta al contesto frasale in cui è inserita molto più facilmente che in altri casi. Sono gli avverbi che si potrebbero chiamare anche comuni, quelli che vengono usati e conosciuti da un bacino abbastanza ampio di popolazione a differenti livelli di scolarizzazione. Si dà qui un rapido conto di tutte le formazioni con queste caratteristiche: *direttamente* (art. 2 comma 1 punto c), *liberamente* (art. 2 comma 3), *immediatamente* (art. 5 comma 3, art. 7 comma 2),

adeguatamente (art. 8 comma 6), *necessariamente* (art. 9 comma 3), *personalmente* (art. 12 comma 1, art. 13 comma 1), *indipendentemente* (art. 12 comma 3).

La seconda modalità classificatoria adottata da Rovere (2010: 126) per gli avverbi è quella che prevede una gradualità dell'aspetto modale, inteso come «il grado di economia realizzato dall'avverbio rispetto alle sue alternative lessicali. Nel caso degli avverbi di maniera, si riconosce che nel confronto con *in modo/in maniera* + aggettivo, l'economia è ridotta in termini quantitativi, prescindendo cioè dalla opposizione qualitativa tra forma sintetica e forma analitica, ma sufficiente per ravvisarvi l'azione del principio stesso».

Secondo questa classificazione si dovrebbero dividere gli avverbi tra quelli parafrasabili con la forma analitica e quelli per i quali la parafrasi è cacofonica o comunque ha bassi tratti di naturalezza nell'italiano dell'uso. In realtà questa distinzione è poco produttiva, nel senso che non è funzionale tentare sempre di parafrasare un avverbio con la sua forma analitica. La ricchezza e la complessità poliedrica di un deaggettivale come l'avverbio di modo sta proprio nel riuscire a comprimere in un solo vocabolo una sfumatura di significato che, sottende anche altri possibili sbocchi semantici. Un avverbio di modo o maniera, infatti, può anche contenere, in determinati usi contestuali, delle sfumature limitative (con il senso di *limitatamente a* questa situazione, questo comportamento, queste circostanze). Non esistono i presupposti, dunque, per seguire Rovere tentando un'applicazione pratica di questo secondo metodo di computazione.

6. Il valore grammaticale di *comunque*

La diatriba circa la categorizzazione di *comunque* è molto antica nello studio della lingua italiana, e pone le sue radici nella vaghezza semantica di questo componente e nell'impossibilità di catalogarlo definitivamente come un avverbio, oppure come una congiunzione. Lo statuto intermedio di *congiunzione avverbiale*, che viene perlopiù accettato anche nelle grammatiche di riferimento per le scuole primarie e secondarie di primo grado, è registrato anche da alcuni importanti vocabolari della lingua italiana. Il De Mauro (2000), ad esempio, dà immediatamente entrambe le possibilità definendo

comunque come *avv.,cong*²⁶, che può essere usato in maniera ellittica con valore conclusivo-esplicativo, oppure con valore avversativo assimilabile a *tuttavia*. Se seguito da verbo al congiuntivo, secondo De Mauro, ha valore pieno di congiunzione.

Il DISC Sabatini-Coletti (2006) è dello stesso parere, dando l'identica definizione di De Mauro. Secondo Sabatini-Coletti, tuttavia, il verbo al congiuntivo unito al *comunque* dà vita ad una proposizione concessivo-modale. Se presentato all'inizio della frase con specifica funzione di congiunzione testuale, invece, ha valore avversativo-limitativo rispetto a quanto detto nella frase precedente.

Di fazione opposta Devoto-Oli (2014), che dà spazio primariamente alla funzione di congiunzione, sia con valore concessivo che con valore avversativo, e solo in seconda battuta a quella di avverbio: le due funzioni sono comunque presentate insieme, con la definizione *cong. e avv.*

Zingarelli (2016), infine, separa nettamente i due valori riferendo a quello avverbiale il solo significato iterativo di *in ogni caso, in ogni modo*, ed accorpando nel valore di congiunzione testuale le sfumature modale-concessiva e avversativa.

Ad uscire dall'impasse aiutano le parole di Proietti (2000: 181), secondo cui «dalle strette in cui si sono trovati tanti definatori si esce solo introducendo, per *comunque* come per molti altri connettivi, la distinzione tra “dimensione frasale” (comunemente detta grammaticale) e “dimensione testuale della lingua. Mentre nella “dimensione frasale” le congiunzioni collegano due predicati, e quindi due frasi propriamente dette [...], nella “dimensione testuale” gli stessi elementi [...] collegano tra loro entità testuali di qualsiasi forma ed estensione [...] e spesso anche un'entità testuale a quanto è semplicemente sottinteso in precedenza».

Per questo motivo, secondo il punto di vista di Sabatini (1997: 127), visto che «per alcuni elementi [...] la funzione prevalente è ormai quella testuale [...], sarà preferibile attribuirli direttamente a una sottoclasse di congiunzioni da definire specificamente congiunzioni testuali».

Nel testo normativo 194/78 il *comunque* è presente in quattro occorrenze, che sono state diversamente reinterperate in fase di proposta di un testo alternativo ed esplicativo. Ciò è accaduto perché nell'italiano dell'uso questa congiunzione avverbiale ha quasi sempre la sfumatura avversativa, che è quella dominata dal maggior numero di fasce della

²⁶ Rispettivamente *avverbio* e *congiunzione*.

popolazione. Usarla in altre forme può rendere poco chiara la proposizione, o quantomeno rallentarne la lettura.

All'art. 13 comma 3, ad esempio, si parla della possibilità per le donne mentalmente inferme di presentare comunque domanda di aborto:

il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso

In questo comma il *comunque* ha quasi sicuramente un valore concessivo con sfumatura limitativa, legato per lo più alla dichiarazione d'infermità mentale avvenuta nei due commi precedenti.

Da un lato, infatti, alla donna inferma di mente non è affatto negata la possibilità di voler ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, dunque bisogna che il medico valuti il suo atteggiamento assunto dopo aver appreso della gravidanza e nei giorni che precedono il rilascio della documentazione d'aborto. In questo senso si è in presenza della sfumatura limitativa (intesa come *limitatamente a questo evento*).

Dall'altro lato, però, c'è anche un forte valore concessivo, inteso come la possibilità che viene data alla donna di dimostrare di avere un atteggiamento tutto sommato equilibrato e lucido nelle proprie decisioni nei giorni che precedono la produzione della documentazione, nonostante la sua certificata infermità di mente. In questa dinamica il *comunque* è più una congiunzione avverbiale avversativa che un avverbio puro. Durante la riscrittura testuale esplicativa questa congiunzione è stata eliminata senza paura perché la sua utilità in un testo di quel genere è pressoché nulla. È stato proposto un elenco puntato nel quale si spiegano gli elementi che vengono vagliati dal medico nella sua presentazione di una relazione al giudice tutelare. È stato semplicemente dedicato un punto dell'elenco al generico *atteggiamento della donna*.

Opposto è ciò che accade all'art. 14 comma 1, dove si legge

il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

Qui non si avverte nessuna contraddizione con la frase precedente, tanto più che il *comunque* è inserito in una subordinata di primo grado relativa dipendente da *procedimenti abortivi*. Per questo il valore di *comunque* è più simile a quello di un avverbio di tempo figurato con sfumatura limitativa, che si potrebbe parafrasare con *in tutti i casi, in ogni caso* ma contemporaneamente solo in quei casi (cioè in quelli in cui la donna decide effettivamente di abortire): ecco spiegata la tendenza alla limitazione.

Nel testo riscritto è stato sintetizzato in una frase a sé stante che ha eliminato l'esigenza di connettere la proposizione a qualche elemento frasale della precedente:

tutti i procedimenti per abortire vanno fatti nel massimo rispetto della dignità della donna.

Negli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 si ha, infine, la stessa valenza di *comunque*. Nel primo articolo si legge:

se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o **comunque** senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Nel secondo, in modo simile, si legge:

chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o **comunque** divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Il valore avverbiale di *comunque*, in queste situazioni, assume una certa sfumatura relativo-completiva che correla con un elemento della frase precedente, dando vita nuovamente ad un ibrido tra avverbio e congiunzione. Qui il *comunque* è dipendente da un elemento della proposizione precedente in entrambi i casi²⁷, e questa dipendenza permette di creare un'ulteriore proposizione volta a specificare un particolare atteggiamento o

²⁷ Nel primo caso correla con *l'accertamento medico* e in un certo modo dipende da esso; nel secondo caso con *l'identità*.

situazione. Per questo motivo si ammanta anche di una sfumatura completa.

Sintassi

La sintassi di questo testo è estremamente piana sotto alcuni aspetti e molto contorta sotto altri.

La lingua usata deve molto alle cristallizzazioni del burocratese imperante, ma il testo di legge si colloca entro un preciso clima psicologico e sociale di rinnovamento. Il testo normativo risente molto di un tentativo di rottura con i vecchi schemi della società conservatrice, anche in materia di lingua. La prosa è nettamente più snella rispetto alla legge sul divorzio, scritta “solo” otto anni prima, ma che in questo caso sembrano diversi decenni. Questo non significa, ovviamente, che la legge sia chiara in tutte le sue parti o del tutto priva dei connotati tipici della *lingua giuridica L'ornatus* del testo, tuttavia, è molto più immediato e scandito in diverse parti, e si fa un ampio ricorso alla tecnica dell'elenco.

L'immediatezza e il tentativo di essere, ove possibile, incisivi in una tematica delicata si scontra con alcune esigenze di costruzione tanto del testo quanto del periodo che oggi sembrano anacronistiche e poco orientate verso il lettore, specialmente verso quello che non possiede elevati gradi d'istruzione. Tra queste tendenze ci sono la subordinazione partecipiale, la ripetitività delle formule e le subordinate ipotetiche con congiuntivo: questi sono solo alcuni dei *loci critici* che meritano un'analisi e un tentativo di riduzione all'essenziale. L'esigenza è quella di provvedere alla creazione di un testo più snello e più semplice da comprendere nei suoi sommi capi per chi si avvicina per la prima volta a questa normativa.

1. La costruzione del periodo

Come già ampiamente discusso nel capitolo riguardante la legge sul divorzio, il testo legislativo 194/78 presenta alcune lacune di forte stereotipizzazione, imputabile probabilmente alla fortuna di una certa espressione che viene ripetuta in più punti per non rischiare di avventurarsi sul terreno della sinonimia. Questo atteggiamento spiana la strada all'incomprensibilità dal momento che viene adottata questa costruzione del periodo unitamente al meccanismo della frase unica²⁸.

Si prenda per esempio l'art. 5 comma 1:

il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare **con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito**, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza [...].

Per comprendere quali siano le criticità di questo periodo è meglio compiere un'analisi accurata di tutte le proposizioni che lo compongono.

La proposizione principale è costituita da due soggetti agenti, *il consultorio e la struttura socio-sanitaria* che compiono un'azione (*hanno il compito in ogni caso*). Essa è seguita da due subordinate oggettive implicite di primo grado tra loro coordinate, ovvero

di esaminare con la donna e con il padre del concepito le possibili soluzioni dei problemi proposti

e

di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione di gravidanza.

²⁸ Vd cap. I.

La principale è separata dalla prima parte della subordinata oggettiva (a sua volta separata in due parti) da altre due proposizioni. La prima è una subordinata di primo grado implicita aggiuntiva costruita con verbo servile:

oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici;

la seconda, invece, è una subordinata di primo grado temporale figurata esplicita con valore concessivo-generalizzante. Essa, come spesso accade, è costruita con il congiuntivo:

[...] specialmente **quando** la richiesta di interruzione della gravidanza **sia motivata** dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante[...].

Il valore concessivo-generalizzante del *quando* si esplica nel senso che esso potrebbe essere tradotto con la perifrasi *in tutti i casi in cui*, assumendo quindi una sfumatura limitativa simile a quella che avrà il *ove* nella subordinata successiva. Solo ed esclusivamente in quei casi, infatti, è la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza motivandola con le ragioni di cui sopra.

Si hanno, poi, altre due subordinate concatenate tra loro. La prima è una subordinata limitativa²⁹ di primo grado con congiuntivo, ovvero

ove la donna lo consenta.

La seconda è una subordinata modale implicita di secondo grado con costruzione nominale, quindi priva di verbo espresso:

nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito.

Se il verbo fosse stato espresso sarebbe stato un gerundio (*rispettando*).

²⁹ L'interpretazione del valore di questa proposizione è in dubbio, perché *ove* è generalmente accettato come sinonimo di *qualora*, *se*, dunque di particelle che introducono la proposizione ipotetica. Il valore ipotetico può essere generalmente accettato, anche se secondo chi scrive in questo caso è più corretto attribuire alla proposizione la sfumatura limitativa. Si sta infatti parlando di interventi da parte dei consultori e delle strutture socio-sanitarie che sono comunque subordinati al volere della donna e si applicano solo nei casi di donne che richiedano e consentano la disamina delle varie opzioni da vagliare, eventualmente da fare al cospetto anche del padre del feto. Per questo motivo, trattandosi di misure che vengono applicate in alcuni casi ma non in altri, è preferibile attribuire a quell'*ove* + congiuntivo un valore limitativo.

*

La frase precedentemente analizzata si ripete praticamente identica al comma successivo dello stesso articolo, ma presenta alcune criticità e ripetizioni ridondanti che rallentano la lettura e non facilitano la comprensione. La più macroscopica area problematica è quella che prevede la ripetizione della formula *padre del concepito*.

Nella prima occorrenza, infatti, l'espressione viene presentata *ex abrupto* senza alcuna altra specificazione, permettendo a chi legge di dare per scontate le informazioni riguardo al rapporto che lega questa persona alla madre del concepito. Poco dopo, però, si fa riferimento ad una figura maschile come alla *persona indicata come padre del concepito*. Senza voler entrare in alcun merito di bioetica, quest'utilizzo asimmetrico crea un parallelismo imperfetto che potrebbe confondere in fase di lettura chi non è avvezzo a forme colte di lingua. La formula non è comunque difficile e può essere mantenuta in un testo esplicativo perché largamente comprensibile: basterà eliminare la ripetizione ridondante scrivendo semplicemente che

tutte le pratiche vanno svolte nel rispetto della dignità e della salute della donna e dell'embrione, e nel rispetto della riservatezza della donna e della persona indicata come padre biologico del concepito.

2. La difficoltà degli elenchi in riga e la presenza di elenchi puntati

Questo testo legislativo è pieno di elenchi in riga, cioè di sequenze di elementi uniti per giustapposizione senza alcun altro segno di interpunzione che non siano le virgole. La pratica dell'elencazione non è molto frequentata nella *lingua giuridica*, infatti sorprende questa tendenza alla sintassi nominale del testo di legge 194.

Gli ambiti nel quale viene più usata sono, però, quelli strettamente medici o sociali, ovvero quelli che indicano i motivi per ricorrere all'aborto (art. 5 comma 1) o le circostanze nelle quali non è possibile richiedere un parere da parte dei genitori o dei tutori legali della donna minorenni (art. 12 comma 2).

Tutto ciò che nel testo originale era presente come elenco in riga è stato trasposto in un elenco puntato.

L'esempio è valido per l'art. 5 comma 1, che recita:

il consultorio e la struttura socio-sanitaria [...] hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata **dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari** sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, **le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.**

Nel testo comunicativo si sono separati i due elenchi per creare meno confusione ed eliminare l'elevato numero di subordinate presenti in questo periodo. Il risultato è che la prima parte viene trasformata in un elenco sintetico di motivi che possono spingere all'interruzione volontaria di gravidanza, ovvero

- rischio di alterazioni di natura psico-fisica per la mamma;
- condizioni economiche sfavorevoli;
- condizioni sociali e familiari avverse alla nascita di un bambino;
- circostanze del concepimento;
- rischio di anomalie o malformazioni nel concepito

La seconda parte, invece, viene anteposta nel paragrafo che spiega il ruolo dei consultori e delle strutture socio-sanitarie che assistono la donna durante l'aborto e che hanno il compito di

- informare la donna su tutti i suoi diritti sanitari e legali relativi alla gravidanza;
- tutelare eventuali gravidanze a rischio per le donne lavoratrici ed aiutarle nel vedere rispettati i propri diritti sul luogo di lavoro;
- far superare alla donna le criticità o le cause che potrebbero portarla a voler abortire;
- aiutandola con ogni mezzo sia durante la gravidanza che durante e dopo il parto.

Anche l'art. 12 comma 2 viene trasformato grazie all'aiuto di un elenco. Si tratta del comma che recita che

se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, **quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi**, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

Nel testo esplicativo si legge invece che

Se ci sono seri motivi per pensare che:

- la salute della donna sia in pericolo;
- sentire i tutori sia sconsigliabile;
- i tutori della donna potrebbero esprimere pareri discordanti o rifiutare l'assenso all'aborto;

i consultori sono obbligati a sentire il giudice tutelare, che in un massimo di 5 giorni dà il proprio responso ed eventualmente dà il permesso di procedere con l'aborto per la donna minorenne.

2.1 Perché i punti e non i numeri

È opportuno, a questo punto, fare una piccola digressione sul concetto di elenco e sul ruolo che esso ha nella *lingua giuridica* anche in rapporto alle altre lingue speciali. In questo testo di legge ce ne sono sicuramente più che in altri, ma in generale l'elenco ha sempre avuto un ruolo piuttosto ambiguo.

Secondo Mortara Garavelli (2001: cap I), infatti, la giurisprudenza è sempre impegnata alla puntigliosa catalogazione di quello che vuole dire in rigidi schemi che hanno la forma di una matricola o di un mobile componibile. All'interno di una stanza, infatti, se si compongono le quattro assi che delimitano il perimetro del mobile, è possibile all'interno di quella cornice continuare a suddividere "all'infinito", ricavando spazi, ripiani, mensole e via scorrendo. Gli elenchi, dunque, suppliscono in un certo modo alla

caotica disinformazione portata dalla frase unica, ma il risultato non è così semplice ed immediato.

Tanto per iniziare, gli elenchi sono quasi sempre imperfetti, perché catalogano una serie di comportamenti e circostanze che poi vengono comunque ulteriormente approfondite in altri commi che hanno la struttura della frase unica, facendo perdere di senso l'elenco. In seconda battuta, gli elenchi non sono quasi mai simmetrici. In alcuni articoli dove si esplicano, ad esempio, in positivo alcuni comportamenti da tenere da parte di certi attori dell'azione regolamentata dalla legge, viene fatto un uso di un elenco che poi non viene ripreso quando ci sono i contraltari in negativo in un articolo successivo. Anche all'interno dello stesso articolo, addirittura degli stessi commi, possono figurare alcune informazioni, selezionate con criteri randomici, sotto forma di elenco puntato o numerato, e altre sotto forma di frase unica.

L'oscurità della materia, dunque, è imputabile anche a questo continuo cambiamento di registro, a questa imprevedibile altalena comunicativa all'interno della stessa variante diafasica. Il cittadino poco scolarizzato che anche si voglia impegnare a comprendere cosa dice il testo normativo è fortemente osteggiato dalla presenza di elenchi che sembrano chiarire e invece confondono, anche perché spesso i vari punti dell'elencazione sono tutto fuorché sintetici e chiari, e anzi contengono al loro interno altrettante frasi uniche.

Nei testi comunicativi che si cerca di affiancare ai testi, invece, si fa quasi un abuso degli elenchi puntati, con quasi totale assenza degli elenchi numerati. La sfumatura di diversità tra i numeri e i punti, che potrebbe sembrare minimale, in realtà esiste per un preciso ordine morale di chi scrive di tendere all'equità. Se tutto quello che viene detto dalla legge è importante, e quindi già tentare un'opera di sintesi esplicativa è un compito arduo ed estremamente esposto alle critiche, bisogna dunque tenere fede a questo concetto e mirare ad una perfetta parità. Non esiste un concetto numero uno e un concetto numero dieci, esistono alcuni concetti raggruppati per aree tematiche che sono presentati sotto forma di elenco per facilitare la lettura, ma nessuno è più importante degli altri. Dunque i punti segnalano una progressione logica ma non cronologica, permettono di spaziare nel testo con più facilità e permettono a chi non è avvezzo alla *lingua giuridica* di avere un ordine mentale che però non sia fisso e non obblighi all'uniformità del pensiero.

3. Le diverse funzioni del *si*

Anche nel caso del testo di legge sull'aborto è importante analizzare l'uso delle forme passive e riflessive con la particella *si*.

Questo testo normativo, come già detto, ha una forte compromissione con la *lingua medica*, o meglio con il linguaggio nel senso stretto del termine, inteso come utilizzo del lessico, ma anche con qualche stilema sintattico di quella lingua speciale. Il più comune è, come già analizzato nel testo di legge sul divorzio, proprio la sparizione del soggetto agente per una totale imparzialità dei fatti ed una conseguente impossibilità di attribuzione di responsabilità. Per questo motivo una legge del genere, sviluppata e approvata in anni in cui le lotte e le rivendicazioni in materia erano accesissime, ha prudentemente teso alla più totale asetticità.

Il *si*, però, non ha soltanto esigenza di spersonalizzazione e deagentivizzazione delle azioni, ma anche di riflessività. Molto spesso viene usato per descrivere azioni che la donna o che altri organi (come ad esempio *i consultori* nell'art. 2 comma 2) compiono in totale autonomia di giudizio rispetto ad un'autorità statale centrale. Bisogna, dunque, analizzare i diversi usi del *si* all'interno del testo e vedere quali di essi sono stati mantenuti e quali modificati nel testo con funzione comunicativa.

Nel testo comunicativo, generalmente, le forme riflessive tendono ad essere mantenute per via dello statuto ontologico del verbo che impone la forma media, mentre i *si* di tipo deagentivizzante vengono di solito cambiati.

Il *si* è enclitico in pochi casi, laddove nella maggior parte delle occorrenze si trova prima della forma verbale espressa alla terza persona singolare.

Per quanto riguarda le forme enclitiche, esse si dividono ulteriormente in forme enclitiche riflessive e forme enclitiche passivanti.

Le forme riflessive sono presenti, ad esempio, all'art 2 comma 2, dove si legge che

i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono **avvalersi**, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.

In questo caso, nella fase di riscrittura si è preferito cambiare la forma medio-passiva con un infinito attivo:

i consultori possono usufruire di forme di assistenza da parte delle famiglie delle pazienti e da parte di associazioni di volontariato.

All' art 5 commi 4 e 5 si ha la stessa forma di riflessività, ad indagare un'azione effettuata dal soggetto agente e che ricade direttamente su di esso. Si legge dunque che

la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza

e che

trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma.

Nel primo caso, il comma 4 fa riferimento a donne per le quali viene decretato il carattere di urgenza dell'intervento. Per questo motivo nella forma semplificata di testo la frase viene completamente modificata, utilizzando la formula

se le necessità di abortire si rivelano urgenti dopo le visite mediche, il medico è obbligato a compilare un certificato d'urgenza della quale la donna **si può servire** per effettuare subito l'intervento.

In questo modo rimane la forma con il *si* ma si evita la ripetizione, e la particella passa davanti alla forma verbale uscendo dalla sua posizione enclitica.

Nel secondo caso, invece, si parla di casi senza carattere urgente, e la forma viene lasciata pressoché identica:

se dopo una settimana di attesa la convinzione [di abortire, NdA] è ancora ferma, la donna può **presentarsi** per ottenere l'intervento.

All'art. 7 comma 2 si legge che

il medico può **avvalersi** della collaborazione di specialisti

laddove ravvisi la necessità di studiare meglio la situazione patologica della donna che si rivolge a lui per praticare l'interruzione volontaria di gravidanza.

Nella riscrittura questa parte può essere omessa senza preoccuparsi di dover trovare una collocazione al *-si*. Si può dunque semplificare tutto con un sintetico

se la donna **si rivolge** al suo medico di fiducia, questi deve svolgere accertamenti medici prima di dare il via libera all'aborto.

All'art 8 comma 5 vi è l'ultimo utilizzo di *-si* come enclitica di forma riflessiva nell'espressione

le case di cura potranno scegliere il criterio al quale **attenersi**, fra i due sopra fissati.

In questo articolo si fa riferimento ai criteri e alle modalità di regolamento per le case di cura private che offrono la possibilità di abortire, al loro statuto e a tutte le procedure burocratiche che esse devono seguire per essere ritenute in regola. In fase di testo esplicativo queste informazioni possono essere considerate accessorie. Viene, dunque, eliminata del tutto la parte dei dettagli tecnici e amministrativi, lasciando solo spazio alla dicitura

i medici del servizio ostetrico-ginecologico possono effettuare aborti sia in strutture pubbliche che in case di cura private, regolamentate dal Ministero della salute secondo precisi criteri.

Bisogna ora, per contro, analizzare le forme di *-si* enclitico con valore deagentivizzante.

All'art. 3 comma 1, per esempio, si legge dello stanziamento dei fondi annui per i consultori familiari da parte del Ministero del tesoro. A parte l'anacronismo dei *50.000.000.000 di lire* di cui si è già trattato nella § dedicata agli aggettivi numerali, in questo comma si legge che i fondi sono

da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Qui la forma passiva è inserita in una perifrastica di eredità latina con valore modale di dovere. Nel testo comunicativo la frase viene stravolta anche per dare un aiuto alla modernizzazione e alla comprensione del testo. Si può dunque riscrivere usando la forma attiva e rendendo il *Ministero del tesoro* il soggetto agente della frase:

nelle previsioni di bilancio annuali il Ministero del tesoro **stanzia** una cifra **da ripartire** tra i vari consultori familiari e tra le strutture che praticano l'aborto legale.

È interessante notare come in questa prospettiva riscritta rimanga comunque l'infinitiva con valore modale *da ripartire*, ma che essa perda il valore perifrastico passivo latino che aveva nel testo originale.

Infine, all'art 7 comma 1 si ha ancora una forma perifrastica di tipo impersonale con l'infinito riflessivo retto dal modale *dovere*, che elimina il soggetto agente dell'azione. Il comma recita che

i processi patologici [...]vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve **praticarsi** l'intervento.

Anche in questo caso, come avvenuto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esigenza di sintesi e di brevità gioca un ruolo fondamentale nella scelta gerarchica di cosa inserire e cosa eliminare dal testo esplicativo.

4. La mancanza dell'elisione

La mancanza di articoli determinativi elisi di fronte ai sostantivi ai quali si riferiscono non è stato un vero e proprio *leitmotiv* nel corso di questo studio, né ha causato sostanziali modifiche delle quali vale la pena approfondire la natura per quanto riguarda la stesura del testo comunicativo.

Tuttavia è un fenomeno diffuso in questo testo di legge, dunque sintomatico: esso può essere fatto rientrare nella tendenza della *lingua giuridica* all'aulicità e alla voluta distanza dal parlato quotidiano. In ogni caso, in questo testo di legge vengono elisi soltanto gli articoli o le preposizioni articolate che si trovano davanti a sostantivi iniziati per la stessa vocale.

Un'unica eccezione si verifica all'art. 9 comma 1, dove si legge *dello ospedale* che rimane invariato nonostante la contiguità delle due vocali velari.

In tutti gli altri casi di mancanza di elisione la tendenza sembra essere precisamente quella dell'ipercorrettismo per cui si elide soltanto l'articolo che termina per vocale identica a quella con cui inizia il sostantivo seguente, mentre in tutti gli altri casi si può lasciare la forma completa (cfr. Trifone, Palermo 2000: 31-32). Questo si scontra con le tendenze della lingua dell'uso, poiché quasi tutta la popolazione, anche quella che è rimasta ai gradi più bassi di scolarizzazione, non percepisce come naturali le forme non elise di articolo. Si leggono dunque nel testo forme come *lo aborto* (art. 1 comma 3), *allo ente locale* (art. 2 comma 1 punto c) e *lo assenso* (art. 12 comma 2).

5. Le reggenze preposizionali

Anche nel testo 194/1978 si fa un uso diverso delle reggenze preposizionali, uso che serve indagare per mantenere il *fil rouge* dell'esigenza di comprensibilità che a volte la *lingua giuridica* non soddisfa. Riscrivere un testo per crearne uno alternativo che sia semplice ed accessibile a tutti, infatti, significa anche ridisegnare rapporti cristallizzati che alcuni sintagmi hanno assunto nel tempo, mettendo in discussione alcuni stilemi tipici della lingua speciale alla quale si fa riferimento. Uno dei più tipici è proprio la reggenza preposizionale sfalsata rispetto all'uso comune, o quanto meno non coerente con il contesto.

Il primo uso preposizionale diverso dalla norma che si nota è proprio nel titolo, dove si legge

norme **per** la tutela sociale della maternità e **sull'**interruzione volontaria di gravidanza.

Questo squilibrio suona poco naturale, tanto più che la preposizione semplice *per* e quella articolata *sull'* reggono due complementi totalmente diversi: il primo è un complemento di vantaggio, mentre il secondo è un complemento di argomento. Nemmeno le derivazioni latine aiutano a comprendere questa scelta, anzi avvalorano la tesi della

diversa reggenza preposizionale³⁰. Per quanto riguarda la riscrittura, la questione del titolo è un po' annosa, perché difficilmente si dà al testo un titolo a sé stante.

Nella creazione di un database, infatti, i testi comunicativi precedono l'accesso al testo integrale di legge, ma sono registrati sotto un titolo onnicomprensivo che possa indicare allo stesso tempo il testo originale e quello semplificato. La schermata che si apre, con il testo comunicativo che appare, non ha un vero e proprio titolo, tranne che un accenno a cosa si sta sintetizzando: viene però usata la nomenclatura numerica, quindi si leggerà

sintesi di: legge 22 maggio 1978/194

eliminando alla radice il problema di dover cambiare il titolo.

All'interno del testo, invece, le diverse reggenze preposizionali possono essere motivo di difficoltà di lettura, e devono quindi essere prese in esame per cercare di dare loro una veste più adatta allo scopo del nuovo testo e ai suoi destinatari.

All'art. 17 comma 1, per esempio, si legge che

chiunque cagiona ad una donna **per colpa** l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

In questo caso il complemento di modo retto dalla preposizione *per* è perfettamente legittimo in italiano, ma suona poco naturale alle fasce meno scolarizzate di popolazione, che difficilmente conoscono le diverse sfumature dei complementi indiretti della grammatica italiana. Chi è poco avvezzo a forme colte di scrittura impiega più tempo a decifrare questa proposizione anche perché si aspetta che l'espressione *per colpa* sia seguita poi da un complemento di specificazione formato da *di* + sostantivo. Chi unisce il sintagma *per colpa* al complemento oggetto seguente *l'interruzione* è costretto poi a rianalizzare la frase con altre strategie sintattiche.

Un aggettivo come *colposo*, invece, fa parte del lessico mentale di larghe fasce della popolazione anche grazie all'estrema diffusione, all'interno dei media, di programmazione specifica sulla cronaca nera. Sarà allora questa la versione scelta in un testo comunicativo per avvicinare la lingua al cittadino, facendo uso ancora una volta di un elenco puntato che raggruppi tutti i tipi di pena a cui può andare incontro chi cagiona alla

³⁰ In latino il complemento di vantaggio si esprime con il dativo semplice oppure con *pro* + ablativo, mentre il complemento di argomento si esprime con *de* + ablativo.

donna l'aborto, il parto prematuro, la morte del feto o della madre stessa o altri tipi di lesione:

è condannato ad una pena detentiva chi:

- provoca l'**aborto colposo** in una donna (da 3 mesi a 2 anni di carcere) [...].

Agli artt. 18 comma 4 e 19 comma 5 torna a far parlare di sé il comparativo di minoranza *minore degli anni diciotto*. A parte l'inversione tra sostantivo e aggettivo numerale, di cui si è già parlato nella § specifica sugli aggettivi, la reggenza preposizionale forza le strutture di quello che sembra naturale nella lingua italiana: a che pro, infatti, usare una preposizione articolata in luogo della preposizione semplice *di*?

Nel testo comunicativo questo problema non ha motivo di esistere, perché il solo cambiamento dell'ordine dei costituenti nel sintagma N + A, che diventa A + N, impone da sé l'uso della preposizione semplice o la semplificazione del comparativo usando l'attributo *minorenne*.

6. Le subordinate con congiuntivo

La particolarità di questo testo di legge sta in una scelta stilistica diffusa in molti articoli, ovvero quella di abbinare la congiunzione *quando* all'uso del congiuntivo presente. Il *quando*, di norma, può essere un avverbio di tempo oppure una congiunzione che dà il segnale di inizio di una proposizione subordinata temporale esplicita. In tutti questi casi viene usato con l'indicativo.

Una particolare subordinata, invece, è la subordinata condizionale, che secondo Trifone, Palermo (2014: 280) «esprime la condizione necessaria per l'avverarsi di quanto è affermato nella reggente»: essa è la protasi del periodo ipotetico del II tipo, quello della possibilità.

All'art. 2 punto c) si legge che

[i consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza] quando la gravidanza o la maternità **creino** problemi per risolvere i quali **risultino** inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a).

Il congiuntivo viene qui scelto anche per la subordinata finale, compiendo una forzatura sulle strutture dell'italiano corrente, che in quel contesto avrebbe preferito il condizionale *risulterebbero* per completare il periodo ipotetico con la mancante apodosi.

In fase di riscrittura testuale si può proporre un elenco puntato molto più semplice di quello presente nel testo legislativo vero e proprio. Si sta qui parlando del ruolo dei consultori familiari, e si può semplicemente scrivere che essi assistono la donna in stato di gravidanza sotto varie forme, ed hanno, tra gli altri, il compito di

far superare alla donna le criticità o le cause che **potrebbero** portarla a voler abortire.

Si supera, così, il gap della subordinata con congiuntivo inserendo il modale *fare* seguito da un infinito, ma si mantiene il condizionale ipotetico per le decisioni sulle quali non si può fare nessuna previsione.

All'art. 4 si legge che

la donna che **accusi** circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica [...] si rivolge ad un consultorio pubblico.

Qui, anche se il congiuntivo vuole dare un valore, ancora una volta, ipotetico, è davvero difficile superare il gap tra il testo normativo ed un cittadino a bassa istruzione, che potrebbe sentirsi confuso dall'uso di un congiuntivo inaspettato. Inoltre, all'interno di questo comma è elencata tutta una serie di motivi per i quali la donna potrebbe voler interrompere la gravidanza. È meglio, dunque, stravolgere completamente l'ordine della frase, creando un elenco puntato dove accorpare tutte le motivazioni che possono spingere una donna all'aborto volontario, preceduto dalla frase introduttiva

le donne possono manifestare al consultorio, entro i primi 90 giorni di gravidanza, i motivi per i quali sono intenzionate ad interrompere la gestazione.

Analoga scelta di utilizzo del congiuntivo si può leggere all'art. 6 punto a), dove si trova scritto che

[l'interruzione volontaria di gravidanza, dopo i primi 90 giorni, può essere praticata:]

- a) quando la gravidanza o il parto **comportino** un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando **siano** accertati processi patologici [...] che **determinino** un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

È chiaro che si sta sempre parlando di condizioni eventuali, per le quali la cautela che può esprimere il congiuntivo non può essere garantita dall'indicativo: non è scontato, infatti, che tutte le donne in stato di gravidanza che rilevano patologie o malformazioni nel feto decidano *tout court* di abortire. È vero anche, però, che l'aura d'indeterminatezza lasciata da un congiuntivo avvertito come poco naturale non consente una lettura fluida da parte di chi non è avvezzo a queste procedure linguistiche formalizzate.

Ferma restando la dovuta cautela delle affermazioni che si fanno, è ovvio che rimane inalterato il libero arbitrio della donna nelle sue decisioni, e il ruolo dei medici e delle perizie nell'accertamento caso per caso di quale sia il limite di sopportazione oltre il quale questo equilibrio viene distrutto. Per questo motivo, in fase di testo esplicativo, si può usare ancora una volta un piccolo cappello introduttivo dell'argomento seguito da un elenco puntato con verbi all'indicativo:

Gli aborti dopo i 90 giorni dal concepimento possono essere praticati soltanto in due casi:

- quando la salute della donna è gravemente compromessa e la gestazione o il parto potrebbero esserle fatali;
- quando **vengono** riscontrate anomalie così marcate nel feto da minare la salute psicofisica della donna.

L'art. 7 illustra i procedimenti da seguire qualora sia necessario praticare un aborto dopo i 90 giorni di gestazione. Si leggono i sintagmi

i processi patologici che **configurino** i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico[...]

e

qualora l'interruzione della gravidanza **si renda** necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente [...]

Nel primo caso il congiuntivo si può eliminare , usando un periodo riassuntivo anche di informazioni che verranno fornite dopo, ovvero

se ci sono queste condizioni, i medici operano d'urgenza la donna cercando comunque di salvaguardare la vita del feto.

7. Le forme participiali come metodo prediletto di subordinazione relativa

L'uso del participio come forma di subordinazione per la proposizione relativa è una delle strategie più usate per coniugare l'esigenza di *brevitas* con la voglia di innalzare il registro linguistico. I participi presenti, infatti, sono certamente poco usati in italiano nella loro funzione originale: nell'ambito della *lingua giuridica* rientrano nella stereotipizzazione sintattica che predilige subordinate di tipo infinitivo rispetto a quelle di modo finito. Prendendo in prestito le parole di Mortara Garavelli (2001: 162) «il loro uso risponde alla tendenza alla riduzione sintattica; che è un tendere alla sintesi, appunto: sintesi strutturale, che non vuol dire eliminazione della prolissità su altri piani dell'espressione, e sul livello dell'organizzazione (o forma) del contenuto». Ancora una volta, appare come un paradosso il fatto che si possa tacciare di sintesi una lingua che è ben nota per la sua ripetizione ridondante di elementi e stilemi sempre uguali a sé stessi. Eppure la compressione subordinativa è tipica della *lingua giuridica*, che non ama esplicitare i verbi reggenti delle sue subordinate, quanto piuttosto usare la loro versione indefinita.

Ovviamente nella presente analisi verranno tralasciati tutti quei participi presenti che svolgono funzione sostantivale come *gestante*: in questi casi, anche se essi rappresentano forme più colte di lingua non rientrano nell'interesse rivolto alla subordinazione.

Agli artt. 2 comma 1 punto a e 5 comma 2 si leggono i seguenti brani:

i consultori familiari [...] assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei **spettanti** in base alla legislazione statale e regionale
[...]

e

quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi [...] la informa sui diritti
a lei **spettanti** e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso.

In entrambi i casi si preferisce la forma partecipiale rispetto alla forma esplicita *sui diritti che le spettano* o alla forma nominalizzata *sui suoi diritti*. Proprio quest'ultima viene usata nel testo comunicativo, preferendo una nominalizzazione per una conseguente semplicità del periodo. Per la prima parte, trovandosi all'interno di un elenco, si è preferito lasciare la forma di un elenco puntato. Si leggerà quindi

i consultori familiari hanno il compito di:

- informare la donna su tutti i **suoi diritti** sanitari e legali relativi alla gravidanza
[...]

e

- il consultorio o il medico di base, dopo gli accertamenti, informano la donna su tutti i **suoi diritti** e su tutti gli interventi sociali a cui può fare ricorso dopo la pratica di aborto.

Ancora all'art. 2 comma 1 punti a e c si legge

servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture **operanti**
nel territorio

e

attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture
sociali **operanti** nel territorio speciali interventi.

Qui è poco comprensibile l'uso della forma partecipiale come testimonianza di *brevitas*, perché la differenza tra *operanti* e *che operano* è davvero minima. Nel testo comunicativo sono stati comunque eliminati i participi presenti.

L'art. 5 presenta per due volte una subordinata con participio, ai commi 3 e 5:

quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato **attestante** l'urgenza;

se non viene riscontrato il caso di urgenza, [...] il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia [...] le rilascia copia di un documento [...] **attestante** lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.

Ancora una volta si è preferita la forma nominalizzata nel testo comunicativo, tramutando il primo participio in un semplice *certificato d'urgenza*, mentre il secondo è stato modificato nella forma:

se le necessità di abortire si rivelano urgenti dopo le visite mediche, il medico è obbligato a compilare un **certificato d'urgenza** della quale la donna si può servire per effettuare subito l'intervento;

se non ci sono necessità a carattere urgente, il medico rilascia comunque **un certificato che attesta la gravidanza** e il nulla osta a procedere con l'aborto, ma la donna deve aspettare 7 giorni.

Per ben sei volte all'interno del testo si trova il participio presente del verbo *esercitare* declinato sia al singolare che al plurale: *esercente, esercenti*.

Cinque di questi sei participi sono inseriti in espressioni cristallizzate che vengono ripetute sempre uguali e rappresentano una formula standardizzata per definire il personale collaterale a quello strettamente medico:

il personale sanitario ed **esercente** le attività/le arti ausiliarie.

Nel testo esplicativo ci si riferisce a queste figure come al *personale ausiliario*, anche se spesso il testo stesso non presenta l'esigenza di specificare la cooperazione tra ausiliari e medici di ruolo, quindi si omette direttamente la riscrittura di queste espressioni formulari ridondanti.

In un unico caso il participio ha un uso diverso: si tratta dell'art. 12 comma 2, in cui si parla di aborto da parte di una donna minorenni, in particolare di condizioni in cui

vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone **esercenti** la potestà o la tutela.

Qui si tratta di una vera e propria subordinata relativa implicita di I grado che può essere sciolta nel testo comunicativo con l'uso di un elenco puntato. Si può quindi proporre una struttura di questo tipo:

nel caso di una donna minorenni serve l'assenso di un genitore o di un tutore legale. Se ci sono seri motivi per pensare che: [...]

- sentire **i tutori** sia sconsigliabile;
- i tutori della donna potrebbero esprimere pareri discordanti o rifiutare l'assenso all'aborto.

Con questa struttura si elimina direttamente l'uso del participio e si fa ricorso al suo corrispettivo sostantivale *i tutori*.

Interessante il participio presente *riguardanti* che si trova all'art. 10 comma 2, poiché si parla di diritti delle donne che non possono accedere alla sanità per via mutualistica:

sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, **riguardanti** le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Nella riscrittura viene prediletta, ancora una volta, una forma nominale completamente diversa dall'originale, con un complemento di vantaggio:

per le donne senza diritto all'assistenza mutualistica tutti i costi sono a carico della regione di pertinenza.

Ancora un participio presente con funzione subordinativa relativa si trova all'art. 13 comma 3, dove si legge

il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione **contenente** ragguagli sulla domanda.

Per rendere più snella la periodizzazione si può scegliere di eliminare il participio presente usando la dicitura *una relazione*: è poi compito dell'elenco puntato spiegare i capisaldi contenutistici di questa relazione.

L'ultima forma di subordinazione participiale si vede all'art. 15 comma 2, dove si legge che

al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali **esistenti** nel territorio regionale.

Nella proposizione comunicativa di queste informazioni basta semplicemente spiegare quanto detto al comma precedente, ovvero che le università, in collaborazione con gli enti sanitari regionali e territoriali, si impegnano a promuovere corsi di formazione e aggiornamento su maternità responsabile, contraccezione e gravidanza.

8. Subordinate senza verbo

L'ultima modalità di subordinazione che vale la pena indagare è quella priva di verbo. Questo vale principalmente per le proposizioni relative restrittive con infinito, che inducono nel parlante un'interpretazione referenziale. Questo significa che la relativa è preceduta da un antecedente nella principale, ma che poi manca qualche elemento fondamentale: in questo caso manca il verbo della relativa stessa.

La tendenza è, ancora una volta, quella alla cristallizzazione di sintagmi ormai standardizzati, che rappresentano un repertorio non produttivo di formule usate dai legislatori e dai giuristi in modo sclerotizzato. In questo caso la necessità suprema è quella della referenza intratestuale ed eventualmente intertestuale. Di qui l'uso di costruzioni come *di cui alla presente legge, di cui all'art., di cui al comma, di cui alla lettera*.

Il richiamo contenutistico esce completamente dal novero del testo comunicativo, che non ha alcun bisogno né alcuna esigenza di mostrare al lettore quali sono i riferimenti all'interno o al di fuori del testo. Quando si appone un testo esplicativo ad uno integrale in un sistema computerizzato tutti i riferimenti intratestuali si perdono, mentre quelli intertestuali devono essere estrapolati dal testo e messi a corredo nel paratesto. In questo modo in fondo alla pagina sarà possibile visualizzare tutti gli articoli di altri codici (civile, penale, di procedura civile, di procedura penale, Costituzione italiana) a cui il testo

integrale fa in qualche modo riferimento, ma senza che quelle sigle appesantiscano una lettura pensata solo per una funzione di spiegazione contenutistica.

Cap. III

Legge 19 febbraio 2004, n° 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Lessico

1. Fecondazione assistita, procreazione assistita, fecondazione in vitro, inseminazione artificiale. La Babele delle denominazioni

Al volgere del nuovo millennio la legislazione italiana iniziò a cogliere le istanze di coloro che cercavano aiuto nella scienza per il concepimento di un figlio. Proprio sulla scorta di queste esigenze venne sviluppata ed approvata la legge sulla procreazione medicalmente assistita di cui ci si occupa in questa sezione di studio.

Fin da subito, tuttavia, l'opinione pubblica utilizzò una Babele di definizioni, a volte improprie, per denominare il complesso di attività socio-sanitarie che stanno alla base del concepimento assistito di un figlio: termini come *fecondazione assistita*, *procreazione assistita*, *fecondazione in vitro*, *inseminazione artificiale*, che designano pratiche e concetti diversi, vennero usati erroneamente come sinonimi. Gli effetti della confusione concettuale che ne è derivata sono vivi ancor oggi.

Il Devoto-Oli (2014) propone una definizione molto stringata di *procreazione*³¹, con una sotto-specificazione sulla *procreazione assistita* che rinvia in chiave sinonimica a

³¹ «*Procreazione*: generazione (con particolare riferimento all'importanza sociale e individuale delle funzioni relative)».

fecondazione (assistita). Le due procedure, insomma, vengono presentate come facce della stessa medaglia.

Ma non accade altrettanto se si esplora la definizione di *fecondazione*, in particolare di quella *assistita*³²: qui, al contrario, non si fa alcun riferimento ad una possibile sinonimia con *procreazione*. Sotto lo stesso lemma si possono trovare accenni anche alla *fecondazione in vitro*³³.

Il nodo concettuale, dunque, appare quindi impossibile da sciogliere: i termini sono davvero sinonimi?

Il Ministero della salute, però, nel suo sito, smentisce questa convinzione e spiega come la procreazione medicalmente assistita consista nell'«insieme di tutti quei trattamenti per la fertilità nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili (spermatozoi), vengono trattati al fine di determinare il processo riproduttivo³⁴».

Il Ministero sottolinea, anche, come ci siano diverse tecniche a differenti gradi di invasività, così riassumibili:

❖ Tecniche di I livello:

- Inseminazione Intrauterina semplice, consistente nel prelievo del seme maschile e nella sua «introduzione [...] nella cavità uterina contemporaneamente al monitoraggio dell'ovulazione della donna per favorire l'incontro spontaneo nel corpo femminile dei due gameti». Questa dinamica è quella che si può associare alla definizione di *fecondazione assistita*.

❖ Tecniche di II e III livello:

- FIVET (Fecondazione in vitro);
- ICSI (iniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo). È in tutto e per tutto simile alla FIVET, tranne che per la pratica di iniezione spermatica di un solo spermatozoo alla volta;

³² «*Fecondazione*: unione del gamete maschile con quello femminile, da cui ha origine un nuovo essere vivente; [...] *f. assistita o artificiale*: tecnica di fecondazione tramite prelievo e inoculazione strumentale del seme maschile usata in zootecnia e anche sulla donna; fecondazione realizzata in caso di impedimenti fisiologici nell'uomo o nella donna».

³³ Definita come «l'unione dell'oocito e dello spermatozoo al di fuori del corpo femminile; il procedimento consente la formazione dello zigote in provetta, e la sua crescita fino allo stadio in cui è pronto per essere impiantato nell'utero per il proseguimento della gravidanza».

³⁴ Informazioni consultabili al sito

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=113&area=Servizi_per_person_e_situazioni_speciali.

- GIFT (gamete intrafallopian transfer): tecnica che prevede l'inserimento, tramite un piccolo taglio nell'addome femminile, di gameti maschili e femminili nelle tube di Falloppio perché si compia la fecondazione già nel corpo della donna;
- Prelievi testicolari;
- Crioconservazione degli embrioni o dei gameti. È una tecnica proposta a pazienti oncologiche o con patologie che in un futuro ne potrebbero minare la fertilità.

Il complesso generale di tutte queste attività è sussumibile nell'etichetta generale di *procreazione medicalmente assistita*, insieme di operazioni che comprende i prelievi di materiale riproduttivo, la sua fecondazione con tecniche intra-uterine o extra-uterine, il suo eventuale impianto successivo nell'utero e lo sviluppo di una gravidanza.

La *fecondazione assistita* coincide soltanto con il primo livello di operazioni, quelle che puntano a favorire l'incontro tra gameti maschili e femminili da parte della scienza, quando quest'incontro non sia possibile per via naturale. La *fecondazione in vitro* fa invece parte della seconda tranche di operazioni, quelle a maggiore tasso di invasività.

C'è dunque, dunque, un'asimmetria tra l'uso tecnico, nell'ambito della medicina, dove viene salvaguardata la precisione denotativa e ogni termine ha un definito spettro semantico, che esclude la presenza di sinonimi, e l'uso comune, nel quale parte della precisione denotativa è andata persa e le diverse denominazioni vengono considerate come sinonimi, almeno parziali.

La lingua giuridica si è dimostrata, in questo testo di legge, assai rigorosa e ha utilizzato l'etichetta di *procreazione medicalmente assistita*. Nell'ambito di un testo comunicativo e volto ad intercettare le esigenze di tutta la popolazione, eterogenea dal punto di vista dell'istruzione, si può e si deve mantenere la definizione *procreazione assistita* per non cedere alla tentazione di anteporre la ricchezza sinonimica all'esattezza. L'avverbio *medicalmente*, invece, può essere anche saltuariamente omissso, non apportando alcun significativo aumento di consapevolezza nel lettore.

2. Sterilità e infertilità: la falsa sinonimia

La legge 19 febbraio 2004/40 si apre con la dichiarazione della possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita

al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla **sterilità** o dalla **infertilità umana**.

Ancora una volta, il lessico utilizzato nella legge e quello comune mostrano divergenze, in quanto la differenza tra *infertilità* e *sterilità* risulta opaca nel sentire comune.

Esplorando le definizioni del Devoto-Oli (2014) non ci sono sostanziali chiarimenti che possano discriminare i due termini: si fa solo riferimento ad un problema genere-specifico per quanto riguarda *infertilità*³⁵, lasciando a *sterilità*³⁶ il compito di fungere da voce semantica più ampia, in quanto riferibile a ognuno dei componenti della coppia.

Tuttavia, la consultazione di un dizionario medico come Corvi (1990) ribalta la prospettiva e costringe a riscrivere i rapporti tra le due terminologie.

Innanzitutto, si trova il lemma *infertilità maschile*, come ad indicare che la patologia che porta questo nome è sì genere-specifica, ma riguarda il maschio della specie umana, anziché la donna. La disfunzione è semplicemente etichettata come possibile «nel quadro di un ipogonadismo globale ma, nella gran parte dei casi, è presente in pazienti che non presentano segni clinici da deficienza di androgeni».

Sterilità è ancora voce generica, in quanto è definita come «incapacità di compimento della funzione riproduttiva». L'ulteriore precisazione genere-specifica permette di distinguere tra sterilità femminile di natura fisiologica o patologica, sterilità maschile e sterilità di coppia, che si verifica quando «pur essendo fertile ciascun componente della coppia, il loro rapporto è sterile». (Cfr. Corvi 1990).

Se ne deduce che i due termini non sono sinonimi, o almeno non completamente, e che nell'italiano dell'uso abbiano assunto valori inversi, dal punto di vista della specificità di genere, almeno a giudicare dalle indicazioni presenti nei vocabolari. Per questo motivo la legge tiene a specificare la differenziazione delle patologie, e altrettanto deve fare un

³⁵ Definita come «sterilità relativa della femmina: consente il concepimento ma non il normale evolversi della gestazione, che viene interrotta da un aborto spontaneo».

³⁶ La *sterilità* è l'«incapacità di fecondare o concepire individui in età normalmente feconda».

testo di tipo esplicativo, mantenendo inalterata la definizione. La possibilità che i cittadini a basso grado di scolarizzazione percepiscano questa formula come una ripetizione dello stesso concetto è elevata, ma è meglio non tradire il testo iniziale con interpretazioni che possono contenere un alto grado di fallacia.

3. I formanti colti a base greca

Nella legge 2004/40 si trovano molti formanti colti a base greca, che sono il retroterra culturale principale della lingua speciale della medicina. I formanti colti rientrano nel dominio delle neoformazioni della lingua speciale, ottenute per composizione tramite morfemi di origine latina o greca. Questi ultimi sono particolarmente comuni nella lingua della medicina, che si basa su un lessico a schiacciante maggioranza ellenica, mentre le lingue di altre scienze naturali come la botanica tendono a prediligere termini derivati dal latino.

La derivazione e la composizione con basi colte sono fenomeni che presentano alcuni vantaggi nelle lingue speciali, in questo caso in quella medica: da un lato, infatti, si possono formare potenzialmente infiniti nuovi morfemi con un numero relativamente limitato di costituenti. Dall'altro lato una formazione specifica per ogni patologia o operazione che si svolge sul paziente aumenta la capacità denotativa del significante: non solo il significante è legato al significato da un rapporto biunivoco e risulta, quindi, privo di sinonimia, ma il significato è anche facilmente prevedibile come formazione unica a partire dai significati delle singole componenti. Da ultimo, questa tendenza crea un microsistema coeso e coerente, riguardo al quale, una volta imparata la semantica di alcune componenti, è possibile ricostruire l'intero campo semantico di riferimento (Cortelazzo 1994: 11).

Un'ultima indagine da compiere sulla derivazione e composizione con formanti colti è quella dell'ordine. Se i costituenti derivano da una lingua come il greco (e i costituenti delle scienze moderne, che derivano per lo più dall'inglese, si comportano allo stesso modo) può essere sovente invertito l'ordine determinato-determinante. Una parola come *bioetica*, ad esempio, presenta il prefisso greco *bio-* e il sostantivo, ancora una volta

greco, *-etica*³⁷. Qui l'ordine è determinante-determinato, che contraddice quello che verrebbe comunemente usato in italiano, ovvero *etica della vita* o *regole di comportamento riguardo alla vita*.

La *lingua giuridica* fa tesoro di questa ricchezza terminologica della lingua della medicina e la trasporta *in toto* nel testo normativo.

Questo atteggiamento è un ostacolo quasi insormontabile per coloro i quali si avvicinano alla legge senza essere sufficientemente colti o semplicemente senza avere dimestichezza con i derivati greci. Alcuni termini come *gameti*, *crioconservazione* o *eterologo*, infatti, sono, o almeno erano, sconosciuti a larghe fette di popolazione.

Per quanto si possa supporre che proprio le discussioni che hanno accompagnato l'emaneazione di leggi sulla procreazione assistita abbiano contribuito a diffondere la conoscenza dei termini di questo ambito semantico, non si può essere certi che essi siano noti, e ancor meno familiari, anche ai parlanti con medio-basso tasso di scolarità.

Non esiste una vera alternativa lessicale che permettesse al cittadino di comprendere fino in fondo la legge con parole che non fossero quelle strettamente mediche: da un lato questo dipende dal fatto che non si possono cambiare i termini legati a patologie o procedure mediche, proprio in virtù del loro stringente potere denotativo. Dall'altro lato questi cultismi non sono, però, neppure entrati nel lessico quotidiano e quindi non hanno neppure guadagnato un'ampia diffusione, che comporta il rischio di produrre significati approssimativi e non conformi agli originali valori semantici delle terminologie scientifiche, ma rende le parole familiari alle orecchie dei più.

A distanza di oltre un decennio, invece, vale la pena di riprendere il testo di legge e comprendere quali possano essere le lacune da colmare per il pubblico di scarsa istruzione, che magari ha acquisito una dimestichezza parziale con alcuni termini, ma li colloca in un contorno semantico approssimativo o addirittura sbagliato.

All'art. 2 comma 1, per esempio, si notano due tecnicismi creati con i formanti colti come *crioconservazione* e *gameti*. Si legge, infatti, che

³⁷ Sull'enciclopedia Treccani si legge che «l'etica in senso ampio può essere intesa come quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento umano politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l'etica va distinta sia dalla politica che dal diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive, e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate».

il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...] può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di **crioconservazione dei gameti** [...].

I due vocaboli tecnici sono diversi anche per natura, in quanto il primo è una composizione ibrida con prefisso greco e morfema italiano e il secondo è un calco dal greco.

In una prospettiva comunicativa di riscrittura testuale entrambi i sostantivi vanno cambiati, perché se c'è forse la possibilità che parte della popolazione conosca la parola *gameti*, è allo stesso tempo ragionevole credere che solo ridottissime percentuali di persone comprendano un cultismo come *crioconservazione*.

Nel testo comunicativo si è optato per la formula

nuove tecniche di **conservazione di ovuli e spermatozoi**.

La dimensione che interessa il cittadino che consulta la legge, infatti, è quella della conservazione, cioè la possibilità di mantenere medicalmente il proprio materiale riproduttivo in attesa di accedere alle tecniche di fecondazione assistita e di impianto embrionale nell'utero. La parte più strettamente tecnico-scientifica, ovvero quella che spiega come il materiale biologico venga conservato per evitarne il deperimento, è estranea al dominio del cittadino comune e può essere eliminata senza minare alla base il significato generale del sostantivo. In altre parole, in questo caso si è privilegiata la comprensibilità rispetto alla completezza.

Gameti, invece, è di più problematica sostituzione. Il termine, infatti, indica le cellule prive di una metà cromosomica, destinate poi ad unirsi per creare una nuova cellula con il giusto numero di cromosomi e iniziare il processo di sviluppo dell'embrione³⁸. Al momento della loro produzione negli organi genitali maschili e femminili, tuttavia, sia l'oocita che lo spermio sono dotati di tutti i cromosomi, almeno prima che avvenga il processo di meiosi che li dimezza. Essi sono quindi, a tutti gli effetti, un oocita e uno spermio senza essere ancora dei gameti. Se il prelievo di materiale organico da entrambi i

³⁸ I gameti sono «cellule caratteristiche ed esclusive degli organismi che si riproducono sessualmente. [...] Durante il loro processo di maturazione (gametogenesi) il numero dei cromosomi viene ad essere ridotto alla metà del normale per il processo di meiosi. Questa condizione si dice aploide. Con la unione (fecondazione) si ripristina la condizione diploide, normale per le cellule somatiche delle varie specie». Cfr Istituto della Enciclopedia Italiana, *Piccola Treccani*.

membri della coppia avviene in uno stadio ancora primordiale si può usare il termine *ovulo e spermatozoo*, che in teoria andrebbe eliminato se il prelievo di materiale biologico avviene a meiosi già completata. Queste sottigliezze linguistiche, però, si scontrano con la massiccia diffusione dei termini *ovulo e spermatozoo* in luogo di *gameti*, ma anche in luogo di *spermio e oocita*.

In fase di produzione di un testo comunicativo, dunque, si può e si deve soprassedere sulle differenze biologiche inserendo i sostantivi più conosciuti da tutta la popolazione, anche da quella a bassa scolarizzazione.

L'art. 4 comma 3 sottolinea che

È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

L'aggettivo a base greca dev'essere mantenuto in fase di riscrittura comunicativa, perché è così che si chiama la fecondazione con intervento di un terzo soggetto come donatore di oociti o di spermatozoi. Per ovviare all'oscurità per molti dell'espressione, abbiamo accompagnato il termine con la sua definizione:

è vietata la procreazione assistita eterologa, cioè con **donazione di materiale riproduttivo da parte di un donatore esterno alla coppia**.

All'art. 6 comma 1, inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i medici debbono tenere informate le coppie su tutte le procedure che concernono la procreazione assistita: tra queste, il personale medico deve insistere

sui problemi **bioetici** e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse [...].

Ancora una volta si presenta il problema della sostituzione dell'aggettivo *bioetici* con qualcosa di più semplice che si possa avvicinare al lessico quotidiano della maggioranza della popolazione. È vero che negli ultimi anni i dibattiti in materia di diritti civili, fine vita e altre questioni legate alla bioetica sono aumentati moltissimo, tanto da portare questo termine nel lessico di molti italiani anche involontariamente. È altrettanto vero, però, che quella contemporanea è una società più plurale che mai, che deve fare i conti con cittadini e nuove realtà sociali provenienti da tutte le parti del mondo e con tutte

le declinazioni possibili della scolarità, a partire dal livello zero. Quindi è bene comunque proporre un'alternativa più comprensibile ma anche più sintetica, come ad esempio

si informano in forma scritta i pazienti di tutte le procedure, dei loro costi, dei loro rischi e delle loro conseguenze.

All'art. 13 comma 3 punto c) si parla di divieto per gli

interventi di **clonazione** mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di **ectogenesi** sia a fini procreativi sia di ricerca.

Entrambi i formanti colti sono di origine greca: *clonazione* fa parte della famiglia semantica di κλών, -ώνος significa *ramo, ramoscello, rampollo*.

L'esigenza di dare un nome a un nuovo processo ha fatto sì che si prendesse come modello una radice di derivazione greca e la si inserisse nella coniugazione più produttiva per i neologismi, cioè la prima, dando vita al verbo *clonare*. In un secondo momento, avvertendo l'esigenza di un nominale deverbale che designasse l'atto di *clonare*, si è provveduto alla creazione di *clonazione* tramite l'imposizione del suffisso nominalizzante *-zione*.

Il concetto di clonazione artificiale venne esposto per la prima volta nel 1933 dai genetisti R. Stillmann e J. Hall, che affermarono di aver clonato il genotipo umano separando artificialmente degli embrioni. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta il significante *clonazione* è entrato in modo più diffuso nel lessico comune in seguito alla clonazione della pecora Dolly, opera sperimentale del genetista britannico I. Wilmut.

Nonostante l'origine colta della parola la sua diffusione è abbastanza vasta all'interno dei vari strati di popolazione, al netto delle conoscenze relative ai processi di clonazione, appannaggio di una ristrettissima minoranza di scienziati.

Nel testo comunicativo, dunque, si può mantenere lo stesso campo semantico, con preferibile transcategorizzazione dal nome al verbo. Il sostantivo, infatti, è inserito in un contesto di divieti, per i quali rimane salda la scelta dell'elenco puntato. In questo modo si deve scrivere solo una volta *È vietato* per poi elencare tutti i comportamenti punibili a norma di legge: tra di essi vi è l'atto di

clonare il patrimonio genetico di un unico soggetto per creare un nuovo soggetto identico al genitore.

Ectogenesi.invece, deriva dalla composizione dell'avverbio ἐκτός, che significa *fuori* e dal sostantivo γένεσις, -εως nell'accezione di *origine, nascita, generazione*.

Dal momento che *ectogenesi* è un tecnicismo specialistico del linguaggio della biologia o della genetica il suo ruolo sarebbe imprescindibile. Tuttavia, la semantica di questo sostantivo è completamente opaca: per questo nel testo comunicativo si avverte l'esigenza di una riformulazione. Si può dunque proporre un divieto di

favorire lo sviluppo di un clone in **ambiente esterno** o impiantare un clone nell'utero femminile.

Sempre in questo articolo e nello stesso comma, ma nel punto precedente, si legge anche che

[è vietata] ogni forma di selezione a scopo **eugenetico** degli embrioni e dei gameti.

Il cultismo a base greca deriva ancora una volta dalla base γένεσις, -εως, ma questa volta preceduta dall'avverbio εὖ, che significa *bene, rettamente, nella giusta maniera*. L'eugenetica è dunque quella branca della genetica sperimentale che si preoccupa di selezionare alcuni embrioni rispetto ad altri, o comunque di incrociare determinati gameti portatori di fenotipi specifici a discapito di altri. La "purezza della razza" in termini di fenotipo, che ha caratterizzato soprattutto l'uso dell'eugenetica fatto dai regimi totalitari del Novecento, non è il solo scopo di queste pratiche: esse servono anche alla soppressione sistematica di embrioni dotati di geni portatori di malattie o malformazioni.

In ogni caso, per dei cittadini poco scolarizzati è davvero difficile avere familiarità con questo termine. Ecco perché nella produzione di un testo comunicativo si può semplificare con un'altra transcategorizzazione $N > V$:

[è vietato] **selezionare** gli embrioni (cioè cercare di eliminare sistematicamente un elemento ritenuto "di disturbo" che si presenta negli embrioni, come ad esempio una malformazione o un tratto tipico del DNA al fine di pilotare le nascite secondo un criterio).

In vari punti della legge si legge, poi, la parola *embrione*. Come nella legge sull'aborto, infatti, questa parola viene ripetuta più volte per sottolineare i diritti dei concepiti e le modalità di azione delle coppie che ricorrono alla procreazione assistita e dei medici che effettuano queste operazioni. In questo caso il sostantivo non si può sempre

sostituire o eliminare, soprattutto quando si parla di sanzioni legali per chi non si attiene ai giusti comportamenti prescritti dalla legge. Bisogna anche ricordare, in ogni caso, che, sebbene sia un cultismo, *embrione* tende ad essere una parola molto nota nel panorama lessicale italiano, anche nelle fasce a scolarizzazione meno avanzata.

Il sostantivo è presente agli artt. 11 comma 1, 12 comma 6, 13 commi 1, 2, 3 punto a), punto b), punto c), 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 17 commi 2, 3.

All'art.17, per esempio, si legge che

le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli **embrioni** prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Nel testo riscritto il sostantivo viene mantenuto per una questione di esattezza:

le strutture convenzionate e i centri pubblici che effettuano la procreazione assistita sono obbligati a dare conto del numero di **embrioni** prodotti ogni anno.

4. Le rideterminazioni semantiche

Nella legge sono frequenti anche le *rideterminazioni semantiche*, cioè le parole provenienti dal lessico comune che vengono inserite nel lessico specialistico, caricandole di un significato specifico e diverso (spesso più ristretto) di quello originario.

È il caso del termine *fecondazione*, presente tanto nel linguaggio comune (assieme all'intera famiglia lessicale imperniata su *fecondo*), quanto nel lessico specifico della biologia. Nella legge compare all'art. 6 comma 3:

la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della **fecondazione** dell'ovulo.

Proprio per la coappartenenza al lessico specialistico ma anche a quello comune, la parola è stata mantenuta nella riscrittura espositiva, senza bisogno di ulteriori specificazioni:

la coppia che presenta domanda di procreazione assistita deve esprimere la propria volontà per iscritto in modo congiunto. [...] La domanda può essere ritirata fino al momento di **fecondazione** dell'ovulo.

L'art. 13 comma 3 punto d) indica che è vietata

la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di **ibridi** o di **chimere**.

Ibrido deriva dal latino *hybrīda*, -æ con il significato primario di «animale derivato dall'incrocio di una scrofa e un cinghiale»; in seconda battuta è semplicemente una «persona nata da genitori di razza o condizione diversa, mezzosangue»³⁹.

Nel caso della legge 2004/40, però, si sta parlando della possibilità di creare artificialmente degli esseri viventi (al netto delle possibilità di sopravvivenza) con materiale riproduttivo umano e di altra specie, giocoforza nell'ambito dei mammiferi ma comunque di specie diversa. Allo stesso modo il termine *chimera* è assolutamente incomprensibile per chi non abbia un qualche rapporto con i formanti colti, perché mentre *ibrido* ha acquisito una certa diffusione che ne rende almeno parzialmente prevedibile il senso, pur se alla lontana, *chimera* è da sempre rimasto un cultismo appannaggio di ridotte percentuali di popolazione.

La Chimera era un essere mitologico mostruoso formato da un corpo tripartito: la parte anteriore era di forma leonina, mentre al posto della coda c'era un lungo serpente. Da un lato del torace si ergeva, inoltre, la testa di una capra.

Nella lingua della medicina il termine *chimera* indica un'entità ben definita, cioè un essere vivente costituito da organi, tessuti e cellule di due o più organismi geneticamente differenti.

Nella riscrittura si è evitato di usare *chimera*, mentre si è cercato di precisare l'accezione di *ibrido* parlando di *esseri ibridi*.

[è vietato] fecondare materiale riproduttivo umano con materiale riproduttivo di altre specie dando vita ad **esseri ibridi**.

Al comma 2 dell'art. 14 si legge che

³⁹ Cfr Conte, Pianezzola, Ranucci (2004).

le tecniche di produzione degli embrioni [...] non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo **impianto** [...].

Il sostantivo *impianto* è un termine conosciuto dalla maggior parte dei parlanti con altri tipi di significato. Infatti, esso appartiene primariamente all'ambito concettuale della tecnica⁴⁰. Per quanto riguarda la biologia umana, *impianto* è generalmente un sinonimo di *trapianto*, anche se nel caso di questa legge esso ha un significato parzialmente indipendente⁴¹. Qui, infatti, il prelievo dal corpo femminile avviene ad uno stadio ancora precoce e non fecondato, durante il quale il materiale riproduttivo è formato semplicemente da oociti; l'innesto, al contrario, avviene dopo la fecondazione, quindi quando c'è già un embrione fecondato proveniente da entrambi i gameti. In linea puramente tecnica, dunque, si tratta di un innesto di un corpo estraneo, o quanto meno diverso da ciò che era stato prelevato. Questo uso può confondere i parlanti meno scolarizzati, che hanno forse una certa familiarità con il concetto di *trapianto*, meno con quello di *impianto* o *innesto*.

Nella riscrittura ci si trova tra le righe di un elenco puntato che enuncia quali siano i divieti da rispettare nel momento della procreazione medicalmente assistita. Si può quindi usare una formula come

[è vietato] produrre più embrioni rispetto al numero strettamente utile per una sessione di **inserimento** nell'utero.

La scelta del sostantivo *inserimento* nasce, innanzi tutto, dall'esclusione di sinonimi che non sono parsi adatti a questo ruolo.

Il primo ad essere stato escluso è proprio *trapianto*, che, in virtù di quanto enucleato sopra, suggerisce più una dinamica di sostituzione di organi e tessuti, almeno nella lingua quotidiana. Allo stesso modo va eliminata l'opzione *inseminazione*: riprendendo la tabella al § 1, infatti, si può facilmente comprendere come l'inseminazione coincida solo con le tecniche di I livello, che si occupano di inoculare il seme maschile nel corpo femminile. Essa non ha, dunque, nulla a che vedere con l'impianto di embrioni già

⁴⁰ Il significato primario che il vocabolario Treccani dà di impianto è «Complesso di operazioni necessarie per la sistemazione di determinate attrezzature, per la costituzione di un'impresa o di un ufficio, di un negozio, e sim.».

⁴¹ Ancora secondo il dizionario Treccani, in embriologia un impianto è «il tessuto, l'abbozzo embrionale o l'organo trasferito per innesto o trapianto in sede o posizione anormale», ma in questo caso gode del significato generico di «operazione dell'impiantare, dell'innestare o del trapiantare».

fecondati in ambiente esterno: per questo motivo, volendo rendere un testo più chiaro e in tutto e per tutto fedele alla corretta denominazione, l'uso di *inseminazione* è altamente sconsigliato perché fuorviante.

Impianto sarebbe un sostantivo abbastanza semplice, se non fosse per la sua forte interferenza con la lingua comune e con altri campi del sapere e delle applicazioni completamente avulsi dal mondo della medicina: meglio non rischiare delle incomprensioni che potrebbero scaturire dal lasciare il termine originale, e trovare un valido sostituto immediatamente comprensibile a tutti.

Innesto, infine, sarebbe un candidato molto valido se si parlasse solo con un pubblico sufficientemente colto. Si tratta di un cultismo, che ha anche un uso diffuso in ambito scientifico, nello specifico in quello botanico⁴². Rimane, comunque, una parola colta, utilizzabile solo in mancanza di alternative più correnti.

Per questi motivi *inserimento* si impone come il miglior candidato valido, dal momento che è universalmente comprensibile e che, nonostante sia un termine piuttosto generico, è di comprensione immediata e non porta ad equivoci.

Ancora all'art. 14 si parla dei divieti in materia di procreazione medicalmente assistita. In particolare, al comma 4 si parla di divieto in ambito di

riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Nella lingua comune *riduzione* ha il significato di *ridimensionamento*, *rimpicciolimento* o *estratto*⁴³, campo semantico che non condivide del tutto con la sua definizione⁴⁴. Il terzo significato ha tratti in comune in comune con il significato contestuale che emerge dal testo in esame, dove *riduzione* risulta sinonimo di *soppressione*.

⁴² Un innesto è un'«operazione consistente nel saldare, cioè far concreocere, con una pianta, detta portainnesto o *soggetto* (in arboricoltura anche *selvatico*), una parte di un altro vegetale (detta *nesto*, *oggetto* o, in arboricoltura, *gentile* o *domestico*) in modo da formare un solo individuo».

⁴³ Quest'ultimo comune anche alla lingua speciale della gastronomia e a quella della musica e del teatro. Nel primo caso si parla di *riduzione* soprattutto in presenza di frutti o verdure cotte e caramellate, dai quali si estrae un succo molto concentrato, detto *il ridotto* o *la riduzione*. Nel secondo caso si parla di *riduzione* di opere quando se ne propone un rifacimento in chiave moderna che ne accorcia e ne semplifica la trama.

⁴⁴ La riduzione, secondo la Piccola Treccani, è «1. L'azione, l'operazione di ricollocare al luogo o al posto proprio, normale».

2. «l'azione di ridurre, di portare con vari mezzi e procedimenti, a una determinata condizione».

3. «L'operazione del ridurre a una condizione diversa, mediante trasformazione sostanziale, che può anche comportare (ma non necessariamente) una diminuzione, una sottrazione».

Proprio per la sua diffusione, e conseguentemente per la sua genericità, si è preferito non ricorrere a questo sostantivo, cambiando sia la categoria grammaticale (abbiamo optato per un verbo), sia la scelta lessicale:

[È vietato] **impedire** gravidanze gemellari (cioè **sopprimere alcuni degli embrioni** inseriti nell'utero allo scopo di avere un solo figlio alla volta).

5. –zione e –mento, due suffissi al servizio della lingua speciale

Le lingue speciali hanno, come si è visto, un modo tutto particolare di derivare e di comporre parole per creare nuove entità. Le strategie derivative sono ricalcate su quelle dell'italiano standard, che prevede la creazione di parole con l'apporto di determinati suffissi. Secondo Scalise, Bisetto (2008: 99) i più produttivi tra questi sono sicuramente *–zione* e *–mento*, che insieme a *–tura* formano il trittico base di suffissi derivativi italiani. Sono ancora Scalise, Bisetto (2008: 100) a dire che «la peculiarità che accomuna *–zione*, *–mento* e *–tura* è quella di fungere da 'operatori' di nominalizzazione: i nominali derivati, infatti, conservano la struttura argomentale dei verbi sui quali sono costruiti, struttura che si realizza però nel modo tipico dei nominali, cioè con l'argomento interno retto dalla preposizione e l'argomento esterno come complemento indiretto».

Nel testo qui preso in esame, il suffisso *–zione* è produttivo anche all'interno di forme come *crioconservazione* e *procreazione*. Soprattutto *crioconservazione* è un sostantivo interessante, perché rappresenta una formazione sia derivata che composta. Il sostantivo *conservazione*, infatti, fa parte della lingua comune e deriva dal verbo *conservare* tramite l'imposizione di un suffisso nominale, dando così vita ad un nominale deverbale. A sua volta questo elemento si compone con il suffisso di origine greca come κρύος per dare vita ad un sostantivo composto del tipo N + N. Ancora secondo Rashed Beniamen (2015: 191) «tra i sostantivi in *–zione* alcuni indicano i nomi di azione (*nomina actionis*), in cui il verbo si realizza come sostantivo indicante il processo stesso dell'agire. I suffissati in *–zione* si alternano ad equivalenti nomi deverbali a suffisso zero, formando coppie sostanzialmente sinonimiche».

Nella riscrittura non si è potuto optare per un comportamento univoco nei riguardi dei sostantivi in *–mento* e *–zione*: nel caso di parole di ampia diffusione, o

comunque contestualmente chiare, non si sono apportate modifiche; in altri casi i derivati sono stati sostituiti da parole non derivate o il costrutto è stato modificato da nominale a verbale.

6. Gli aggettivi di relazione

Il testo di legge 2004/40 è particolarmente ricco di aggettivi di relazione, in una percentuale maggiore rispetto agli altri testi presi in esame da questo studio. Il motivo è probabilmente sempre lo stesso, cioè la necessaria ampia assunzione di termini della medicina, un settore nel quale gli aggettivi di relazione hanno una grande frequenza, soprattutto per la creazione di tecnicismi collaterali. Secondo la disamina di Serianni (2005: 131) «l'aggettivo di relazione è presente tipicamente in sintagmi costituiti da un nome generico e un aggettivo portatore del significato specifico».

Le forme aggettivati relazionali non composte, infatti, hanno un valore fortemente determinativo (Urzi: 2014), ossia sono indissolubilmente legate al sostantivo al quale si riferiscono e ne determinano, o predicano, un aspetto in particolare.

Nell'ambito dell'analisi è opportuno soffermarsi su ogni tipologia di aggettivo, per scoprire come essi possano essere resi in una riscrittura che intende rivolgersi a persone non avvezze a questo tipo di aggettivazione.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche agli aggettivi di relazione composti del tipo A + A (aggettivo + aggettivo: per es. *tecnico-scientifico* o *medico-sanitario*).

Nella stragrande maggioranza dei casi gli aggettivi di relazione sono degli aggettivi denominativi, più raramente degli aggettivi deverbali. Secondo Scalise, Bisetto (2008: 106-07) «gli aggettivi di relazione sono formazioni [...] che, come è facile osservare, sono formate da un buon gruppo di suffissi». Essi, ancora, sono «una classe particolare di aggettivi la cui proprietà specifica è di non esprimere una qualità da attribuire al nome cui l'aggettivo si riferisce. [...] Il significato di questi aggettivi non è determinato da un significato costante nel suffisso; il suffisso manifesta, invece, un significato generale “che ha a che fare con N” [...]. Riassumendo, si può dire che i suffissi che formano aggettivi [di relazione, NdA] hanno il compito di mettere in relazione il nome base

dell'aggettivo con il nome cui gli aggettivi vengono associati[...]. Il suffisso relazionale, pertanto, serve da tramite tra i due nomi [...]».

Il primo aggettivo di questo tipo che si incontra nel testo di legge, ovvero all'art. 1 comma 1, è *riproduttivi*. La suffissazione in *-ivo*, con relative declinazioni sia di genere che di numero, è una tra le più diffuse in questo testo.

Il suffisso, precisa Rashed Beniamen (2015: 176), «non assume, né preso a sé, né in combinazione con *-ità*, un qualche valore semantico proprio, ma il grado di astrattezza dei derivati aumenta sensibilmente. [...] La nominalizzazione comporta quindi la messa in rilievo del valore concettuale». Nel testo questo tipo di derivazione ricorre frequentemente, in genere formando aggettivi ben noti nella lingua comune, che, in quanto tali, non hanno bisogno di essere sostituiti: forme come lo stesso *riproduttivi* ma anche *soggettivi* (art. 5), *alternativa/e* (art. 6 comma 1, art. 13 comma 1), *organizzativi* (art. 10 comma 2 punto a), *amministrativa* (art. 12 commi 1, 3, 4, 5, art. 14 comma 9, art. 17 comma 2), *successivo* (art. 17 comma 1) sono agevolmente comprensibili.

Nonostante questa ampia diffusione nella lingua comune, continua Rashed Beniamen (2015: 177), *-ivo* è uno di quei suffissi che «appartengono di preferenza a varietà diafasiche alte, e risultano particolarmente produttivi nei linguaggi settoriali di alcune discipline; tuttavia si nota anche una tendenza alla specializzazione rispetto a determinati settori disciplinari [...]. I giuristi ricorrono frequentemente all'aggettivo che serve a sintetizzare in una parola il contenuto semantico di una frase relativa e al corrispondente sostantivo in sostituzione di una proposizione argomentale».

Altre forme, tuttavia, quali ad esempio *impeditive* e *nominativa* sono certamente appannaggio di un italiano altamente formale, se non addirittura aulico e andranno riformulati in una riscrittura esplicativa.

Si prendano ad esempio l'art.4 comma 1 e l'art. 17 comma 2, nei quali si legge rispettivamente che

il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause **impeditive** della procreazione

e che

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente

[...] l'indicazione **nominativa** di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni.

In entrambi i casi l'aggettivo di relazione è posto in composizione con un sostantivo. Nel secondo caso, per altro, il sintagma N + A che contiene l'aggettivo di relazione è un sostituto di una proposizione relativa restrittiva (*che possono impedire*).

Nel primo caso, in fase di riscrittura, si può mantenere un aggettivo di relazione, eliminando tuttavia il sintagma complesso *cause impeditive* e sostituendolo con il più immediato *altre possibilità riproduttive*:

la procreazione assistita si può effettuare solo quando non esistono **altre possibilità riproduttive** per la coppia.

Nel secondo caso, invece, la riscrittura attraversa diverse fasi, poiché le criticità sono più spiccate. In primo luogo, in questo comma il focus è puntato soprattutto sulla resa della dimensione temporale. Essendo trascorsi ormai ben più di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la parte che specifica le disposizioni in quel senso va riformulata contestualizzandola. Dal momento che le comunicazioni tra strutture e Ministero vanno effettuate comunque a cadenza annuale, vale la pena usare la semplice dicitura *ogni anno*. Per quanto riguarda l'aggettivo di relazione, invece, il sintagma N + A si può trasformare tranquillamente in un sostantivo molto conosciuto come *generalità*:

le strutture convenzionate e i centri pubblici che effettuano la procreazione assistita sono obbligati a dare conto ogni anno del numero di embrioni prodotti e delle **generalità** di chi ha fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, nel rispetto della privacy della persona.

Un suffisso molto comune nelle neoformazioni di tipo medico è *-ico*. Nel testo preso in considerazione qui, il suffisso è impiegato più che altro in formazioni di ampia diffusione, come *patologiche*, *psicologiche* (art. 2 comma 1) o *giuridico* (art. 8), abbastanza conosciute nell'italiano comune. Se modifiche ci sono state (eliminazione o sostituzione degli aggettivo in *-ico*), queste sono dovute a ragioni di riformulazione del testo, che hanno finito per coinvolgere anche queste forme, qualche volta espunte per ragioni di brevità, altre volte sostituite da formule più semplici.

Una menzione va fatta sull'aggettivo *epidemiologico*, che è probabilmente quello che genera le maggiori difficoltà per dei cittadini non troppo scolarizzati, e quindi ne va analizzato lo scioglimento.

L'art. 11 commi 3 e 5 presenta per ben due volte la formula *osservatori epidemiologici regionali*. Nel testo integrale ci si trova in un articolo interamente dedicato alla lettura delle istituzioni più che a quella del cittadino comune, perché si regola il comportamento delle strutture che operano procreazione medicalmente assistita. In questa fase il testo comunicativo può e deve essere snello, perché le procedure burocratiche che sono appannaggio delle strutture non interessano troppo il cittadino nel suo rapporto immediato con la legge. Per questo motivo, senza specificare cosa siano gli *osservatori epidemiologici regionali* e che rapporti abbiano con gli altri organi di sanità, basterà dire che

l'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli **altri enti** che prendono parte alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si impegna a diffondere con la massima trasparenza tutte le informazioni sulla procreazione assistita. Esso si impegna altrettanto a raccogliere e fare tesoro di tutti i suggerimenti e le istanze presentate dai pazienti.

Continuando con i suffissi che denotano aggettivi di relazione si deve prendere sicuramente in considerazione il suffisso *-ale*. Anche questa forma aggettivi denominali, cioè morfologicamente derivati da un nome secondo il processo $N + -ale > A$.

Nel primo comma dell'art.2 si legge come

al Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, **ambientali** e **sociali** dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

-ale è probabilmente il suffisso più noto per la creazione di aggettivi di relazione. Va detto che alcuni di essi hanno subito uno slittamento semantico più o meno evidente, allontanandosi parzialmente dal significato che avevano in latino. Un esempio di questo fenomeno è *speciale*, che non indica la relazione con la specie, ma l'unicità e la singolarità di un fenomeno.

Per quanto riguarda i due aggettivi di relazione del brano sopra citato, è interessante notare come essi, nonostante siano semplici e di immediata comprensione per chiunque, possano essere eliminati nella dimensione del testo comunicativo. Questo dipende dal fatto

che gli aggettivi si trovano comunque all'interno di una *climax* ascendente dalla dimensione individuale a quella collettiva, e denotano i vari stadi di problematicità che possono essere responsabili dell'infertilità o della sterilità umana. Prima gli aggettivi legati alla sfera fisica (*patologiche*) o psichica (*psicologiche*) riferiti al soggetto singolo; poi quelli legati all'ambiente ove si vive (*ambientali*) e infine quelli che si riferiscono alle responsabilità del tessuto sociale nel quale si è immersi (*sociali*). La reiterazione di molti aggettivi, anche se di natura semplice, non è mai un'alleata nei confronti dello snellimento del testo. Per questa ragione è meglio rifuggire un'aggettivazione abbondante e chiosare semplicemente con la formula

il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cooperano per studiare le cause della sterilità e dell'infertilità.

Bisogna soffermarsi anche sull'art.9 comma 3, che redarguisce gli aventi diritto alla procreazione assistita sul fatto che

in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo [...] il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica **parentale** con il nato.

L'aggettivo *parentale* ha una storia particolare, perché in latino il significato primigenio di *parens*, *-entes* era «genitore». Si è mantenuto così in altre lingue europee come l'inglese o il francese, ma non in italiano. La nostra lingua ha, però, preferito ereditare il sostantivo *gēnitor*, *-ōris* per designare le due figure che mettono al mondo un figlio, lasciando la denominazione di «parenti» come generico iperonimo per gli altri membri della famiglia. Nell'ambito degli aggettivi di relazione, tuttavia, *parentale* si è affiancato a *genitoriale* (che pure esiste, ed è legittimo, al contrario della maggioranza dei casi di suppletivismo) in una differenziazione più che altro diastratica o diafasica: in base alla propria collocazione sociale e alla situazione comunicativa, i parlanti possono prediligere *parentale* avvertendolo come più ricercato, soprattutto in documenti di forma scritta. Nel testo comunicativo si può usare tranquillamente la legittima forma *genitoriale*:

se si applica la procreazione assistita con dei donatori esterni in contravvenzione alla legge, questi non hanno alcun diritto né obbligo **genitoriale** sul bambino.

Il suffisso *-ario*, in questo testo di legge, è presente solo nella declinazione di genere femminile *-aria*. In particolare, esso si trova in due elementi che sono entrambi

passibili di modifiche dato il loro statuto di tecnicismi collaterali, ossia di preziosismi inutili ai fini della comunicazione del concetto. Rashed Beniamen (2015: 180-81) precisa che «il suffisso *-ario* è di provenienza colta: la forma originaria è dal latino *-arius*, e ha una notevole diffusione, non solo in Italia, ma in tutto il territorio romano. [...] È prevalentemente produttivo nella creazione di sostantivi detti di persona *nomina patientis*, usati in funzione di determinante. [...] I derivati con *-ario* hanno per lo più sviluppato una vera e propria specializzazione semantica giuridica, cominciata già nella fase del latino giuridico».

Agli art. 11, 12 e 14 si parla più volte di *sanzione amministrativa pecuniaria* nella quale incorre chi non si conforma alle norme volute dalla legge. Il termine è un prestito dall'aggettivo latino *pecuniārīus*, derivato a sua volta da *pecūnīa* con suffisso di relazione. Non tutti, però, conoscono il latino o possono risalire facilmente alla sinonimia tra *pecūnīa* e l'italiano *denaro*, che ha tutt'altra etimologia⁴⁵. Per questo il termine, ove strettamente necessario, è sostituito con il più prosaico *multa*, come nel caso della formula

i seguenti punti sono puniti con la reclusione fino a 6 anni e con una multa fino a 150 mila euro.

Agli artt. 11 e 12, dove si parla di *sanzione amministrativa pecuniaria* per le strutture esercenti procreazione assistita che rifiutano l'iscrizione al registro nazionale, il termine può essere definitivamente eliminato, e con esso tutta la specificazione relativa alle punizioni a cui vanno incontro gli enti. I cittadini, infatti, non sono interessati da queste dinamiche così specifiche, che sono appannaggio soltanto degli addetti ai lavori.

All'art. 14 comma 4, invece, si legge che

ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Se un cittadino poco scolarizzato ha già difficoltà con il sostantivo *embrione* si può facilmente immaginare l'ostacolo che rappresenta un aggettivale denominale di relazione ottenuto da quel sostantivo. Dato che questo lemma si trova nella sezione nella quale sono

⁴⁵ *Denaro* deriva dal latino *dēnārīum* con il significato originale di «moneta da dieci assi». Anche in questo caso, per slittamento semantico la parola è poi venuta a significare qualunque tipo di moneta, per poi assumere definitivamente il ruolo di nome massa, quelli che in inglese si chiamano *uncountable names*.

enucleati i divieti e le relative sanzioni, è importante operare una riscrittura testuale che sia il più possibile chiara e non fraintendibile: si può optare per una formula come

[è vietato] impedire gravidanze gemellari (cioè sopprimere alcuni degli embrioni inseriti nell'utero allo scopo di avere un solo figlio alla volta).

Si tralascia volutamente un approfondimento sul suffisso *-are*, qui presente solo nell'accezione *familiare* (art. 3 comma 1 punto d-ter). Questo suffisso, in realtà, è tra i più produttivi nel campo degli aggettivi di relazione, ma qui figura in una posizione davvero marginale. Basti sapere che questo suffisso dà vita a degli aggettivi denominativi.

Lo stesso discorso vale per il suffisso *-orio*. Anch'esso di derivazione latina, è un suffisso che ha la sua area di pertinenza e di produttività nell'ambito degli aggettivi di relazione. In questo testo, tuttavia, è presente solo in declinazione femminile nell'aggettivo *obbligatoria*, che tra l'altro non ricopre nemmeno il ruolo di aggettivo di relazione vero e proprio, quanto piuttosto è parte nominale del predicato in composizione con il verbo *essere*⁴⁶.

Ancora, una posizione marginale è ricoperta da suffisso *-aneo*, qui presente in sintagmi nominali come *soggetti estranei* (art. 12 comma 1) e *contemporaneo impianto* (art. 14 comma 2). Gli aggettivi di questo tipo sono primari, cioè sono elementi che nascono già con la natura aggettivale intrinseca nel loro essere senza bisogno di derivare tramite processi morfologici da un nome o da un verbo. Essi, per altro, più che una relazione ontologica-contenutistica, esprimono a volte una somiglianza o un'appartenenza al sostantivo con il quale formano il sintagma N + A⁴⁷.

Un'ultima menzione è quella che meritano gli aggettivi di relazione composti, che sono presenti in questo testo in due sole occorrenze. Ai fini della comunicazione del concetto, un elemento composto (sia esso un sostantivo, un aggettivo oppure un verbo) dovrebbe avere la funzione di esplicitare al meglio un concetto racchiuso in due unità, facendo di due uno e creando un concetto artificiale che risponde alle esigenze contingenti della lingua.

⁴⁶ Cfr. art. 11 comma 2.

⁴⁷ Aggettivi come *istantaneo*, *momentaneo*, *contemporaneo* esprimono una relazione molto stretta sia con il sostantivo a cui si riferiscono sia con il tempo nel quale sono immersi. Un *unico contemporaneo impianto* (cfr. art. 14 comma 2) esprime un sintagma A + A + N molto solido, nel quale *contemporaneo* ha una forte relazione non solo con *impianto*, ma anche con *unico*. L'inserimento dei gameti fecondati nell'utero femminile deve avvenire in un momento singolo e ben definito, momento che appartiene a tutti gli embrioni se sono più di uno. *Contemporaneo*, quindi, ha quasi un valore che tende a quello limitativo, inteso nel senso di «in quel momento e in nessun altro momento».

Nel caso di questo testo di legge la composizione prende le mosse dalla lingua comune, ove sono presenti entrambi gli aggettivi di relazione composti: in particolare, essi sono all'interno dei sintagmi *motivi di ordine medico-sanitario* e *requisiti tecnico-scientifici*, quindi illustrano due casi di composizione diversa. Nel primo caso si assiste, infatti, ad una composizione con diversa suffissazione, mentre nel secondo si ha una suffissazione omogenea. Entrambi gli aggettivi non sono frutto di tamponamento, quindi non perdono la parte finale della parola nell'unione con l'altro membro del composto, ma il primo elemento del composto si modifica nella sua versione singolare. In ogni caso entrambi gli aggettivi composti sono stati eliminati nel testo comunicativo, per due ordini di motivi.

Prima di tutto essi non apportavano alcun sostanziale bagaglio di informazioni necessarie ed imprescindibili per il lettore. Il sostantivo *requisiti*, così come il concetto di *motivazioni*, avrebbero potuto sopravvivere egregiamente senza la proliferazione attributiva al loro fianco. È chiaro che le strutture che forniscono servizi di procreazione medicalmente assistita sottostanno a determinati requisiti di varia natura, tra i quali anche quelli *tecnico-scientifici*. È altrettanto chiaro che alle coppie alle quali si rifiuta la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si debbano fornire delle motivazioni di varia natura, tra cui quelle di *ordine medico-sanitario*.

In seconda battuta, l'abbondante aggettivazione è sempre problematica, anche quando si usa un linguaggio più semplice e comprensibile a tutti: ove possibile, è meglio evitarla.

7. Gli elementi numerali

Come in ogni testo di legge, anche in quello sulla procreazione medicalmente assistita ci sono molti elementi numerali, che si alternano nella possibile doppia grafia: i numeri, infatti, sono scritti a volte in cifre arabe e a volte in lettere. Solitamente si riscontra una certa omogeneità nella scelta della grafia: le precisazioni che indicano la pena sono espresse in lettere, mentre per quanto riguarda la quantità o lo stato in luogo figurato, gli elementi sono espressi in cifre.

La precisazione sulla quantità indica l'ammontare delle ammende pecuniarie inflitte per determinati tipi di reati (ammende che possono arrivare anche al milione di euro).

All'art. 12 comma 1, ad esempio, si legge che

chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 300.000 a 600.000 euro**.

Lo stato in luogo figurato, infine, crea un legame intertestuale facendo riferimento ad altri commi, altri articoli o altri testi nei quali si parla di argomenti affini a quello trattato: per semplicità, entrambi questi tipi di complementi vengono resi con le cifre. Per i secondi è sempre prediletta la forma cardinale piuttosto che quella ordinale (*al comma 4* anziché *al quarto comma*).

Nel testo esplicativo tutti gli elementi numerali vengono ricondotti ad una forma omogenea, ossia quella delle cifre, più immediata e semplice.

8. Gli avverbi

Gli avverbi modali in *-mente* sono una costante nei testi afferenti alla lingua giuridica, specie nei testi normativi. La funzione dell'avverbio è di sintesi e conguaglio di informazioni, nel senso che un avverbio esprime una modalità di svolgimento di un'azione o di percezione di un concetto in modo sintetico. L'intento anche nobile con il quale vengono usati gli avverbi, ossia quello di economia linguistica, mal si concilia, però, con il risultato di alcuni testi di legge, nei quali la proliferazione di avverbi rende alcune frasi pressoché incomprensibili.

Come collocazione sintattica, gli avverbi generalmente occupano una posizione quanto più possibile vicina all'elemento cui si riferiscono: questa posizione è generalmente antecedente rispetto al sostantivo e seguente rispetto al verbo. In forme molto sorvegliate di lingua, nelle quali il grado di formalità è elevato, tuttavia, gli avverbi possono trovarsi anche in posizione preverbale.

Nei testi in lingua giuridica, secondo le indagini di Rashed Beniamen (2015: 335) «l'anteposizione riguarda specialmente avverbi valutativi, collocati di preferenza a sinistra

del verbo, e consente di focalizzare l'attenzione, più che sul contenuto informativo della frase, proprio sulla portata valutativa dell'avverbio: la funzione testuale di questo tipo di inversione è infatti consentire al lettore di individuare subito le argomentazioni dello scrivente».

Il primo avverbio su cui vale la pena soffermarsi per via della sua preponderanza nel testo è *medicalmente*. Va detto che questo avverbio viene eliminato nella maggior parte dei casi nel testo esplicativo, poiché si trova nel sintagma cristallizzato *procreazione medicalmente assistita*. I due membri, l'uno nominale e l'altro verbale, che formano la polirematica sono molto coesi e costituiscono un'unità di significato altra rispetto ai significati dei singoli elementi. La frapposizione dell'avverbio *medicalmente* ha, in linea teorica, un ruolo fondamentale dal momento in cui esso descrive la modalità in cui questa procreazione viene aiutata⁴⁸. All'atto pratico, però, è abbastanza intuitivo anche per i cittadini di scarsa cultura il fatto che sia la scienza, in particolare la medicina, a favorire questo tipo di procreazione non naturale. La polirematica, qui, funziona anche rimuovendo l'avverbio, una volta chiariti i termini semantici della *procreazione*⁴⁹: è quindi inutile appesantire un testo pensato per essere immediato e comprensibile.

All'art. 2 comma 3 si legge che

all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Al netto delle problematiche di impianto del periodo, di cui si parlerà più diffusamente nel § dedicato alla sintassi, si può notare immediatamente come l'avverbio sia derivato dalla lingua comune, quindi largamente comprensibile, ma sia in posizione preverbale. La posizione marcata dei costituenti è qui una chiara cifra stilistica, un tecnicismo morfo-sintattico più che semplicemente lessicale. Usando le parole di Rashed Beniamen (2015: 337) risponde «ad una strategia di innalzamento dello stile. Tuttavia l'ordine marcato dei singoli sintagmi non crea difficoltà per il lettore, ma quando l'ordine

⁴⁸ Bisogna sottolineare, tuttavia, che in questo caso l'avverbio ha una funzione strumentale più che modale. *Medicalmente*, infatti, non indica tanto la modalità degli interventi (*in "modo" medico*), ma le strumentazioni e le tecniche utilizzate per propiziare la fecondazione di gameti umani (*con tecniche mediche/con strumenti medici*). È pertanto preferibile interpretare l'avverbio con questa declinazione.

⁴⁹ Vd ¶1.

marcato si estende all'intera struttura del periodo, intaccando la chiarezza del messaggio, il testo fallisce il suo intento comunicativo».

Nel testo esplicativo, dunque, questa parte dovrebbe essere modificata, non sul piano lessicale, ma su quello sintattico. Il suo contenuto informativo gioca un ruolo di primo piano nella decisione di eliminare del tutto queste informazioni: si parla, qui, di dettagli sui fondi da utilizzare, al momento dell'emanazione della legge (cioè nel 2004) per garantire la procreazione medicalmente assistita.

Nella riformulazione esplicativa redatta oggi, non ha più senso soffermarsi su questo particolare. Basterà solo dare un piccolo cenno, senza fare riferimento a un triennio particolare, al fatto che

nei bilanci triennali di spesa per lo Stato viene istituito un fondo speciale per la ricerca e lo sviluppo di tecniche di procreazione assistita.

In questo modo il testo perde la collocazione temporale e diventa universalmente valido; inoltre non si sovraccarica il cittadino di informazioni relative ai retroscena economici, che non sono di suo interesse nella stragrande maggioranza dei casi.

All'art. 5 comma 1 vi è poi la definizione dei requisiti da soddisfare per beneficiare della procreazione medicalmente assistita:

possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Questo è praticamente uno dei pochissimi casi nei quali il sintagma rimane identico anche nella riscrittura comunicativa. Non c'è nulla, infatti, che mini la chiarezza del significato dal punto di vista lessicale o morfologico. Per snellire la frase ed evitare che si sballino tempi e modi verbali, dunque, si propone un elenco puntato: all'interno di esso si riscrive semplicemente che

possono presentare domanda di procreazione assistita le coppie formate da: [...] due componenti in età potenzialmente fertile.

Un altro luogo ove si trova un avverbio in *-mente* che ha la funzione di complicare il periodo è l'art. 6 comma 1. Qui si trova scritto che

le informazioni [...] concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e **consapevolmente** espressa.

Nel testo esplicativo è bene scindere le due informazioni in due proposizioni distinte. Da un lato, infatti, bisogna fare riferimento alle informazioni che i pazienti devono avere prima di sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Si scriverà quindi che

si informano in forma scritta i pazienti di tutte le procedure, dei loro costi, dei loro rischi e delle loro conseguenze in modo che possano formarsi una volontà consapevole

secondo le modalità del consenso informato.

In un secondo momento si sottolineerà come questa volontà intima dei pazienti vada anche espressa alle figure di riferimento nella realizzazione di pratiche sanitarie, per certificare di aver seguito questa scelta nel pieno delle proprie facoltà decisionali e senza costrizione. Questo è il momento in cui i pazienti devono

esprimere la propria volontà per iscritto in modo congiunto.

Questa estrema sintesi permette, per altro, di inglobare anche l'avverbio *congiuntamente*, presente al comma 3 dello stesso articolo: qui si legge che

la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto **congiuntamente** al medico responsabile della struttura.

La ridondanza sulla volontà permette, invece, di essere più snelli in fase di riscrittura: serve sapere senza possibilità di fraintendimento che i coniugi o i compagni che si sottopongono alla procreazione medicalmente assistita devono essere messi nelle condizioni di formarsi un'opinione corroborata da informazioni veritiere ed esaurienti. L'opinione dev'essere solida nel tempo, maturata in autonomia e soprattutto congiunta con quella del partner e non frutto di imposizione di un modello di pensiero unico da parte di

uno dei due membri della coppia. Per questo si può riassumere tutto nell'unica frase proposta sopra.

Di nuovo all'art. 6 comma 4, concentrato sulla tematica del consenso informato, si legge che

il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, **esclusivamente** per motivi di ordine medico-sanitario.

L'avverbio è semplice e comprensibile, il testo potrebbe anche essere lasciato così com'è. Tuttavia le forme esplicite di subordinazione sono sempre da preferire a quelle implicite, al netto dell'uso degli avverbi. Ecco perché è possibile riscrivere la frase anche con la formula del *se + indicativo > indicativo*, eliminando anche l'uso dell'avverbiale:

se si presentano situazioni di salute per cui il medico valuta rischiose le tecniche di procreazione assistita, egli **deve comunicare** alla coppia le motivazioni di rifiuto in forma scritta.

Interessante è la posizione dell'avverbio nell'art. 7 comma 3, dove si trova scritto che

le linee guida sono aggiornate **periodicamente**, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.

In questo passaggio viene momentaneamente contraddetta la tendenza stilistica all'anteposizione dell'avverbio al verbo. *Periodicamente*, infatti, si riferisce, sì, ad *aggiornate*, ma ha un legame tematico molto forte con l'avverbiale di tempo *almeno ogni tre anni*. Per questo motivo, anziché usare la formula *periodicamente aggiornate* si predilige l'inversione dei costituenti, in modo che ci possa essere la domanda sottintesa *ogni quanto tempo?* che leghi l'avverbio al complemento di tempo *ogni tre anni*.

Nel testo esplicativo non c'è alcuna esigenza di utilizzare un avverbio, che infatti viene rimosso usando la formula

il Ministero della salute promuove delle linee guida comportamentali per le strutture che effettuano la procreazione assistita. Le linee guida devono essere aggiornate almeno ogni tre anni.

L'art. 12 comma 7 crea molti problemi dal punto di vista dell'avverbio di modo. È infatti presente la formula

chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, **eventualmente** identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione [...].

L'avverbio *eventualmente* esprime una situazione dettata per lo più dal caso, ovvero una dinamica in cui quello che viene detto nella proposizione principale può essere contraddetto da interventi del caso tali per cui si modificano i presupposti con i quali è stata enunciata la proposizione, oppure può essere rafforzato da una proposizione ipotetica⁵⁰. Se si analizza il contesto della frase, tuttavia, appare poco probabile che si possa creare *eventualmente*, cioè per puro intervento della fortuna, *un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza*. I cittadini che non sono istruiti si fermerebbero al significato che *eventualmente* ha nella lingua comune, e non riuscirebbero a districare i nodi di questo periodo senza un valido aiuto. Questo è, molto probabilmente, un calco sull'inglese *eventually*⁵¹, qui inteso come *nel suo risultato finale*. Ciò spiegherebbe la forzatura che si avverte quando si legge questo periodo, tanto più che l'avverbio è inserito in un inciso che non permette di legarlo a null'altro che non sia *identico*.

Nel testo esplicativo bisogna eliminare qualsiasi forma di difficoltà, quindi non c'è di certo spazio per calchi da altre lingue europee; *eventually*, tra l'altro, è un falso amico anche per le fasce di popolazione più colte che conoscono l'inglese, dal momento che non significa affatto quello che sembra. Nell'ambito dell'elenco puntato che delinea tutti i

⁵⁰ Il primo caso è quello in cui *eventualmente* è sinonimo di *in quel caso*, ad es. *Spero di esserti stato d'aiuto. Eventualmente, se ci sono problemi, inviami una mail*. In questa dinamica il primo membro del periodo è una proposizione di tipo positivo. I presupposti con i quali essa viene enunciata possono essere contraddetti da interventi esterni che non sono responsabilità dei parlanti. Le conseguenze, dunque, sono enunciate in forma dubitativa, rinforzata dall'avverbio.

Nel secondo caso, invece, si dubita già dal principio dei presupposti, quindi manca la proposizione dichiarativa e si usa semplicemente l'ipotetica: *Se, eventualmente, arrivi a casa prima di me, apri le finestre*.

⁵¹ Secondo il Cambridge Dictionary la definizione di *eventually* è «in the end, especially after a long time or a lot of effort, problems etc.»

comportamenti che sono vietati, questo particolare comma può essere chiosato con la formula

[è vietato] clonare il patrimonio genetico di un unico soggetto per creare un nuovo soggetto identico al genitore.

L'art. 13 comma 2 sottolinea che

la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità **esclusivamente** terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate.

In questo caso specifico l'avverbio non creerebbe, in linea teorica, nessun tipo di problema, dal momento che è un avverbio semplice e comprensibile. Tuttavia, alcune incongruenze si presentano all'occhio del lettore dal punto di vista della gerarchia della materia. Il comma immediatamente precedente e tutti i commi successivi di questo articolo, infatti, sono incentrati su ciò che è vietato. È quindi particolarmente confusionario inserire in questo contesto un comma retto dal predicato *è consentita*, che in un certo senso ribalta la prospettiva di tutti gli altri commi. Per eliminare questa problematicità è preferibile rovesciare la frase sottolineando quali siano i comportamenti penalmente perseguibili, salvo poi escludere i casi in cui invece si può effettuare ricerca, limitandoli con la preposizione esclusiva *tranne*⁵²:

[è vietato] fare esperimenti sugli embrioni umani, **tranne** gli esperimenti terapeutici o di diagnosi prenatale.

Anche all'art. 14 comma 2 c'è un avverbio che merita di essere analizzato:

le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica [...] non devono creare un numero di embrioni superiore a quello **strettamente** necessario ad un unico e contemporaneo impianto.

⁵² *Tranne* è quella che viene chiamata una preposizione impropria. Essa, infatti, non nasce come particella preposizionale, ma diviene tale per una risemantizzazione. La derivazione è dall'imperativo *traì*, apocopato in *tra'*, unito alla particella atona *ne*, qui con valore avverbiale (*da ciò, da questa situazione, da questi presupposti*). Nel tempo l'univerbazione ha portato ad un raddoppiamento della nasale su analogia con altri imperativi di questo tipo come *danne* o *fanne*.

L'avverbio in questione può essere tranquillamente mantenuto nella riscrittura comunicativa. L'unica caratteristica che vale la pena sottolineare in questo avverbiale modale derivato è la parziale risemantizzazione che esso ha avuto rispetto all'aggettivo di partenza. *Stretto*, infatti, viene percepito quasi esclusivamente con il significato spaziale⁵³, laddove tra i suoi usi figurati vi è anche quello che denota una costrizione dettata dalle regole o dalla legge⁵⁴. Nella semantica avverbiale, *strettamente* ha perso quasi del tutto la sfumatura spaziale per concentrarsi su quella etico-comportamentale di ottemperanza a norme e regole ben precise.

Nel testo esplicativo si avrà dunque

[è vietato] produrre più embrioni rispetto al numero strettamente utile per una sessione di inserimento nell'utero.

Si analizzi, poi, la dittologia avverbiale dell'art. 13 comma 3:

l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività **specificatamente** e **necessariamente** dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

Intanto è da notare la forma *specificatamente*, che si affianca con lo stesso valore a *specificamente* anche se è meno diffusa in ambito colto⁵⁵. In secondo luogo, affiancare due avverbi polisillabici è sempre un ostacolo alla lettura e alla comprensione contenutistica. Non c'è un modo di semplificare il periodo che non implichi uno stravolgimento totale. D'altra parte l'estrema sintesi può essere comunque veicolo di comprensione se si curano tutti i particolari di una comunicazione incisiva. Una proposta può essere la formula

gli obiettori rimangono lontani soltanto dalle procedure tecniche di procreazione assistita: sono invece obbligati ad assistere i pazienti prima e dopo l'intervento.

⁵³ Secondo il dizionario Treccani, *stretto* ha i significati primari di «premuto, serrato fortemente; molto vicino, addossato; legato con una o più persone da vincoli di parentela. Di dimensioni ridotte nel senso della larghezza, non ampio, angusto».

⁵⁴ «Inderogabile, rigoroso, con riferimento a norme, precetti e misure legali».

⁵⁵ *Specificatamente* deriva dall'aggettivale denominale *specifico*, mentre *specificatamente* trae origine dal participio passato *specificato* con valore. Anche se la loro comparsa è pressoché contemporanea, nelle varianti diafasiche di italiano colto, ma soprattutto in prospettiva diamesica (nell'italiano scritto) si preferisce solitamente la formula derivata dall'aggettivo vero e proprio.

Sintassi

La sintassi di questo testo di legge risente certamente delle fragilità tipiche della lingua giuridica. Bisogna sempre tenere presente, tuttavia, che il testo risale al 2004, quindi a poco più di un decennio fa. Questo significa che gli stilemi della lingua e i modi di esprimersi possono essere anche molto diversi rispetto al passato, ad esempio rispetto alla legge sul divorzio del 1970. Tuttavia, alcune caratteristiche intrinseche al modo di esprimersi degli addetti ai lavori della giurisprudenza non cambiano mai, perché sono così cristallizzate nel tempo da non riuscire ad avere un'alternativa tanto valida da sostituirsi ad esse. Per questo motivo vale la pena indagare alcuni *loci* di fragilità sintattica che interessano il testo di legge nella sua interezza. In questo modo si può comprendere dove la lingua giuridica faccia ancora fatica a trovare una dimensione moderna e cosa la linguistica e le scienze della comunicazione possano fare per ridurre il gap tra testo di legge e cittadino.

1. Lo stravolgimento dell'ordine delle parole

Nella lingua giuridica può capitare che ci siano alcune concordanze *ad sensum* dettate dall'uso troppo spregiudicato della frase unica, oppure che l'ordine naturale delle parole venga stravolto. Quando si compone un periodo eccessivamente lungo, infatti, a volte i soggetti si perdono o c'è la possibilità che cambino in corso d'opera. I verbi dovrebbero cambiare a loro volta, ma sovente si verificano delle incongruenze sintattiche che non permettono di adeguare l'intera struttura frasale ai nuovi elementi.

Un caso evidente si ha nell'art. 5 comma 1, dove si legge che

possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita **coppie di maggiorenni** di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, **entrambi viventi**.

Per comprendere bene la strategia sintattica della concordanza *ad sensum* bisogna prima compiere un'analisi del periodo.

La proposizione principale è *possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso*. Il predicato verbale è *possono accedere* mentre il soggetto è *coppie*, seguito dal complemento di qualità *di maggiorenni di sesso diverso*.

Dopodiché si presentano tre proposizioni subordinate di I grado relative nelle quali il verbo non è espresso: esse, infatti, sarebbero legate alla principale tramite la congiunzione condizionale *purché*, qui sottintesa, unita al verbo al congiuntivo *siano*.

I problemi si presentano, però, nel caso di *entrambi viventi*. *Coppie*, infatti, essendo un nome collettivo che rappresenta più elementi, non dovrebbe essere unito ad *entrambi*, perché una coppia è un'entità unica, sebbene formata da due persone. A questo punto il carico cognitivo per chi legge aumenta, perché si è costretti a tornare indietro e a rielaborare tutta la frase con un altro tipo di impostazione. L'ordine stravolto delle parole rallenta il processo di decodifica, dopo il quale si arriva a capire che *entrambi viventi* non si lega a *coppie*, ma a *maggiorrenni di sesso diverso*. Il suo squilibrio rispetto agli altri membri del periodo, tuttavia, rende molto farraginoso la lettura anche per chi è altamente scolarizzato, rientrando nel rango dell'impossibile per chi ha un basso grado d'istruzione.

Per questo motivo si può procedere con la riscrittura che adegui tutte le forme ad una sola dipendenza verbale. Utilizzando ancora una volta l'elenco puntato, si può dunque scrivere che

possono presentare domanda di procreazione assistita le coppie formate da:

- due componenti di sesso diverso;
- due componenti sposati o conviventi;
- due componenti in età potenzialmente fertile
- due componenti entrambi viventi.

L'uso dell'elenco puntato, inoltre, mette in luce tutti i requisiti nello stesso momento: con un solo colpo d'occhio il lettore può capire quali siano le condizioni per accedere alla

procreazione medicalmente assistita, e può comprendere la necessità che queste condizioni siano tutte vere nello stesso momento.

2. Il maschile inclusivo non marcato

Dal punto di vista sintattico bisogna anche fare una parentesi sul maschile inclusivo non marcato. Le forme di lingua non marcate, infatti, sono quelle che presentano la forma base del radicale morfologico non arricchita da alcun morfema suffissale che possa fornire più informazioni sul genere di quella parola. L'uso del maschile inclusivo non marcato nei testi giuridici è pressoché l'unica strada che sia mai stata percorsa nell'ambito dei testi di questa lingua speciale, dal momento che il maschile è usato come unica forma prevista dalla prassi. Questo porta, dal punto di vista dell'impianto sintattico della frase, una costruzione tutta orientata attorno a dei soggetti maschili, dai quali sono influenzate tutte le concordanze nominali, aggettivali e verbali dell'intero testo.

La situazione, naturalmente, non è specifica di questa legge, ma qui si nota maggiormente che in altri testi analizzati nel corso di questo studio. Secondo Cavagnoli (2013: 76) «il linguaggio giuridico è sicuramente il linguaggio di maggior prestigio e potere. È un linguaggio conservativo, maschile, in parte arcaico, in cui prevale la logica della conservazione e la cosiddetta non marcatezza. [...] Il linguaggio giuridico è una finzione, nel senso che si tratta di una visione specifica della realtà, che serve a un determinato fine, non della realtà. Una scelta, appunto, che serve a gestire le situazioni da normare, disciplinare ed eventualmente sanzionare. Ma come tutte le scelte, in questa selezione esclude altre visioni di realtà. In questa scelta si inserisce anche l'uso del maschile al posto del femminile. Tutti i testi giuridici utilizzano il cosiddetto maschile inclusivo, o non marcato».

In un testo di legge come il 1970/898, ad esempio, si faceva largo uso della parola *coniuge*, che non ha un vero corrispettivo femminile, se non nell'eventuale uso dell'articolo differenziato per genere (*il coniuge*, *la coniuge*). Si trova, all'art. 6 comma 2, anche la dicitura *il padre e la madre*, con evidente riferimento a entrambi i generi della genitorialità.

Il problema si inizia a porre con più urgenza a partire dalla legge 1978/194, dove le figure centrali sono sicuramente quella della gestante e quella dell'embrione. In questo caso vengono regolamentati gli aborti sia prima che dopo il terzo mese di gestazione, anche se la legge si concentra più specificamente su quelli avvenuti entro i novanta giorni dal concepimento⁵⁶. Qui l'embrione ancora non ha sviluppato caratteristiche specie-specifiche, quindi nemmeno quelle genere-specifiche sono emerse. Si fa, allora, uso del tecnicismo specifico *embrione*, che, come *coniuge*, ha una derivazione classica che attenua l'uso al maschile. Anche in questo caso, il maschile inclusivo non marcato viene denotato soprattutto dall'articolo determinativo *l'*. Viene usato, va detto per dovere di completezza scientifica, anche il termine *il concepito*, ancora una volta una derivazione classica che impone il maschile inclusivo.

Con il testo 2004/40 sulla procreazione assistita si percepisce più forte la risposta della lingua ad una situazione che vede genitori e figli di sesso sia maschile che femminile, ma che dall'altro si deve adeguare alle regole di prassi e di grammatica vigenti da decenni. Bisogna anche sottolineare che all'altezza del 2004 non era ancora così sviluppato il dibattito, ad esempio, su famiglie omogenitoriali o monogenitoriali, nuove formazioni sociali che costringono anche la lingua a riconsiderare le sue regole⁵⁷. In questo testo, tuttavia, ci sono alcune forme di maschile inclusivo non marcato che modellano su sé stesse tutta la struttura della frase, e vanno quindi analizzate e giustificate in una prospettiva di riscrittura comunicativa.

L'art 9 è il luogo dove più di tutti si riscontrano sacche di problematicità per via dell'uso del maschile generale. In questo articolo si parla di obblighi genitoriali da parte di pazienti che si sono sottoposti a pratiche di procreazione assistita eterologa in violazione della legge. Ai commi 2 e 3, infatti, si legge che

la **madre del nato** a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata [...]

e che

⁵⁶ Per ulteriori approfondimenti vd. cap. II.

⁵⁷ Si parlerà diffusamente dei cambiamenti linguistici di questo tipo nel cap. IV, dove verrà affrontata la legge 2016/76 sulle unioni civili.

in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il **donatore** di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Il primo elemento che si riscontra tra i due commi è una forte contraddizione. Al comma 2, infatti, si regola il comportamento delle madri naturali, che non possono non essere nominate come figura genitoriale dal momento che accettano di sottoporsi al prelievo di materiale genetico, all'impianto di embrioni nell'utero e all'espletamento della gravidanza. Al comma 3, per contro, ci si aspetterebbe una regolamentazione del comportamento del padre, mentre si trova la dicitura maschile inclusiva *il donatore*. Formalmente anche una donna che dona i propri ovuli perché vengano fecondati ed impiantati nell'utero di un'altra donna è un *donatore*, al netto della sua contravvenzione alla legge⁵⁸. Qui si fa riferimento principalmente al donatore maschile, che non può avanzare pretese di genitorialità in quanto ha agito al di fuori dei contorni della legge. Per un andamento coerente del testo, dunque, il maschile non marcato dovrebbe indicare sia i donatori di spermatozoi che le donatrici di oociti.

Nel testo esplicativo, allora, si cerca di venire incontro al lettore per evitare di creare confusione. La scelta è quella di non eliminare il maschile inclusivo, ma di inserirlo in un contesto che sia impossibile da fraintendere. Da una parte, infatti, si spiega che

è vietata la procreazione assistita eterologa, cioè con donazione di materiale riproduttivo da parte di un **donatore** esterno alla coppia. È vietata, quindi, anche la procreazione assistita tra persone dello stesso sesso con l'ausilio di un donatore esterno o di una madre surrogata.

Si fa poi presente che

se si applica la procreazione assistita con un **donatore** esterno in contravvenzione alla legge, questi non ha alcun diritto né obbligo genitoriale sul bambino.

Il primo estratto ha il compito di semplificare, in particolare, l'art. 12 comma 6 che recita:

chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è

⁵⁸ In particolare in violazione dell'art. 12 comma 6.

punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

In questo caso sia la donazione di materiale riproduttivo che la surrogazione di maternità sono comprese nella dicitura *donatore esterno*, anche se poi viene specificata anche la figura della *madre surrogata*.

Grazie al secondo brano, invece, si può comprendere che nessuno dei donatori esterni, se rimane nella figura di donatore, ha obblighi genitoriali nei confronti del concepito. In poche parole, una donna che doni degli oociti affinché siano fecondati con gli spermatozoi del compagno della donna nel cui utero verrà poi impiantato l'embrione commette un reato, ma non può essere richiamata ai propri doveri materni allorché l'espletamento delle procedure di procreazione è avvenuto nel corpo di un'altra donna. Al contrario, le cosiddette *madri surrogato*, ossia donne che prestano i propri gameti e il proprio corpo per il completamento della gravidanza, non possono sottrarsi ai propri doveri legali, e per la legge italiana sono le madri naturali del concepito.

Questa spiegazione è difficile da tradurre per dei cittadini poco scolarizzati, che rischiano di perdersi nella Babele di definizioni del testo originale senza comprendere veramente quali siano i limiti di legge e quali i comportamenti concessi. La traduzione in un testo esplicativo rimane comunque precaria e priva di validità giuridica, ma è chiaro che una sistemazione coerente dal punto di vista dell'uso della lingua può aiutare a comprendere quello che accade nei vari commi della legge.

3. L'indicativo nella proposizione soggettiva retta da *chiunque*: subordinazione su modello latino

I calchi dal latino nella *lingua giuridica* non rappresentano un settore produttivo soltanto nel lessico. Anche dal punto di vista sintattico e testuale, infatti, molte frasi sono costruite con il modello di subordinate latino. La percezione in italiano della correttezza di queste frasi non è sempre agevole, anche perché, ove corrette dal punto di vista grammaticale, esse mantengono comunque un certo grado di anacronismo e di "fastidio" per le orecchie del parlante medio. Paradossalmente, tuttavia, alcuni costrutti basati su

modelli latini sono più familiari alle persone con basso tasso di scolarità, che per ignoranza delle regole o per ipercorrettismo si trovano ad applicare strutture percepite come errate nella lingua comune, ma che riaffiorano nella lingua speciale con un proprio statuto ontologico insindacabile.

È il caso, per esempio, dell'art 12, in particolare dei commi 1 e 2, dove si trova scritto che

chiunque a qualsiasi titolo **utilizza** a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro

e che

chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, **applica** tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

In italiano standard la frase introdotta da *chiunque* richiede il congiuntivo (*chiunque applichi*). Tuttavia, in forme poco sorvegliate di lingua, i pronomi relativi o indefiniti raddoppiati⁵⁹ sono usati in accordo con l'indicativo. Allora perché nella lingua giuridica, che è sicuramente una lingua speciale con elevato grado di formalità, viene usata questa forma avvertita come meno curata?

La risposta proviene proprio dal latino, lingua in cui la proposizione relativa propria o retta⁶⁰ può essere formulata sia con il verbo al congiuntivo che con il verbo all'indicativo. La seconda opzione, in particolare, è quella canonica quando ci si trova in presenza di aggettivi o pronomi raddoppiati come *quicumquē, quisquis, ubicumquē, unde* e altri.

In italiano bisogna rendere la forma con il congiuntivo, rispettando la corrispondenza di tempo con il corrispettivo latino.

Il testo esplicativo, tuttavia, ha preferito non operare una trasposizione letterale delle subordinate relative con indicativo, ma stravolgere tutto l'ordine del periodo. Questa

⁵⁹ In latino *quicumquē, quaecumquē, quodcumquē* è sia un aggettivo che un pronome, relativo oppure indefinito. Qui si è parlato solo di pronomi non per incompletezza ma perché quella è la funzione che assume nel testo di legge.

⁶⁰ Che si contrappone alla proposizione relativa impropria o obliqua.

scelta dipende in larga misura dall'adozione dell'elenco puntato per indicare divieti e sanzioni. Se l'intero elenco dev'essere retto dal vero *è vietato*, ne consegue che la subordinazione deve per forza andare nella direzione di proposizioni infinitive soggettive. I commi diventano dunque:

è vietato:

- usare materiale riproduttivo esterno alla coppia (sanzione fino a 600 mila euro);
- applicare tecniche di procreazione assistita su soggetti che non ne hanno i requisiti, ad esempio non sono entrambi viventi o uno di essi non è maggiorenne (sanzione fino a 400 mila euro);

4. Il *si* impersonale proclitico ed enclitico. Differenze con il *si* passivante

Le forme sia impersonali che passive costruite con la particella atona *si* sono molto comuni nei vari testi di legge, tanto da essere state già oggetto di studio per i testi precedentemente analizzati. In questo paragrafo, tuttavia, si vuole fornire una panoramica più specifica dei diversi usi del *si*, che in italiano ha una doppia valenza. Da una parte, infatti, esso può introdurre una forma impersonale assimilabile al francese *on* o all'inglese *let's*. Dall'altra, però può rappresentare il segnale dell'avvento di una forma medio-passiva o riflessiva.

Dal punto di vista semantico, dunque, la forma passiva fa il paio con quella riflessiva, mentre è quella impersonale ad essere diversa. Dal punto di vista sintattico, invece, il pronome impersonale e passivo sono usati in maniera analoga, laddove quello riflessivo cambia le strutture sintagmatiche attorno a sé. Secondo Salvi (1988: 116-17) «le principali differenze sono le seguenti: a) mentre coi verbi passivi non ci possono essere pronomi riflessivi o reciproci, il *si* impersonale è possibile anche come soggetto di una frase passiva [...]; b) se il complemento oggetto di un verbo transitivo è rappresentato da un pronome clitico [...] questo precede il *si* impersonale ma segue il *si* riflessivo».

Varie volte, nella lingua giuridica, si usano forme passive o impersonali come schermatura dell'agente dell'azione. Il loro uso, tuttavia, è anche finalizzato ad un'universalità dell'azione legale, che non colpisce la contingenza di un soggetto ma tutti i soggetti che non si attengono alle disposizioni, e li colpisce in eguale misura. Ecco perché

l'uso di forme passive e di forme impersonali, nell'ambito della resa testuale di questa lingua speciale, finiscono per sovrapporsi, e diventa davvero difficile, per un non addetto ai lavori, riconoscere le differenze tra queste due forme. Il rendere un'azione passiva tramite il meccanismo della *deagentivizzazione*, infatti, fa percepire immediatamente l'azione e le sue conseguenze come impersonali, senza più riuscire a distinguere le diverse sfumature grammaticali.

Nel caso dell'impersonalità «il pronome clitico *si* può essere usato come soggetto indefinito davanti a qualsiasi verbo che ammetta un soggetto» <*idem*>.

Il primo esempio di questa forma si trova nell'art. 2 comma 3:

all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto [...] di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Il soggetto originale del verbo è *il Ministero dell'economia e delle finanze*, che *provvede all'onere derivante dall'attuazione del comma 2*. L'uso di una forma impersonale, qui, ha probabilmente la funzione di dilatare il confine delle responsabilità a tutti i dicasteri coinvolti nel compito di applicare e far rispettare la legge, e non al solo Ministero dell'economia e delle finanze. Il compito di quest'ultimo è esclusivamente produrre un bilancio annuale delle spese che lo Stato deve sostenere.

In prospettiva di riscrittura comunicativa la frase avrebbe potuto riprendere normalmente la sua organizzazione gerarchica ordinata, tramite la riattribuzione del soggetto agente al verbo e il conseguente spostamento del complemento di termine dopo il verbo, ovvero nella sua sede naturale. La sezione relativa alle responsabilità ministeriali, soprattutto economiche, è tuttavia abbastanza ridotta nella prospettiva comunicativa, allorché non si tratta di fondi che interessano direttamente il cittadino e la sua vita contingente, ma che vengono ripartiti tra i vari enti che si occupano di procreazione medicalmente assistita. Nel nuovo testo, allora, si perde l'esigenza di trovare una collocazione alla forma passiva e si ha semplicemente la specifica seguente:

nei bilanci triennali di spesa per lo Stato realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo speciale per la ricerca e lo sviluppo di tecniche di procreazione assistita. Il Ministro può apportare, ove necessario, delle modifiche al bilancio.

Si applica una dicitura passiva, più che impersonale, nella formula *viene istituito un fondo*. Tuttavia, nella proposizione precedente vi è la forma *bilanci [...] realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze* con inequivocabile attribuzione del soggetto agente nella realizzazione di questi bilanci. La forma passiva è semplicemente una *variatio* per evitare la ripetizione ridondante.

All'art. 6 comma 2 si legge che

alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora **si tratti** di strutture private autorizzate.

Qui l'impersonalità è costruita in modo classico e inequivocabile, con una forma verbale primariamente impersonale⁶¹ che non ha subito trasformazioni.

Nel testo esplicativo il consenso informato è inserito all'interno di un elenco puntato che illustra i criteri attraverso i quali si effettua la procreazione assistita⁶².

All'interno del punto dedicato al consenso informato si elenca semplicemente quali sono tutti i retroscena sui quali la coppia deve essere redarguita prima di procedere alle operazioni di procreazione assistita:

si informano in forma scritta i pazienti di tutte le procedure, dei loro costi **in caso di ricorso a** strutture private, dei loro rischi e delle loro conseguenze, in modo che possano formarsi una volontà consapevole.

Una patina di impersonalità viene comunque mantenuta con l'uso di *ricorso a strutture private*, ma la frase ne risulta estremamente semplificata dal momento che non si fa più uso di una proposizione ipotetica introdotta da *qualora* e con verbo al modo congiuntivo, ma si fa riferimento ad un costrutto nominale.

All'art. 9 comma 1, ancora, si legge che

qualora **si ricorra** a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.

⁶¹ Il verbo *trattare* ha, ovviamente, una forma attiva sia transitiva che intransitiva con legittimo statuto ontologico all'interno dell'italiano standard. Tuttavia qui viene presa in analisi non una forma attiva resa passiva e dunque impersonale, bensì la forma già di per sé impersonale e intransitiva che indica «l'oggetto su cui converge interesse». Per approfondimenti cfr. Devoto, Oli (2014).

⁶² I due criteri di riferimento da tenere come capisaldi sono, appunto, il consenso informato e la gradualità delle operazioni, che non si devono configurare come un accanimento terapeutico sui corpi dei pazienti.

Nel testo esplicativo l'impersonale viene lasciato come tale, ma ne viene cambiato il modo, poiché da una protasi di periodo ipotetico del II tipo con verbo al congiuntivo si ricava una proposizione ipotetica del I tipo con indicativo sia nella protasi che nell'apodosi:

se **si applica** la procreazione assistita con un donatore esterno in contravvenzione alla legge [...] il convivente o il coniuge legittimo [...] non può disconoscere la paternità del bambino nato da procreazione assistita eterologa.

Il *si* passivo, precisa Salvi (1988: 116-17), si presenta «quando nella costruzione con il *si* impersonale abbiamo un verbo transitivo con il suo complemento oggetto», dinamica nella quale «esiste una variante in cui il complemento oggetto diventa soggetto del verbo (e quindi si accorda con esso). Il nuovo soggetto può trovarsi prima o dopo il verbo [...]. Questa variante, che chiameremo del *si* passivo, è obbligatoria in molte varietà dell'italiano se il complemento oggetto non è un pronome clitico; in altre varietà, specialmente toscane, è facoltativa. [...] Se il complemento oggetto è un pronome clitico, per tutti gli italofoeni sono accettabili le due varianti: quella con il complemento oggetto [...] e quella in cui il complemento oggetto diventa soggetto [...].»

All'art. 12 comma 3, per esempio, viene regolamentato il comportamento del medico che raccoglie le dichiarazioni della coppia intenzionata a sottoporsi alla procreazione assistita. Si fa quindi presente che

in caso di dichiarazioni mendaci **si applica** l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Questa parte non rientra nella riscrittura comunicativa dal momento che non apporta informazioni sostanzialmente utili ai non addetti ai lavori, cioè ai cittadini, quanto piuttosto agli organi preposti al controllo dei comportamenti di medici e del personale sanitario. Bisogna soltanto notare, però, che qui la forma che in un primo momento può sembrare impersonale è in realtà passiva, dal momento che il verbo transitivo è dotato di un complemento oggetto che, con l'apporto del *si* proclitico atono, diventa il soggetto dell'azione⁶³.

⁶³ Secondo il passaggio il soggetto (ad esempio un funzionario o il giudice) applica l'articolo > l'articolo viene applicato dal soggetto > l'articolo si applica.

All'art. 13 comma 2, ancora, si parla di misure di tutela degli embrioni creati tramite procreazione medicalmente assistita dall'accanimento sperimentale:

la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che **si perseguano** finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

Qui la forma passivante del *si* è ancora più evidente dal momento che c'è un complemento d'agente sottinteso la cui latenza non giustifica l'oblio. Si percepirebbe ancora più chiaramente se al posto di *si perseguano* si scrivesse *vengano perseguite*: qui si inserisce di preponderanza il complemento d'agente *da parte dei ricercatori*, eliminato nel testo originale per non creare ridondanza e perché, anche ove non espresso, il senso del periodo sarebbe stato comunque deducibile. La presenza di un complemento d'agente e di un verbo transitivo come *perseguire* denuncia dunque l'uso di *si* come clitico passivante.

Nel testo riscritto si prediligono le forme infinitive a partire dall'imperativo reggente *è vietato*: in questo caso si avrà

[è vietato] fare esperimenti sugli embrioni umani, tranne gli esperimenti terapeutici o di diagnosi prenatale.

Ci sono, infine, sfumature di uso riflessivo del *si*, nelle quali il soggetto è sia l'attante che il destinatario dell'azione. Queste forme sono espresse, in questo contesto, quasi sempre da verbi intransitivi con enclisi del *si*. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni per quanto riguarda i ruoli sintattici di agente e di paziente dell'azione, che non sempre coincidono nonostante le forme riflessive.

All'art. 6 comma 1, ad esempio, si parla di consenso informato nei confronti dei pazienti che si vogliono sottoporre alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il comma recita che

[...] le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire **il formarsi** di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

Il verbo transitivo *formare* assume qui una forma riflessiva dal momento che la *volontà consapevole e consapevolmente espressa* è sia l'agente che il paziente dell'azione. In realtà in questo brano si è in presenza della figura retorica dell'ipallage (cfr. Mortara Garavelli 1988: 222): anche se grammaticalmente *il formarsi* si riferisce a alla volontà con diatesi medio-passiva riflessiva, è chiaro che concettualmente si riferisce alla *donna* e all'*uomo* menzionati nella riga sopra. Sono loro, infatti, che *si formano* (cioè *formano dentro sé stessi/per sé stessi*) *una volontà consapevole e consapevolmente espressa*. La nominalizzazione, per altro, acuisce la criticità di questa frase: chi è l'agente di *garantire*? Grammaticalmente sembrerebbero essere *le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo*, ma ancora una volta entra in gioco il meccanismo dell'ipallage per cui, in realtà, c'è un agente sottinteso, rappresentato dai medici e dal personale sanitario che è preposto all'illustrazione di queste informazioni.

Il modo per risolvere tutte queste criticità in un testo esplicativo è quello di semplificare al massimo la struttura del periodo. In primo luogo si elimina la ridondanza *consapevole e consapevolmente espressa*. Si provvede, inoltre, a trasformare la frase in una subordinata di I grado consecutiva esplicita retta da *in modo che*. Infine, si chiosa semplicemente con la formula già proposta per il consenso informato:

si informano in forma scritta i pazienti di tutte le procedure, dei loro costi in caso di ricorso a strutture private, dei loro rischi e delle loro conseguenze, in modo che possano formarsi una volontà consapevole.

Si ha, poi, la serie di forme verbali riflessive realizzate con il verbo *avvalersi*. Questa forma verbale intransitiva pronominale non ha un corrispettivo transitivo. In questo testo di legge viene usata sia con il *si* riflessivo enclitico che proclitico.

Al comma 1 dell'art. 7 si legge che

il Ministro della salute, **avvalendosi** dell'Istituto superiore di sanità [...], definisce [...] linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

La stessa formula si legge anche all'art. 17 comma 3. Ciò che è interessante notare in questo gerundio con *-si* riflessivo enclitico è il valore sintattico della forma verbale. Il *-si* enclitico, infatti, dovrebbe indicare un'azione realizzata dall'agente le cui conseguenze

ricadono sull'agente stesso, quindi una semantica riflessiva. In realtà, questa forma verbale è un intransitivo pronominale.

Nel testo riscritto si perde la sfumatura riflessiva dell'intransitivo pronominale e si preferisce un elemento di unione come *insieme*:

il Ministro della salute promuove, **insieme** all'Istituto superiore di sanità, delle linee guida comportamentali per le strutture che effettuano la procreazione assistita.

In questo modo il verbo diventa un indicativo presente (*promuove*) che regge un complemento oggetto (*delle linee guida comportamentali*) e un complemento di compagnia e unione (*insieme all'Istituto superiore di sanità*).

L'ultima forma verbale apparentemente riflessiva da analizzare è quella all'art. 12 comma 3, dove si legge che

per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico **si avvale** di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti.

Anche in questo caso si tratta di un intransitivo pronominale. La riscrittura viene comunque inserita nell'ambito dell'elenco puntato che accomuna comportamenti illeciti e sanzioni, e si dice che

[è vietato] applicare tecniche di procreazione assistita su soggetti che non ne hanno i requisiti, ad esempio non sono entrambi viventi o uno di essi non è maggiorenne (sanzione fino a 400 mila euro). Per accertare il possesso dei requisiti, il medico **dispone di** una dichiarazione firmata da entrambi i soggetti. Se uno dei soggetti ha dichiarato il falso è punito con una sanzione amministrativa.

Nella riscrittura di questo brano si notano diverse modifiche dal punto di vista sintattico. Intanto la forma nominalizzata iniziale *per l'accertamento* assume la veste più semplice di una proposizione finale implicita di I grado. La finale è una delle subordinate la cui forma implicita è indubbiamente più semplice di quella esplicita. Nella lingua comune, infatti, nessuno direbbe *affinché accerti*, preferendo la forma con *per* o, al massimo, *al fine di + infinito*.

Da notare anche l'eliminazione in tronco del participio presente in funzione aggettivale *richiedenti*, elemento di ridondanza inutile. La dichiarazione di volontà e conformità ai requisiti per la procreazione medicalmente assistita non può essere firmata da

altri che dai soggetti interessati in prima persona, tanto più che è già stato detto che la procreazione assistita interessa solo soggetti maggiorenni. Questo elimina la possibilità di firma per altri o di delega, dunque non si avverte l'esigenza di specificare che siano i *soggetti richiedenti* a dover firmare.

Cap. IV

Legge 20 maggio 2016, n° 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Lessico

1. Gli aggettivi di relazione e le unità polirematiche. Risemantizzazioni della lingua speciale

Analizzando la legge 2016/76, nota in Italia come “legge sulle unioni civili”, non si può fare a meno di dedicare spazio all’aggettivo *civile*.

Nel gergo delle procedure matrimoniali *civile* assume una veste di opposizione a *religioso*. Nella legge sul divorzio, per esempio, si legge della possibile

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È in questa prospettiva che il testo di legge promosso dalla senatrice Monica Cirinnà (e che spesso prende il suo nome) ha usato l’aggettivo di relazione *civili* in composizione con la parola *unioni*.

Molti altri termini della lingua giuridica hanno attraversato fasi in cui erano noti solo agli specialisti della normativa e, più avanti, a quelli della politica. Una volta immessi in una legge si sono diffusi nell’opinione pubblica, a volte con modifiche, o addirittura

forzature, di forma e di significato, ma nel complesso mantenendo lo statuto di partenza: parole della politica che, grazie all'aiuto dei media, diventano di dominio comune⁶⁴.

In questo caso, invece, si assiste al fenomeno contrario: il concetto di *unione civile* era già immesso nell'italiano comune, ma aveva un diverso significato. A registrarlo già nel 2014 è il dizionario Devoto–Oli, che lo attesta come sinonimo di *unione di fatto* con il significato di «legame affettivo stabile tra due conviventi». Il riferimento alla sessualità dei conviventi è estraneo alla definizione, che si è così affermata per designare quelle coppie che convivono e si comportano come un duo di coniugi ma non sono sposate. Nel 2016, all'alba della presentazione del disegno di legge sulla possibilità di sancire un'unione regolamentare per le coppie omosessuali, l'esigenza di una designazione denotativa univoca si è fatta più forte. Per questo motivo *unioni civili* è stato usato come concetto chiave e come unica definizione delle coppie omoaffettive.

L'aggettivo di relazione, dunque, da una parte conserva la semantica che ha sviluppato nel linguaggio delle celebrazioni matrimoniali, mentre dall'altra recupera quella di origine dotta. *Civili*, infatti, si oppone fisiologicamente a *religiose* dal momento che le unioni tra compagni dello stesso sesso non possono essere celebrate dalla Chiesa cattolica. L'aggettivo, però, si riferisce anche alla dimensione civica e di pieno godimento dei diritti di cittadinanza da parte di sacche di società alle quali prima erano interdetti alcuni comportamenti, tra i quali la formalizzazione della propria unione. In questo senso *civili* ha a che fare con i diritti del singolo all'interno dello Stato, e non della *cives* come poteva avvenire quando il termine è nato.

Bisogna anche menzionare, tuttavia, l'interferenza di altre lingue europee nel processo di determinazione della nomenclatura delle nuove realtà sociali. Nei paesi anglosassoni, per esempio, si parla di *civil partnership*. Esso indica, , due persone con i pari diritti e i pari doveri che si associano, cioè si accordano con specifiche regole all'interno di un *frame* prestabilito per diventare una coppia equiparabile ad una sposata. Tramite la pressione dell'inglese, dunque, il senso di associazione, di *unione*, è arrivato nel lessico italiano dove, però, come si è detto, già esisteva la dicitura *unioni civili*. A questo punto la lingua italiana ha prodotto un calco semantico, cioè una situazione in cui «una parola già esistente in italiano assume significati diversi sul modello di una inglese»⁶⁵.

Unioni civili si comporta come una unità polirematica. A questo proposito vale la pena analizzarla come tale e vedere quale sia la rispondenza nel testo riscritto. Bisogna dire

⁶⁴ Si faccia riferimento a tutto il dibattito sulla *procreazione (medicalmente) assistita* presentato nel cap. III.

⁶⁵ Visconti (2010: 189).

innanzitutto che «la maggior parte delle polirematiche ammette una lettura solo non compositiva del proprio significato [...] la quale è perlopiù ricostruibile solo etimologicamente. La lettura non compositiva delle polirematiche non dipende quindi dall'opacità semantica dei costituenti, ma dal fatto che esse hanno almeno una delle caratteristiche seguenti: a) un significato figurato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, metaforico [...]; b) un significato non iponimo della testa [...]; c) un significato settoriale [...]; d) un significato formulare che usiamo attribuire più in generale alla fissità delle situazioni d'uso» (Voghera 2004: 60).

Il sintagma *unioni civili* può essere assimilato a una polirematica del tipo a), poiché il suo significato è, almeno parzialmente, metaforico e derivante dalla composizione degli elementi N + A. È difficile che le polirematiche possano essere cambiate, soprattutto se si riferiscono a realtà da loro designate in modo univoco. La lingua speciale opera una risemantizzazione di un elemento che si era già parzialmente diffuso nella lingua comune.

Nel testo esplicativo non c'è alcun bisogno di cambiare la dicitura *unioni civili*, dal momento che è universalmente nota e semplice da comprendere anche per chi non ha un'elevata scolarità. Molto di questa diffusione e di questa semplicità lo si deve ovviamente ai mezzi d'informazione, che in modo compatto e coerente hanno scelto di usare sempre e solo l'espressione scelta dalla legge.

L'unica scelta che si è fatta in chiave comunicativa è quella di non appesantire il testo con la definizione completa *unioni civili tra persone dello stesso sesso*. Essa viene usata proprio all'inizio del testo per circoscrivere la materia e distinguere i membri dell'*unione civile* dai *conviventi di fatto*⁶⁶: in seguito non viene più ripetuta per intero, proprio perché ormai il campo di pertinenza della legge è stato definito e non c'è bisogno di usare formule cristallizzate che rendono farraginoso la lettura.

Si può notare, nella legge sulle unioni civili, almeno un'altra polirematica di cui è obbligatorio dare conto. Al comma 6 si legge che

l'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal **pubblico ministero** e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

⁶⁶ La legge, infatti, si occupa sia delle unioni civili tra membri omosessuali che della regolamentazione delle convivenze di fatto, ovvero coppie di soggetti eterosessuali che vivono *more uxorio* e possono scegliere di firmare un contratto di convivenza in luogo di celebrare un matrimonio.

Pubblico ministero, seguendo ancora la classificazione di Voghera (2004: 60), è una polirematica di tipo c), con significato settoriale, almeno in partenza. Il pubblico ministero, infatti, «è un organo dello Stato istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinali e per i minorenni, le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di Tribunale. [...] Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge» (Del Giudice 1996).

Il gruppo A + N che forma la polirematica, per altro, è organizzato nell'ordine anglosassone *determinante + determinato*. Questo sintagma, tuttavia, da molto tempo è uscito dal recinto tracciato dalla lingua giuridica e si è imposto nell'opinione pubblica grazie ad una massiccia diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto la televisione. La familiarità di quasi tutte le fasce di popolazione con questo termine, peraltro, ha permesso anche di conoscerne e di dominarne la forma abbreviata sotto forma di sigla, ovvero *PM*, che a volte si può trovare scritta anche in forma estesa *piemme*.

Date queste premesse non si sente davvero l'esigenza di un cambiamento lessicale nel testo esplicativo, anche se, rispetto all'elenco in riga, si predilige un elenco puntato. La formula introduttiva è la seguente:

l'unione civile costituita violando uno di questi divieti può essere contestata da entrambi i soggetti e da chi ha diritto alla contestazione.

2. Altri aggettivi di relazione

Nel testo originale della legge sono presenti altri aggettivi di relazione, che bisogna indagare per dare una panoramica completa dei modi diversi di trattare la materia linguistica nei testi riscritti.

Al comma 4 si legge

sono cause **impeditive** per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

seguito da un elenco di quali sono queste cause. L'aggettivo di relazione *impeditive* è un aggettivo deverbale con il suffisso *-ivo* che muove dal participio passato⁶⁷ ma che, in fase di riscrittura, trasporterebbe il registro linguistico su un tono troppo aulico e falsamente tecnico. Nel testo riscritto si può usare la formula negativa

non si può formare un'unione civile se

seguita da un elenco puntato.

In altri luoghi della legge, come ad esempio al comma 28, si legge che

il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti **legislativi** in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri **direttivi**

mentre al punto c) dello stesso comma si trova scritto che sono necessarie

modificazioni ed integrazioni **normative** per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Tutti gli aggettivi di relazione vengono persi nel testo esplicativo, che non ha bisogno di un'aggettivazione abbondante per due ordini di motivi. Innanzitutto perché essa distrae dallo scopo principale del testo, che è quello informativo. In secondo luogo perché comunque gli aggettivi diversi da quelli qualificativi sono sempre meno frequentati dalle fasce di popolazione a bassa scolarità, e quindi possono essere un ostacolo alla lettura e alla comprensione. Basterà scrivere che

⁶⁷ *Impedire* > *impedito* > *impeditivo*. Cfr. Serianni (1989: 647).

il Governo, dopo l'entrata in vigore della legge, è tenuto a:

- cambiare le disposizioni di ordinamento dello stato civile (cioè cambiare la modulistica e le formule di iscrizione, trascrizione e annotazione);
- modificare le norme che riguardano il diritto internazionale privato (cioè rendendo valide le unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore della legge);
- modificare e integrare tutti gli atti di legge, i decreti e i regolamenti per adeguarli alla nuova formazione sociale.

Il comma 31 espone la dinamica per cui

entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni **integrative** e **correttive** del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

In un certo senso questo comma si può considerare il corollario del precedente. Anche in questo caso la scelta fatta nel testo esplicativo è quella di eliminare il più possibile le complicazioni. Qui si ha addirittura una dittologia avverbiale che crea un sintagma del tipo N +A +A che funge da oggetto del verbo *adottare*. Nella riscrittura semplificativa si è scelta una versione direttamente verbale, che snellisce di molto la lettura. Dato che i commi 28 e il 31 sono in stretta correlazione, si opta per posporre all'elenco proposto sopra la semplice frase

ci sono fino a due anni di tempo per modificare, integrare e correggere i provvedimenti di questa legge da parte del Governo.

Vale la pena analizzare anche il comma 51, dove si legge che

il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme **imperative** e all'ordine pubblico.

L'aggettivo *imperative* fa parte della coorte di aggettivi di relazione terminanti in *ivo*. Nell'italiano comune si è abituati a sentir parlare di *imperativo* come di un aggettivo

sostantivato, indicante la forma verbale che veicola l'aspetto del comando. *Norme imperative* non è un sintagma molto frequente.

Nel testo esplicativo si può scrivere semplicemente che

il contratto di convivenza civile viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile oppure in forma privata, sottoscritto da un notaio o da un avvocato.

Il fatto che il contratto sia conforme alle *norme imperative* e all'*ordine pubblico* è un'informazione in primo luogo abbastanza intuitiva, che il cittadino può comprendere da solo. In secondo luogo, essa è comunque trascurabile in un testo che deve spiegare il contenuto della legge nel modo più esplicativo e più schematico possibile.

Molto presente in questo testo di legge è anche il suffisso *-ale*, che forma aggettivi come *patrimoniale, essenziale, professionale*.

Al comma 7 si legge che

può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore **essenziale** su qualità personali dell'altra parte.

Il suffisso ha anch'esso origine latina, provenendo da *-ālis, -āle* ed è un suffisso che è stato parzialmente dimenticato per qualche tempo. Solo negli ultimi decenni ha ritrovato una forte produttività per via delle interferenze con l'inglese (cfr. Serianni 1989: 646)..

Per semplificare la frase presente nel testo originale, che ha una costruzione abbastanza macchinosa, nel testo riscritto si usa la tecnica dell'elenco puntato, nel quale vengono elencati tutti coloro che hanno diritto alla contestazione di una sentenza: tra di essi ci sono

soggetti che hanno commesso un errore di valutazione delle qualità personali dell'altra persona (cioè soggetti che non sono a conoscenza di una malattia fisica o psichica dell'altro, di condanne avvenute o di processi pendenti, di situazioni di gravidanza provocate da altri soggetti eccetera).

In questo caso l'aggettivo si perde con l'uso della formula *errore di valutazione*.

Gli altri aggettivi di relazione che si sono formati con il suffisso *-ale* vengono difficilmente cambiati in fase di riscrittura, perché sono tutti abbastanza semplici e conosciuti.

Importanti sono i suffissi *-ario* e *-orio*, presenti in alcuni passaggi del testo di legge 2016/76. Il comma 34 della legge, ad esempio, recita che

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni **transitorie necessarie** per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

Qui si hanno addirittura due aggettivi di relazione deverbali vicini: dei due, specialmente *transitorie* può creare problemi di interpretazione per via del suo uso colto e generalmente appannaggio delle fasce più scolarizzate della società.

Nel testo esplicativo, tuttavia, questa è una delle parti la cui riscrittura non è avvertita come strettamente necessaria. Tutti i riferimenti intertestuali e i punti del testo nei quali si parla di comportamenti che dovrà adottare il Governo sono, tendenzialmente, fuori dall'ambito di interesse del cittadino medio. L'atteggiamento tenuto in tutte le analisi dei testi di legge nel presente studio, dunque, è stato quello di limitare il più possibile il sovraccarico testuale che già sussiste nei testi originali, eliminando tutte le parti che possono far riferimento a procedure che non riguardano il cittadino in prima persona. Ecco perché questi aggettivi di relazione non hanno bisogno di essere riscritti.

Diverso è il caso di *funerarie* che si legge al comma 40 punto b):

ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:[...] in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Rispetto alla forma basica *-aio* con caduta della [r] in posizione intervocalica, il suffisso *-ario* mantiene più forte il suo legame con la base latina *-ārius*. Interessante è il fatto che nella lingua comune si sia affermato di più l'aggettivo *funebre*, derivato da un aggettivo già latino piuttosto che l'aggettivale denominale *funerario*, avvertito come arcaico.

Nella riscrittura comunicativa si usa, ancora una volta, un elenco puntato per descrivere quali sono i tipi di decisione che può prendere un convivente di fatto o una persona legata da unione civile sulla vita dell'altro: si opta dunque per la formula

operazioni funebri

per avvicinare il testo alla lingua comune.

3. Come si chiamano i membri dell'unione civile?

È molto importante, nell'ambito di un testo che si prefigge lo scopo di operare una semplificazione linguistica, soffermarsi sulle definizioni delle figure interessate dalla legge. Le strutture linguistiche, in altre parole, devono ampliarsi e rimodellarsi per fare spazio a nuove realtà che, si badi bene, non sono affatto una nuova invenzione.

Le coppie omoaffettive, come quelle eterosessuali non sposate, sono sempre esistite: si tratta di allargare le maglie del lessico per comprendere anche questi tipi di realtà dal momento che essi divengono legittimamente regolamentati dalla legge.

Nel § 1 si è fatto riferimento allo slittamento semantico parziale di *unioni civili*, divenuto lo specifico significante delle coppie omosessuali. Il testo originale di legge definisce *parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso* i due individui che formano questa coppia. L'uso della parola *parte*⁶⁸ è molto frequente nel lessico della giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda il gergo legislativo e il gergo forense. Nel testo riscritto, invece, si è preferito fare uso del termine *soggetti*.

⁶⁸ «Nel *negozio giuridico* è il soggetto che partecipa all'atto e nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio stesso. Si distingue tra parte *in senso formale*, che è il soggetto che materialmente partecipa alla redazione dell'atto, e parte *in senso sostanziale* che è invece il soggetto cui sono direttamente imputati gli effetti giuridici del negozio. [...] Acquista la qualità di parte chi, in un processo, in nome proprio agisce (proponendo la domanda, c.d. soggetto attivo o attore) o contraddice (cioè colui contro il quale la domanda è proposta, c.d. soggetto passivo o convenuto), o nel cui nome si agisce o si contraddice. [...] In generale, quindi, si può dire che la parte nel processo civile è colui che compie gli atti processuali o ne subisce gli effetti, ed è perciò destinatario dei provvedimenti del giudice». Cfr. Del Giudice (1996).

Il motivo è essenzialmente di natura economica. Una volta specificati i termini per definire una coppia una *unione civile tra persone dello stesso sesso* o una *convivenza di fatto* è inutile ripetere queste formule cristallizzate che appesantiscono il testo. Rimanendo senza questa parte di formula, però, la parola *parte* non sarebbe immediatamente comprensibile per molti cittadini, che difficilmente associano questo vocabolo ad un umano come, invece, accade nella lingua della giurisprudenza. Per non lasciare alcun dubbio nel lettore ed essere certi di venire compresi, dunque, è meglio optare per la formula *soggetti che formano un'unione civile*, lasciando invece la dicitura *conviventi di fatto* per i componenti di coppie di fatto, distinguendo così le due realtà.

4. Le reggenze preposizionali su modello latino o inglese

Una questione molto importante da analizzare sono le reggenze preposizionali. Non sempre, infatti, le preposizioni della lingua comune coincidono con quelle usate nella lingua speciale, soprattutto in quella giuridica.

I motivi possono essere i più disparati: l'esigenza di innalzare il registro e di allontanarlo dall'italiano comune è sicuramente uno dei primi fattori. Non mancano, però, i motivi di interferenza con altre lingue antiche o contemporanee. Un caso sicuramente di massiccia ingerenza nelle reggenze preposizionali della lingua giuridica è quello del latino; negli anni più recenti, a questo influsso si è aggiunto quello dell'inglese. Negli anni Settanta, periodo a cui risalgono i primi due testi oggetto di questo studio, l'inglese non era ancora penetrato nell'italiano giuridico, rimanendo piuttosto confinato alla terminologia della musica o della moda. Nei primi anni Duemila, invece, quando è stata promulgata la legge sulla procreazione medicalmente assistita, l'inglese si era già imposto come unica lingua veicolare a livello internazionale, ma forse era ancora di là da venire la massiccia sostituzione di termini anglosassoni ai corrispettivi italiani⁶⁹. Nel 2016, anno di emanazione della legge sulle unioni civili, gli anglicismi e i calchi semantici dall'inglese sono così frequenti che è quasi fisiologico rilevare delle influenze.

In questo specifico testo di legge ci sono due reggenze preposizionali che vale la pena indagare anche in virtù dei loro rapporti con il latino e con l'inglese.

⁶⁹ Per un approfondimento cfr. Giovanardi, Gualdo (2003).

Il primo caso si trova al comma 51, dove si legge che

il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, **a pena di nullità**, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Nell'italiano comune è più frequente sentire il complemento di pena espresso con *pena* + il complemento diretto⁷⁰. La forma *a pena di* suona sicuramente difficile da elaborare e poco naturale per i cittadini che non hanno familiarità con la lingua speciale della giurisprudenza. Facendo una rapida indagine sulla natura di questa reggenza preposizionale divergente rispetto alla lingua comune, il latino non è di molto aiuto: nella lingua classica, infatti, il complemento di pena veniva espresso con l'ablativo semplice o con il genitivo semplice.

L'inglese, al contrario, tradisce il calco semantico di questa locuzione preposizionale. In inglese, infatti, si dice precisamente *on/under the pain of*⁷¹ seguito da complemento diretto.

Nel testo riscritto, tuttavia, si è preferito riavvicinare la lingua alla possibile percezione di tutti, non insistendo su reggenze preposizionali di difficile decodifica. La forma utilizzata è stata dunque

il contratto di convivenza civile, **pena la nullità**, viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile oppure in forma privata, sottoscritto da un notaio o da un avvocato.

In questo caso la predilezione per la nominalizzazione non va nella direzione di un oscuramento del significato, quanto piuttosto di un aiuto al lettore. Esplicitare la frase con la formula *pena il fatto che il contratto sia dichiarato nullo oppure in caso contrario/in mancanza di queste procedure il contratto viene dichiarato nullo*, infatti, avrebbe contribuito ad un incredibile aumento del peso della frase, nonché ad una estrema difficoltà di lettura. Si è preferito dare spazio al solo complemento di pena.

Al comma 56, invece, si legge che

⁷⁰ Soprattutto nel gergo burocratico è molto frequente leggere frasi come «la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/12/2017, pena l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione».

⁷¹ Perlopiù usato con riferimento alla pena di morte: *on/under the pain of death*.

il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi **si hanno per** non apposti.

Se possibile, questo comma crea ancora più problemi interpretativi rispetto al precedente. In italiano comune, infatti, si usa verbo *dare per* nel senso di «considerare, ritenere». In questo specifico caso si nota, invece, il rapporto diretto con il complemento di stima latino⁷², del quale questa locuzione preposizionale costituisce senz'altro un calco semantico. L'esigenza di modellare una frase sulla base latina allontana irrimediabilmente il testo dalla comprensione comune, perché è molto difficile che un cittadino a medio-bassa scolarità possa comprendere questa costruzione.

Nel testo riscritto, dunque, si semplifica al massimo la forma, scegliendo di scrivere semplicemente che

il contratto non può sottostare a termini e condizioni.

5. Opposizione di *o* e *ovvero*

Nella lingua giuridica l'uso di *ovvero* è massiccio, ed è stato più volte indagato. Diversamente da quanto percepito nell'italiano comune, infatti, *ovvero* assume nell'italiano giuridico una connotazione avversativa, laddove nella lingua comune viene quasi completamente sovrapposto al significato di *ossia*. In linguaggio giuridico e in italiano comune, *o* e *ovvero* hanno diversa distribuzione di significato. Nella lingua comune, come in quella giuridica, è inoltre possibile sostituire le forme con sinonimi univoci ma più comprensibili.

Il problema di *ovvero* nel testo di legge 2016/76 emerge più chiaramente quando si tratta di un elenco, come nel caso del comma 4 punto d):

sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: [...]

⁷² Il verbo *hābēo* con significato di «stimare, considerare» viene costruito con il genitivo di stima oppure con *pro* + ablativo.

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado **ovvero** una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

In questo passaggio si nota un'opposizione complementare tra *o* e *ovvero*, che però può confondere il cittadino in fase di lettura. Fermo restando il fatto che *ovvero* sta a significare *oppure*, la sua sinonimia con la semplice *o* è evidente: allora perché non mettere tutte *o*? L'esigenza è chiaramente quella di gerarchia della materia.

Uno dei problemi maggiori nello scioglimento di questo nodo critico è la struttura dell'elenco. Secondo Mortara Garavelli (2001: 144) «gli schemi retorici della “elencazione” o della “enumerazione” [...] sono molteplici. Per semplificare, possiamo convogliarli in due grandi tronconi. In uno troverebbero posto i procedimenti codificati dalla retorica letteraria come «figure dell'accumulazione» [...] e in particolare le forme della cosiddetta «accumulazione caotica». Nell'altro sistemeremmo, pur senza distinguerle analiticamente, le procedure enumerative che hanno un ruolo importante nell'economia del discorso, in quanto rappresentano il primo passo per dare ordine alle cose da dire». Il problema della disposizione della materia e della frammentazione della frase verrà analizzato con più dettagli nella § dedicata alla sintassi. Per adesso basta sottolineare che il punto d) si trova già all'interno di un elenco, e che quindi è stata praticamente obbligata la scelta dell'elenco in riga. Il contenitore ristretto dell'*enumeratio* in riga ha dunque imposto, secondo lo schema mentale dei legislatori, una *variatio* di congiunzioni avversative.

Nel testo esplicativo questa tendenza è abolita per cercare di far fronte alle esigenze del singolo cittadino: per questo si eliminano tutte le possibilità di scelta per le congiunzioni inserendo la forma dell'elenco puntato dei motivi per cui non può essere stipulata un'unione civile:

uno dei due soggetti sia stato condannato per omicidio, tentato o avvenuto, ai danni del coniuge o della persona unita civilmente all'altro soggetto.

6. Il suffisso *-tore* e il caso dei deverbali

Nella legge 2016/76 ci sono molti nominali deverbali in *-tore*. Un nominale deverbale è un elemento morfologico derivativo ottenuto unendo una base verbale con un suffisso. *-tore*, in particolare, è «un suffisso d'agente (o agentivo) la cui caratteristica è di identificare l'argomento esterno (agente) del verbo [...]». Questo suffisso «forma sia nomi d'agente che nomi di strumento. *-tore* è un suffisso con proprietà semantiche specifiche che permettono di caratterizzarlo come un suffisso 'forte': è in virtù di queste proprietà, infatti, che *-tore* è in grado di imporre delle restrizioni ai verbi a cui si applica, restrizioni che sono sia di tipo sintattico [...] che semantico [...]» (Scalise, Bisetto 2008: 102).

Il suffisso, per altro, è in grado di apportare una trans categorizzazione del tipo V > N. Tutti i deverbali in *-tore* con significato d'agente sono caratterizzati dal tratto [+umano], laddove quelli con significato di strumento sono definiti dal tratto [-umano].

Nel testo di legge sulle unioni civili ci sono alcuni deverbali con suffissazione in *-tore*. Vale la pena analizzare il loro trattamento non tanto per il derivato in sé, quanto per le scelte lessicali che a volte allontanano il testo dal sentire comune e dalla possibilità di essere compreso.

Al comma 15, per esempio, si legge che

nella scelta dell'**amministratore di sostegno** il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il sintagma *amministratore di sostegno* è la denominazione che ha validità giuridica⁷³, e che viene per questo motivo immessa nel testo di legge. Tuttavia, è molto difficile sperare che la maggior parte dei potenziali lettori del testo di legge sappiano cosa sia un *amministratore di sostegno*. Per questo motivo nel testo esplicativo si può cambiare questa formula con

se c'è bisogno di una **figura legalmente responsabile** per uno dei soggetti non in grado di intendere e volere, il giudice deve tendere a preferire l'altro soggetto dell'unione civile piuttosto che un soggetto esterno.

⁷³ L'amministratore di sostegno «è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page

È il caso, a questo proposito, di soffermarsi anche sul comma 48, che aggiunge ulteriori dettagli sulla *figura responsabile* per il membro interdetto della coppia. A questo comma, infatti, si legge che

il convivente di fatto può essere nominato **tutore, curatore o amministratore di sostegno**, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Il sintagma *figura legalmente responsabile* racchiude tutti questi tre diversi istituti⁷⁴, che non possono essere spiegati esaustivamente da un testo esplicativo. È importante che il cittadino sappia che esiste la possibilità di delegare la propria responsabilità legale o comportamentale ad un'altra persona: i ruoli specifici di queste figure possono essere compresi, tuttavia, solo consultando il testo originale ed integrandolo con altri testi, come ad esempio un dizionario giuridico. Per questo sarebbe una lotta contro i mulini a vento cercare di comprimere nel testo esplicativo le definizioni diverse di questi istituti. La definizione che verrà parafrasata nel nuovo testo sarà semplicemente la seguente:

il convivente di fatto può essere nominato dal giudice **tutore o amministratore** dei beni dell'altro convivente se questo viene dichiarato incapace di intendere e volere.

Il comma 17, ancora, delimita il comportamento da tenere in caso di morte del datore di lavoro di uno dei due soggetti dell'unione civile:

in caso di morte del **prestatore** di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

⁷⁴ Il curatore è colui che effettua l'istituto giuridico della curatela, ovvero «un ufficio di diritto privato posto a tutela di soggetti parzialmente incapaci legalmente. In virtù di questo istituto la volontà dell'inabilitato o del minore emancipato viene integrata dall'intervento di un terzo: il curatore, il quale in particolare ha funzioni di assistenza, intervenendo negli atti di natura patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato o dall'emancipato». Del Giudice (1996).

Il tutore, invece, è colui che pratica la tutela, un «istituto volto alla protezione di persone ritenute non idonee al perseguimento dei propri interessi che comporta l'attribuzione di un insieme di poteri e doveri ad un soggetto per provvedere alla necessità dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori e degli interdetti. Esso, pertanto, si configura come un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile. Il tutore è nominato dal giudice tutelare con decreto». *Ivi*.

In questo caso il problema non è il suffisso deverbale *-tore*, quanto piuttosto il verbo dal quale il sostantivo deriva. Nell'italiano dell'uso non si sente spesso parlare di *prestatore di lavoro*, quanto piuttosto di *impiegato* o *dipendente*. Questo sintagma, per altro, è molto coeso, quasi si comporta come una polirematica.

Nel testo esplicativo si sceglie la seguente formula:

in caso di morte del **datore** di lavoro di uno dei due soggetti, l'altro ha diritto a percepire le indennità corrispondenti.

Un caso analogo si ha al comma 44, nel quale si è già passati alla regolamentazione del comportamento dei conviventi di fatto. Qui si legge, con riferimento ai contratti d'affitto intestati a uno dei due conviventi, che

nei casi di morte del **conduttore** o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Il deverbale *conduttore* è, nell'italiano comune, dotato di una duplice semantica: da un lato, infatti, indica la professione di colui che conduce fisicamente un mezzo di trasporto. Dall'altro lato ha significato metaforico, per lo più associato alla figura che è alla guida di trasmissioni radiofoniche o televisive. Nel linguaggio amministrativo, tuttavia, il *conduttore* è colui che firma il contratto di locazione e si oppone, appunto, al *locatore*, cioè il padrone dell'immobile messo in affitto. Nel testo pensato per la divulgazione e la comunicazione è parso opportuno usare la seguente formula:

in caso di morte di uno dei due conviventi di fatto **titolare** del contratto di affitto, o di recesso dal contratto, il convivente di fatto può succedergli in quello stesso contratto.

Interessante da notare è la scelta di un altro derivato, questa volta un nominale denominale, ossia *titolare*. Questo sostantivo è molto diffuso nell'italiano comune a tutti i livelli di istruzione⁷⁵, quindi utile per avvicinare il testo alla comprensione di tutti.

⁷⁵ Soprattutto nell'ambito commerciale e aziendale, il nominale denominale *titolare* si spartisce la percentuale di occorrenze con un altro denominale, ovvero *principale*, entrambi intesi come «figura di riferimento morale e legale all'interno di un'azienda».

7. L'uso di *risoluzione*

È opportuno, come ultima indagine sul lessico del testo di legge 2016/76, fare una piccola digressione sul termine *risoluzione*. Esso viene usato varie volte nel testo, sempre con il senso di «dissoluzione, cancellazione, dissolvimento». Il tecnicismo *risoluzione* si contrappone ad altri tecnicismi come *annullamento* o *rescissione*. *Risoluzione*, in particolare, indica il termine di un contratto per sopraggiunti motivi che lo rendono un accordo non più vantaggioso o non più equo tra le parti. *Risoluzione*, per altro, è un derivato deverbale che fa riferimento a uno dei suffissi della triade più produttiva della lingua italiana⁷⁶. Il suffisso *-zione*, per altro, ha due peculiarità: da un lato «mantiene inalterata la struttura argomentale [...] dei verbi sui quali [i deverbali, NdA] si sono costruiti, struttura che si realizza, però, nel modo tipico dei nominali, cioè con l'argomento interno retto dalla preposizione e l'argomento esterno come complemento indiretto»⁷⁷. L'altra caratteristica del suffisso è quella di poter indicare sia il processo in atto indicato dal verbo, sia il risultato finale. È il caso di *risoluzione*, che può stare ad indicare sia il risultato che le fasi di un processo *in fieri* la cui semantica è portata dal verbo base, *risolvere*.

Risoluzione si trova sempre unita alla parola *contratto*: è il caso, ad esempio, dei commi 51, 60 e 63, nei quali si legge rispettivamente:

il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua **risoluzione** sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico;

la **risoluzione** del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua **risoluzione** determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile;

⁷⁶ Gli altri suffissi più comuni sono *-mento* e *-tura*. Questi tre suffissi «vengono considerati 'rivali' perché si spartiscono le basi verbali; in linea generale, infatti, l'esistenza di un nominale ottenuto con uno dei tre suffissi non permette la costruzione di un altro derivato utilizzando uno degli altri due». Cfr. Scalise, Bisetto (2008: 99).

⁷⁷ Scalise, Bisetto (2008: 100).

nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta **risoluzione** del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

In tutte e tre le occorrenze è molto difficile che un cittadino poco scolarizzato abbia gli strumenti per comprendere cosa significhi *risoluzione del contratto*. Forse può arrivare alla soluzione per via intuitiva, ma non avrà la certezza di essere nel giusto.

La semantica del verbo *risolvere*, peraltro, implica che ci siano due parti portatrici del tratto [+umano] che si impegnano nella *risoluzione* del contratto, non che il contratto compia l'azione di risolversi. Questa dinamica, però, può creare molti problemi interpretativi ad un parlante poco scolarizzato.

Ecco perché nel testo esplicativo si è scelto di sostituire tutte le occorrenze con il presente indicativo del verbo *terminare*:

quando termina il contratto di convivenza anche il termine viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile oppure in forma privata, sottoscritto da un notaio o da un avvocato;

quando termina il contratto di convivenza la comunione dei beni è sciolta;

se il contratto termina per decisione indipendente di uno dei due soggetti, il professionista che ha sottoscritto la decisione ne deve dare comunicazione all'altro membro della coppia;

se avviene una nuova unione civile o un nuovo matrimonio all'interno della coppia oppure tra un membro della coppia e un soggetto terzo, **il contratto di convivenza termina;**

Sintassi

1. Un periodo, molti commi

Non si può impostare un'analisi sulla lingua speciale della normativa senza fare riferimento all'organizzazione della materia. La suddivisione della legge e la sua impostazione interna, infatti, condizionano le costruzioni sintattiche interne alla legge.

Il testo di legge 2016/76 denuncia fin da subito la sua particolarità estrema: si tratta, infatti, di un testo che presenta un solo articolo. L'intero contenuto della legge si dipana nel solo articolo 1, lasciando ai commi (ben 69) il compito di fungere da separatori e organizzatori sintattici. Questo comporta la presenza di molti periodi che si separano e che continuano nel comma successivo. Bisogna sottolineare che questa tendenza accade anche nelle leggi divise per articoli, nel senso che ogni comma è una frase a sé stante⁷⁸, anche se concettualmente legato al comma precedente e a quello successivo. Nelle leggi dove sono presenti più articoli che separano abbastanza nettamente i confini contenutistici, però, ogni articolo è come una monade impenetrabile, all'interno del quale si trova la suddivisione delle frasi in commi.

Una legge che elimina alla radice l'uso degli articoli, invece, autorizza a pensare ad un unico discorso che si dipana in un lunghissimo testo. La scelta di non suddividere in articoli una legge, ma di presentare solo un articolo con decine e decine di commi dipende strettamente dall'espedito parlamentare di sottoporre una legge al voto di fiducia. In realtà la legge 2016/76 regola addirittura diverse formazioni sociali, con commi che parlano di argomenti disparati: ecco perché il troppo assembramento concettuale può solo minare nel profondo la comprensione da parte di un lettore medio.

Ci sono, innanzitutto, alcuni commi che non apportano alcun contributo dal punto di vista del significato che il cittadino deve comprendere: essi sono solo un concentrato di riferimenti intertestuali ad altri codici o ad altre leggi. Come già detto, nei testi esplicativi

⁷⁸ Che spesso si serve del meccanismo della frase unica.

non possono entrare in alcun modo i riferimenti ad altri testi o articoli di codici, pena l'inutilità di una riscrittura che serva da filtro per i cittadini. Questi riferimenti vanno spostati a fondo pagina, in una sezione apposita che indichi tutti gli altri testi a cui si è fatto riferimento nella legge originale.

Per questo motivo l'inserzione nel testo di commi ad alta concentrazione di riferimenti numerici è il primo ostacolo alla costruzione sintattica fluida del testo. Le frasi, che per forza di cose sono spezzate e non conoscono altri segni d'interpunzione che non siano il punto fermo, sono ulteriormente messe in difficoltà da questi commi "matematici".

Vi è, poi, il problema degli aggettivi o dei pronomi dimostrativi e dei pronomi relativi, dei quali si fa uno scarso uso nel testo originale. Se ogni comma deve funzionare come un *unicum* viene azzerata la possibilità di usare connettivi logici di qualsiasi tipo, che possano concatenare le varie parti del periodo. Si ha, quindi, una ridondanza lessicale e sintattica di soggetti o di predicati. Un caso simile si verifica ai commi 4 e 5. Al primo comma l'affermazione

sono **cause impeditive** per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso [...]

è seguita da tutto l'elenco di cause che minano la possibilità di costituire un'unione civile.

Al comma 5, per contro, si legge che

la sussistenza di una delle **cause impeditive** di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Non c'è nessuna possibilità che i due periodi entrino in comunicazione tramite un connettivo testuale.

Non è così, invece, nel testo esplicativo, nel quale si legge che

non si può formare un'unione civile se [...]

seguito dall'elenco puntato dei motivi che lo impediscono; più avanti si afferma che

se esiste anche una sola di **queste** condizioni, l'unione civile è dichiarata nulla.

Il dimostrativo, insomma, mette in comunicazione quanto detto prima con quanto segue, senza bisogno di ripetere in modo macchinoso formule standardizzate anche molto lunghe.

2. Costruzioni con il –si

Come ogni testo di legge preso in esame in questo studio, anche la legge sulle unioni civili presenta molte costruzioni con il *si* in funzione di spersonalizzazione.

La prima analisi da compiere è quella sul sintagma cristallizzato *si applicano gli articoli o le disposizioni*, presente in 9 occorrenze nel testo. Una sola volta è presente il sintagma *si applicano i criteri* e una sola volta il sintagma *si applica la legge nazionale*. Il verbo *applicare* contiene un aspetto di movimento, poiché c'è generalmente un soggetto agente che compie l'azione di applicare qualcosa ad un oggetto, animato o inanimato che sia. Eliminare il soggetto agente significa minare alle fondamenta l'aspetto dromico del verbo, e quindi spersonalizzare completamente l'azione. La tendenza è forte soprattutto nella manualistica delle arti pratiche e delle tecniche, nelle quali la ricetta o il procedimento devono essere universalmente validi e ripetibili.

Nel testo esplicativo queste costruzioni non trovano spazio. Il sintagma *si applica/applicano* è sempre seguito da un elenco di articoli e commi di altre leggi e altri codici che vengono estesi per racchiudere anche i diritti delle coppie omoaffettive o delle convivenze di fatto. Come già detto, nel testo esplicativo sono stati espunti i riferimenti intertestuali, che vengono rinviati tutti a una piccola rubrica in calce al testo.

Al comma 4 si enucleano le varie cause che possono impedire la formazione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, al punto b si legge che

se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che **si sospenda** la costituzione dell'unione civile.

In questo passaggio la presenza di *il pubblico ministero* introduce nel testo un agente, perché la richiesta di sospensione da parte del Pm può essere considerata come un atto performativo, nel quale le parole assumono la validità di fatti. È il pubblico ministero,

dunque, ad avere il potere di chiedere la sospensione delle pratiche di unione civile, lasciando poi al giudice il compito di decidere.

Il testo esplicativo ripristina l'identità del soggetto agente, scegliendo la formula

[non si può formare un'unione civile se] uno dei due soggetti è mentalmente infermo. Se l'infermità mentale non è ancora stata confermata, **il Pm sospende** le procedure di creazione dell'unione civile finché non viene emessa la sentenza in merito.

Il comma 7 espone i casi in cui l'unione civile può essere dichiarata nulla. In particolare, uno dei due membri può aver fatto un errore di valutazione sull'altro per mancata conoscenza approfondita delle sue *qualità personali*. Il testo originale dice che

l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, **si accerti** che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute [...].

È ovvio che chi *accerta* di aver commesso un errore di valutazione nei confronti dell'altro è sicuramente il giudice su istanza di uno dei due membri della coppia, esattamente come avviene per i coniugi nel matrimonio, che può essere dichiarato nullo se si presenta un'eventualità simile⁷⁹. La presenza di un *si* in funzione di eliminazione del soggetto agente fa apparire l'azione come qualcosa che si svolge "per sé", senza intervento di una figura specifica.

Nel testo esplicativo si cerca di ripristinare la preferenza per le proposizioni esplicite, inserendo in un elenco puntato tutte le motivazioni per cui un'unione civile può essere dichiarata nulla. Tra chi ha diritto a contestarne la validità ci sono i

soggetti che hanno commesso un errore di valutazione delle qualità personali dell'altra persona (cioè soggetti che non sono a conoscenza di una malattia fisica o psichica dell'altro, di condanne avvenute o di processi pendenti, di situazioni di gravidanza provocate da altri soggetti eccetera).

In questa riscrittura è compreso anche quello che si legge al comma 8, ovvero che

⁷⁹ Cfr. art. 122 Codice civile.

la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se **si oppone** la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Casi di predilezione della forma impersonale rispetto a quella dotata di soggetto agente si notano anche ai commi 23 e 24, dove si legge per due volte il sintagma *l'unione civile si scioglie*.

È abbastanza intuitivo il fatto che sul piano morale siano i due membri che costituiscono l'unione civile a considerare sciolto il vincolo, laddove sul piano formale è l'ufficiale di stato civile a raccogliere le volontà dei due soggetti e a dichiarare sciolto il contratto sottoscritto da entrambi.

In questo caso il testo esplicativo raccoglie solo in parte l'esigenza di esplicitazione delle forme verbali. Si sceglie, infatti, di anteporre all'elenco puntato la formula

l'unione civile è **dichiarata sciolta** quando [...].

Se è vero che in una frase del genere manca il complemento d'agente che avrebbe completato il senso, è anche vero che l'uso del verbo *dichiarare* rimanda ad organi ed istituti che hanno il potere performativo e legale di dichiarare terminato un contratto. Per questo motivo il complemento d'agente *dall'ufficiale di stato civile*, anche ove non espresso, si può considerare sottinteso.

Un'analisi simile può essere fatta al comma 59 per le convivenze di fatto, dove si legge che

il contratto di convivenza **si risolve** per [...]

seguito da un elenco dei motivi per cui esso può terminare.

Bisogna innanzitutto notare il parallelismo con la formula usata per il termine di un'unione civile, che però ha portato all'uso di due verbi diversi come *sciogliere* e *risolvere*⁸⁰. *Risolvere*, infatti, ha un forte legame con la base latina, che conserva

⁸⁰ *Risolvere* è un verbo che fa riferimento ai diritti internazionale, comunitario, civile e tributario. Si usa principalmente per indicare contratti di tipo amministrativo o economico. La risoluzione è il «modo di scioglimento del contratto legato ad un difetto del sinallagma che pertanto ricorre solo nelle ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive». In diritto amministrativo si parla anche di «risoluzione per inadempimento». Del Giudice (1996).

Sciogliere, al contrario, è un verbo usato principalmente per parlare di vincoli di tipo matrimoniale. Si parla di *scioglimento del matrimonio*, che «va distinto dall'invalidità del matrimonio, in quanto mentre in quest'ultimo caso sussistono *ab origine* vizi nel matrimonio, che ne importano la caducazione *ex tunc*, ciò

nell'italiano dell'uso, nel quale il suo significato primario è «gestire, appianare» (con particolare riferimento a conflitti e situazioni problematiche ed ostiche)⁸¹.

Nel testo esplicativo si è preferito usare un verbo come *terminare*, di più semplice comprensione e di difficile fraintendimento:

il contratto di convivenza può **terminare** per [...].

Ci sono anche dei casi in cui le costruzioni con i *si* vanno nella direzione di una sovraestensione dell'infinito con funzione completiva. I casi di sovraestensione dell'infinito con particella passivante enclitica sono spesso accettati, anzi quasi ritenuti fondamentali, nella lingua speciale della giurisprudenza; viceversa, essi sono rigettati nell'italiano comune. Questo è un chiaro segno del fatto che «i casi esaminati di sovraestensione dell'infinito sono avvertiti come formule fisse, come stereotipi, appunto, del linguaggio giuridico e burocratico, non esportabili in ogni altro settore, e in particolare nel parlare e nello scrivere quotidiani»⁸².

Un esempio lampante lo si legge al comma 17, dove si trova scritto che

in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile **devono corrispondersi** anche alla parte dell'unione civile.

Corrispondere è un verbo tipico del lessico giuridico, impiegato soprattutto per indicare somme di denaro o di altri beni materiali da versare a titolo di risarcimento o di pagamento di un'ammenda pecuniaria.

In questo caso l'infinito con particella enclitica è unito al verbo modale *dovere*, un modo più esplicito di costruire una forma modellata sulla perifrastica passiva di tipo latino. La difficoltà di analisi cognitiva di questo passaggio è acuita non solo dalla particella

non si verifica, invece, nella prima ipotesi, in cui il matrimonio sorge valido ma è destinato a venire meno *ex nunc*, appunto qualora vi fosse la morte di uno dei coniugi o intervenisse divorzio». *Ivi*.

Lo scioglimento previsto per l'unione civile tra persone dello stesso sesso si presenta dunque analogo allo scioglimento del matrimonio tra coniugi eterosessuali. Non così per il contratto di convivenza, che viene trattato alla stregua di un contratto economico o amministrativo più che di un legame morale o affettivo.

⁸¹ Nella sua forma intransitiva pronominale *risolversi* conserva precisamente l'accezione di «avere un certo esito, finire». Cfr. Devoto, Oli (2014). I significati primari di latino classico, tuttavia, sono più simili a quello dell'italiano dell'uso contemporaneo: «sciogliere, slegare; rilassare, indebolire; liberare; spiegare, chiarire; dissipare». Cfr. Castiglioni, Mariotti (2007). Si può ipotizzare un parziale slittamento semantico e una conseguente risemantizzazione all'interno della lingua speciale della giurisprudenza, che ha mantenuto l'accezione che il verbo ancora ha in quanto registrata dal vocabolario, ma che è percepita come meno familiare dai parlanti medi.

⁸² Mortara Garavelli (2001: 161).

enclitica sul verbo all'infinito sovraesteso, ma anche dal verbo *dovere* accordato nel numero e nella persona alle *indennità*. A questo punto proprio *le indennità* è l'elemento che assume la funzione sintattica di soggetto nella frase: essendo un sostantivo portatore del tratto [-umano], tuttavia, *indennità* crea problemi nell'unione con il verbo *corrispondere*, che nel suo significato di *versare* (denaro) presuppone un soggetto agente [+umano].

Nel testo esplicativo la proposizione viene completamente stravolta per evitarne l'andamento barocco e renderne chiaro il significato:

in caso di morte del datore di lavoro di uno dei due soggetti, **l'altro** ha diritto a percepire le indennità corrispondenti.

Il soggetto diventa *l'altro*, seguito dal predicato verbale *ha diritto*: in questo modo si può impostare una proposizione finale implicita con verbo all'infinito, sicuramente più semplice da comprendere e più vicina agli usi quotidiani.

3. Participi presenti in funzione sostantivata

I participi presenti che sono inseriti nei testi di legge sono di due tipi. Esistono i participi facenti funzione di una frase ridotta ed esistono i participi sostantivati. Dei primi non vale la pena parlare, dal momento che nel testo di legge 2016/76 non sono presenti in maniera rilevante. Di norma questo tipo di participi è in dipendenza da un sostantivo, al quale si lega da un rapporto di subordinazione relativa⁸³.

I participi presenti in funzione sostantivata, invece, sono particolari perché hanno lo statuto grammaticale di un verbo ma si comportano come un nome dal punto di vista sintattico. Tendenzialmente il loro uso viene molto limitato nel testo esplicativo, dove si cerca, ove possibile, un'alternativa più semplice e più esplicita.

Al comma 4 punto d), tra i motivi che impediscono la formalizzazione di un'unione civile, c'è

⁸³ È il caso, ad esempio, dei participi presenti con valore di proposizione relativa che si possono trovare nella legge 1978/194, dove è frequente il sintagma cristallizzato *personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie*.

la condanna definitiva di un **contraente** per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Contraente ha il ruolo di parte nominale del complemento di specificazione, ma può essere cambiato per chiarezza. In tutto il testo di legge, per altro, i membri che fanno parte di un'unione civile vengono chiamati *parti*, quindi l'uso di questo participio è anche poco coerente con la scelta terminologica che viene adottata più o meno ovunque. Meglio, allora, riscrivere il brano usando la formula *soggetti*:

[non si può formare un'unione civile se] uno dei due **soggetti** è stato condannato per omicidio, tentato o avvenuto, ai danni del coniuge o della persona unita civilmente all'altro soggetto.

Al comma 6 si parla di tutte le figure che possono eventualmente contestare la formalizzazione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Si legge, dunque:

l'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli **ascendenti** prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Il participio presente, qui, ha la funzione di tecnicismo.. Formalmente, infatti *ascendenti* è il contrario di *discendenti*, participio presente sostantivato che viene regolarmente usato non solo nella lingua speciale della giurisprudenza, ma anche in quella comune. Il suo contrario, ovvero *ascendenti*, però, non ha la stessa diffusione.

Nonostante sia termine tecnico, e quindi in teoria insostituibile, *ascendenti* viene usato in composizione con l'aggettivo qualificativo *diretti*. Gli *ascendenti diretti*, ovvero coloro che hanno il grado più stretto di parentela, sono i genitori.

Il testo esplicativo sceglie ancora una volta la modalità dell'elenco puntato per spiegare questo passaggio, e si serve proprio della parola comune *genitori* per semplificare la difficoltà interpretativa del tecnicismo:.

l'unione civile costituita violando uno di questi divieti può essere contestata da entrambi i soggetti e da chi ha diritto alla contestazione, ovvero:

- una delle due parti;
- i **genitori** di una delle due parti;
- il pubblico ministero;

- tutti coloro che a qualche titolo possono essere danneggiati dalla formalizzazione dell'unione.

Un problema analogo si verifica al comma 16, dove si legge che

la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal **contraente** o da un **discendente** o **ascendente** di lui.

Per questo passaggio il testo esplicativo propone questa formula:

in caso di violenza verso l'altra persona o i suoi beni o verso un suo **parente** da parte di uno dei due **soggetti**, il contratto di unione civile è annullato.

Al posto di usare molti participi presenti, si è optato per la solita dicitura *soggetti* e poi per la parola *parente*. Non essendo specificato il grado di parentela degli *ascendenti* e *discendenti* non è possibile scegliere un iponimo specifico: meglio servirsi dell'iperonimo generale.

Anche *contraente* viene sempre sostituito con *soggetto* o *membro* (dell'unione civile o della coppia) poiché si tratta di un tecnicismo collaterale inutile ai fini dell'aumento della consapevolezza della materia da parte di un lettore. È chiaro che il *soggetto* o il *membro* di un'unione civile o di una convivenza di fatto è tale perché ha sottoscritto un contratto o è in procinto di sottoscriverlo, dunque è intuitivamente un *contraente*.

Una menzione particolare va fatta sul participio presente *convivente*. Esso fa riferimento a una realtà largamente conosciuta e dominata da tutti i parlanti, che tuttavia tendono a riferirsi alla persona che convive come *il compagno*, *la compagna*. Nell'ambito legislativo il participio *convivente* ha valore legale, poiché ha diritto a questo titolo chi ha superato vari passaggi regolamentati per legge, tra cui la rispondenza a determinati requisiti (comma 36) e la stipula di un contratto di convivenza per la disciplina patrimoniale (comma 50).

Il testo esplicativo sceglie di lasciare la versione *conviventi di fatto* nella stragrande maggioranza dei casi, perché il sintagma è entrato nella competenza comune⁸⁴ ed è largamente diffuso nel lessico di base.

⁸⁴ Affancato dal più snello *compagni* o dall'olonimo *coppia di fatto*.

4. Le espressioni cristallizzate come modalità di certificazione di una nuova realtà

Non si può concludere un'analisi sulla lingua di un testo di legge senza aver considerato il tema delle ripetizioni cristallizzate.

Una legge come la 2016/76 fa uno sfoggio quasi esasperato del meccanismo della ripetizione di sintagmi: ciò dipende in larga misura dall'esigenza di certificare una nuova realtà. Le convivenze di fatto, infatti, sono sempre esistite, sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso. Due soggetti che hanno un'unione stabile e duratura e vogliono condividere la stessa abitazione senza avere vincoli matrimoniali diventano una coppia di fatto dal momento in cui si stabilizzano nella stessa residenza. Dal punto di vista legale, però, fino alla promulgazione di questa legge non esisteva un contratto formale che impegnasse le due parti con reciproci diritti e doveri. Nel momento in cui la politica ha raccolto le istanze di una larga fetta di popolazione che esigeva di essere regolamentata ha dovuto inventare *ex novo* una terminologia per definire i loro legami⁸⁵. Una volta giunti al compromesso di *unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto* si è persa ogni possibilità di *variatio* nel testo. Queste terminologie proposte dal mondo della politica sono entrate in quello della giurisprudenza nel momento esatto dell'approvazione della legge, sancendo le nuove istituzioni della società per sempre.

Dal punto di vista sintattico, questa denominazione ha indotto *unioni civili tra persone dello stesso sesso* a comportarsi come una maxi-polirematica inscindibile, un blocco sintattico unico che non si può né semplificare né spezzare.

La ripetizione anaforica continua è, secondo Mortara Garavelli (2001: 148), «un aiuto per il lettore: agevolando il recupero dell'antecedente di un'anafora da sì che il discorso di capisca più in fretta e meglio, e si eviti uno spreco di fatica interpretativa. E ognuno sa quanto sia importante avere buone riserve di energia da spendere nella comprensione di testi specialistici». Questo caso, tuttavia, contraddice le parole di Mortara Garavelli, poiché la ripetizione anaforica risulta semplice e utile quando si tratta di un vocabolo tecnico: il suo uso reiterato ne fissa la semantica nella mente del lettore e rende difficile dimenticarne la corretta applicazione. Quando ad essere usato, però, è un sintagma così lungo e complesso si rischia l'effetto opposto: il lettore poco avvezzo alla lingua speciale rischia di essere intrappolato nelle maglie della ripetizione, non comprendendo il senso generale per via di questa tendenza barocca.

⁸⁵ Cfr. ¶ 3.

Per questo nel testo esplicativo si è cercato di ridurre il più possibile le cristallizzazioni senza far perdere loro il valore denotativo univoco che è intrinseco nella loro stessa natura. *Unioni civili* è sembrata la via di mezzo più percorribile e stabile, conservando la dicitura che rende particolare questa realtà sociale ma eliminando le parti che possono incidere sulla comprensione.

5. L'identità di genere nella costruzione frasale con il maschile non marcato

L'ultima indagine da svolgere riguarda l'impostazione della frase sintatticamente orientata attorno a un soggetto maschile. La tendenza, già analizzata in altri testi di legge, all'uso del maschile inclusivo non marcato è ancora più evidente allorché si parla di nuovissime formazioni sociali come le coppie omoaffettive. La politica si è interrogata, nell'ultimo trentennio, sulla difficoltà di includere le denominazioni femminili nei ruoli istituzionali e in tutte quelle sacche di lingua dove i nomi maschili avevano dominato per secoli (Sabatini A. 1987).

Il rischio di un uso del maschile è quello di escludere completamente le coppie formate da due donne. Se, infatti, nelle convivenze di fatto e nelle unioni civili formate da due soggetti uomini l'uso di questa forma neutra di maschile indica almeno un membro della coppia (quando non entrambi), nelle coppie di sole donne potrebbe non indicare nessuna delle due partecipanti.

Occorre fare, per altro, una discriminazione tra comunicazione di tipo ufficiale o istituzionale e comunicazione quotidiana. «La comunicazione istituzionale richiede un uso della lingua codificato e non suscettibile di variazione per così dire spontanea: la rigidità è infatti funzionale alla situazione comunicativa che richiede biunivocità fra termine usato e referente. In questi contesti il maschile non marcato fa riferimento alla 'classe' e non ai singoli individui che la compongono» (Robustelli 2000: 522). È nei contesti comunicativi comuni, invece, che «sembra opportuno sottolineare il genere grammaticale e sanare così un'anomala situazione di disparità per cui una donna non si identifica in un ruolo sociale e professionale» (Robustelli 2000: 522).

L'uso del maschile inclusivo non marcato, insomma, per decenni è sembrata una discriminazione e una sistematica eliminazione delle donne dai ruoli strategici a

cominciare dal rifiuto a pronunciarne il nome genere-specifico. Nella legge sui diritti civili, tuttavia, l'uso del maschile generale è mitigato da alcuni fattori.

In primo luogo, i membri dell'unione civile vengono chiamati *parti*, di qualsiasi sesso essi siano. Si potrebbe imputare piuttosto al testo esplicativo la scelta di un maschile generale, ovvero *soggetti*. Le motivazioni, tuttavia, sono già state esplicate⁸⁶.

Nella scelta di chiamare i membri di una convivenza di fatto *conviventi* è ben mascherato il maschile generale, poiché il participio presente ha un valore neutro, che assume contorni genere-specifici solo se vengono apposti gli articoli: *il convivente, la convivente*. Questo è un ottimo esempio di come la lingua della politica e della legge scelga una formula che faccia fede negli atti, ma che può essere parzialmente modificata nell'italiano comune: nulla vieta, infatti, di apporre l'articolo specifico per un genere quando si parla o si scrive in italiano comune, salvo poi dover rispettare la dicitura con il maschile inclusivo non marcato nelle scritture altamente formalizzate.

Insomma, i testi di legge rappresentano «il potere di un parlante/scrivente di genere maschile. Anzi, nei testi si riscontra un uso esclusivo del maschile sebbene siano rivolti a persone di generi diversi» (Cavagnoli 2013: 78). Tuttavia, le nuove formazioni sociali costringono la lingua della legge e quindi quella della politica a ridisegnare i rapporti con la lingua comune, scegliendo alcune formule più semplici e riassuntive senza che questo sia un tentativo discriminatorio, ma anzi, con il massimo sforzo di inclusione di tutte le sfaccettature della società plurale. Sta alla lingua comune, e quindi anche ai testi comunicativi, intercettare i punti di frattura dove si può inserire una denominazione diversa e genere-specifica, con la consapevolezza che la lingua comune possa prendere una deriva diversa da quella ufficiale.

⁸⁶ Cfr. ¶ 3.

Sezione III

La riscrittura comunicativa

SINTESI DI: LEGGE 1 DICEMBRE 1970/898

(ARTT. 1 E 2) DI COSA TRATTA LA LEGGE?

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile quando accerta che:

- la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per via delle cause di cui si parlerà all'art.3
- non abbia avuto effetto alcun tentativo di conciliazione (di cui si parlerà all'art.4)

Lo scioglimento del matrimonio è valido anche per il matrimonio contratto con rito religioso e trascritto regolarmente.

(ART. 3) CAUSE CHE PORTANO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Le cause che possono portare al divorzio sono di diversa natura:

1. il coniuge è stato condannato dopo il matrimonio con sentenza passata in giudicato, relativa anche fatti commessi prima del matrimonio. Le imputazioni possono essere le seguenti:
 - i) omicidio o altri delitti ai danni di un discendente o di un figlio adottivo, oppure tentato omicidio ai danni del coniuge;
 - ii) omicidio verso ogni altra persona, se ha comportato una pena di 15 anni o superiore, fino all'ergastolo;
 - iii) costrizione alla prostituzione, favoreggiamento o sfruttamento di quest'ultima ai danni di un discendente, di un figlio adottivo o del coniuge;
 - iv) qualsiasi pena detentiva con due o più condanne per lesioni personali nei confronti di un figlio, anche adottivo, o del coniuge, con le aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale

2. il coniuge viene dichiarato non idoneo a mantenere l'unità familiare per un totale vizio di mente.
3. i coniugi sono già separati da almeno dodici mesi. La separazione può essere stata giudiziale (cioè formalizzata di fronte a un giudice), consensuale (cioè i coniugi hanno manifestato con volontà congiunta l'intenzione di separarsi) oppure di fatto (i coniugi hanno iniziato a vivere separati).

Nel caso di separazione consensuale, essa può protrarsi anche da soli sei mesi;

4. quando il giudice che deve deliberare il divorzio decide che, anche se il coniuge imputato per i delitti descritti al punto 1 ha ottenuto la prescrizione del reato, ci sarebbero comunque stati gli elementi e le condizioni di punibilità;
5. quando vi è stato un procedimento per incesto, anche se poi dichiarato non punibile perché non ha dato pubblico scandalo;
6. quando il coniuge di chi richiede il divorzio ha cittadinanza estera e ha già ottenuto all'estero l'annullamento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
7. quando il matrimonio non è stato consumato.

(ARTT. 4 e 5) COME RICHIEDERE IL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO E QUALI SONO LE CONSEGUENZE

Il processo di divorzio va richiesto nel comune dove risiede il coniuge che subisce la richiesta. In caso di irreperibilità o di residenza all'estero, il processo può essere richiesto presso il tribunale del luogo di residenza del coniuge che presenta la richiesta. Se entrambi risiedono all'estero si può richiedere in qualsiasi tribunale della Repubblica.

Il tribunale competente notifica la richiesta di divorzio all'altro coniuge e, se questi è affetto da vizio totale di mente o è stato dichiarato legalmente incapace, nomina un tutore legale.

I coniugi devono comparire davanti al giudice in prima persona (eventualmente accompagnati dal tutore legale), salvo non essere nelle condizioni psico-fisiche di poterlo fare; durante il lasso di tempo che separa la richiesta di divorzio dall'udienza il richiedente può anche ritirare la richiesta. La comparizione deve avvenire entro 90 giorni.

Se non c'è accordo tra le parti il giudice può ascoltare anche la testimonianza dei figli che abbiano compiuto dodici anni e disporre provvedimenti temporanei in loro tutela, in attesa che si pronunci la sentenza di divorzio.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di prove fattuali o documentarie a supporto della richiesta di divorzio. I coniugi sono comunque obbligati ad allegare alla domanda di divorzio l'ultima dichiarazione dei redditi.

Se il processo continua per più udienze per decidere la natura del divorzio e dei rimborsi, le sentenze emesse nelle udienze intermedie hanno carattere provvisorio.

Una volta che il divorzio viene sancito a norma di legge ha effetti immediati: il primo di essi è che la moglie riacquista il proprio cognome da nubile. Se ci sono particolari motivazioni di tutela dei figli, può tenere ancora il cognome dell'ex coniuge unito al suo.

La sentenza di divorzio può essere impugnata da entrambi i coniugi: il pubblico ministero può impugnare solo le sentenze solo per quel che riguarda gli interessi patrimoniali di figli minorenni e/o legalmente incapaci.

La sentenza di divorzio prevede anche l'obbligo per uno dei due coniugi di versare all'altro un assegno di mantenimento.

Se il coniuge beneficiario del mantenimento si sposa nuovamente, questo obbligo decade.

(ARTT. 6, 7, 8, 9, 10 e 12) LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANTENIMENTO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI

I coniugi divorziati sono obbligati a mantenere ed educare la prole cresciuta all'interno del matrimonio anche nel caso in cui uno dei due coniugi si sposi nuovamente.

Il giudice tutelare decide a quale dei due genitori debbano essere affidati i figli, ma entrambi i genitori hanno comunque l'obbligo morale e materiale di vigilare sulla loro educazione e di contribuire al loro mantenimento.

Qualora il giudice tutelare accerti che i genitori trascurino i loro doveri o mettano in pericolo gli interessi patrimoniali dei figli minorenni e/o legalmente incapaci può nominare un tutore legale. Questo evento è comunque indipendente dalla decisione di revocare ad un genitore o ad entrambi la potestà genitoriale.

I genitori naturali possono riconoscere anche i figli nati al di fuori del matrimonio.

Il tribunale può, in qualsiasi momento, modificare le disposizioni che riguardano l'affidamento dei figli e la corresponsione di un mantenimento. Se il genitore affidatario è ritenuto pericoloso o non in grado di tutelare i figli, l'affido può essere rivisto.

Se esiste il reale pericolo che il genitore non affidatario si sottragga ai propri obblighi economici non versando regolarmente la somma per il mantenimento dei figli, il tribunale può disporre che essa venga prelevata e versata direttamente ai figli.

In caso di morte dell'ex coniuge e genitore non affidatario il tribunale può decidere che venga versata al coniuge superstite, anche se divorziato, una parte di pensione del defunto o una porzione di altri assegni. Questo può avvenire solo se il defunto non si era risposato, trasferendo con il nuovo matrimonio al nuovo coniuge i requisiti per la pensione di reversibilità.

Il genitore affidatario può disporre dei beni dei figli finché non si risposa. Il genitore non affidatario può contestare l'amministrazione che l'ex coniuge fa dei beni dei loro figli, e può quindi citarlo in giudizio per questo motivo. Il giudice deve deliberare tenendo conto solo degli interessi dei figli: può anche interrogarli in prima persona a patto che abbiano compiuto il 14esimo anno di età.

Dal punto di vista patrimoniale, l'ex coniuge anche straniero può usufruire dei seguenti beni:

- percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge (il 40% della cifra riferibile agli anni in cui l'attività lavorativa è coincisa con il matrimonio);
- parte di reversibilità della pensione di un figlio deceduto.

DOCUMENTO PRINCIPALE: Legge 1 dicembre 1970/898

TESTI CORRELATI: Codice penale (artt. 519, 521, 523, 524, 564, 570, 572, 582, 583, 643);

Codice civile (artt. 147, 148, 155, 156, 252, 255, 258, 260, 261, 262, 315-bis, 316-bis, 2818);

Codice di procedura civile (artt. 72, 167, 180, 183, 184).

SINTESI DI: LEGGE 22 MAGGIO 1978/194

(ART. 1) QUAL È LO SCOPO

Lo Stato garantisce il diritto di procreare in modo libero, cosciente e responsabile, e tutela la vita umana sia della madre che del bambino. Il ricorso all'aborto non è un metodo contraccettivo di controllo delle nascite.

(ARTT. 2 e 3) STATUTO, FINANZIAMENTO E RUOLO DEI CONSULTORI FAMILIARI

I consultori familiari hanno il compito di:

- informare la donna su tutti i suoi diritti sanitari e legali relativi alla gravidanza;
- tutelare eventuali gravidanze a rischio per le donne lavoratrici ed aiutarle nel vedere rispettati i propri diritti sul luogo di lavoro;
- far superare alla donna le criticità o le cause che potrebbero portarla a voler abortire;
- aiutandola con ogni mezzo sia durante la gravidanza che durante e dopo il parto.

I consultori possono usufruire di forme di assistenza da parte delle famiglie delle pazienti e da parte di associazioni di volontariato. Anche le donne minorenni possono usufruire del servizio dei consultori.

Nelle previsioni di bilancio annuali il Ministero del tesoro stanziava una cifra da ripartire tra i vari consultori familiari e tra le strutture che praticano l'aborto legale.

(ARTT. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11) INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA PRIMA E DOPO 90 GIORNI

Gli aborti possono essere praticati nelle seguenti strutture:

- ospedali generali;
- ospedali pubblici ed enti specializzati nel trattamento della maternità;
- nei poliambulatori pubblici , purché abbiano i requisiti socio-sanitari per gli interventi e siano collegati ad ospedali di riferimento in caso di emergenze;
- nei primi 90 giorni anche presso case di cura private e autorizzate dalla regione.

Le donne possono manifestare al consultorio, entro i primi 90 giorni di gravidanza, i motivi per i quali sono intenzionate ad interrompere la gestazione. Tra questi motivi ci sono:

- rischio di serio pericolo psico-fisico per la mamma;
- condizioni economiche sfavorevoli;
- condizioni sociali e familiari avverse alla nascita di un bambino;
- circostanze del concepimento;
- rischio di anomalie o malformazioni nel concepito.

Se la donna si rivolge al suo medico di fiducia, questi deve svolgere accertamenti medici prima di dare il via libera all'aborto: tutte le pratiche vanno svolte nel rispetto della dignità e della salute della donna e dell'embrione, e nel rispetto della riservatezza della donna e della persona indicata come padre biologico del concepito. Il consultorio o il medico di base, dopo gli accertamenti, informano la donna su tutti i suoi diritti e su tutti gli interventi sociali a cui può fare ricorso dopo la pratica di aborto.

Se le necessità di abortire si rivelano urgenti dopo le visite mediche, il medico è obbligato a compilare un certificato d'urgenza della quale la donna si può servire per effettuare subito l'intervento. Se non ci sono necessità a carattere urgente, il medico rilascia comunque un certificato che attesta la gravidanza e il nulla osta a procedere con l'aborto, ma la donna deve aspettare 7 giorni. Se dopo una settimana di attesa la convinzione è ancora ferma, la donna può presentarsi per ottenere l'intervento.

Gli aborti dopo i 90 giorni dal concepimento possono essere praticati soltanto in due casi:

- quando la vita della donna è in grave pericolo e la gestazione o il parto potrebbero esserle fatali;
- quando vengono riscontrati gravi pericoli per il feto o per la mamma

Il medico deve verificare l'esistenza di problemi o condizioni gravi accertati per il feto o per la mamma. Se ci sono queste condizioni, i medici operano d'urgenza la donna cercando comunque di salvaguardare la vita del feto.

I medici del servizio ostetrico-ginecologico possono effettuare aborti sia in strutture pubbliche che in case di cura private, regolamentate dal Ministero della salute secondo precisi criteri. Se l'aborto avviene entro 90 giorni dal concepimento, esso può essere effettuato anche presso un poliambulatorio pubblico locale.

Per le donne senza diritto all'assistenza mutualistica tutti i costi sono a carico della regione di pertinenza.

(ART. 9) L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il personale medico e sanitario che non vuole praticare aborti può fare appello all'obiezione di coscienza. Essa va comunicata alla struttura in cui si viene assunti o esplicitamente dichiarata dopo aver conseguito l'abilitazione entro il termine perentorio di un mese.

Non si può invocare l'obiezione di coscienza quando la vita della donna che sta abortendo è in gravissimo pericolo.

(ARTT. 12 e 13) COME FARE RICHIESTA

Se la donna è maggiorenne deve presentare personalmente la richiesta di aborto.

Nel caso di una donna minorenni serve l'assenso di un genitore o di un tutore legale. Se ci sono seri motivi per pensare che:

- la salute della donna sia in pericolo;
- sentire i tutori sia sconsigliabile;
- i tutori della donna potrebbero esprimere pareri discordanti o rifiutare l'assenso all'aborto;

i consultori sono obbligati a sentire il giudice tutelare, che in un massimo di 5 giorni dà il proprio responso ed eventualmente dà il permesso di procedere con l'aborto per la donna minorenne.

Se ci sono situazioni di urgenza il medico può prescrivere l'aborto indipendentemente dal parere di chi esercita la potestà genitoriale sulla donna.

Se la donna è legalmente interdetta, la richiesta di aborto può essere presentata da lei, dal suo tutore legale o da suo marito, purché non sia legalmente separato da lei.

In questo caso il medico a cui si è rivolta scrive una relazione e la invia al giudice tutelare, evidenziando:

- i dettagli della domanda;
- l'atteggiamento della donna;
- il tipo d'infermità mentale;
- il parere del tutore legale.

(ART. 14) RUOLO DEL MEDICO

Il medico che effettua l'aborto deve seguire la donna in tutte le fasi dell'operazione, informarla dei suoi diritti e doveri, informarla sulle modalità di contraccezione e sul modo di prevenire e di affrontare eventuali gravidanze patologiche.

Tutti i procedimenti per abortire vanno fatti nel massimo rispetto della dignità della donna.

(ARTT. 15 e 16) RUOLO DEGLI ENTI

Le regioni, in collaborazione con le università e con gli enti ospedalieri del territorio, propongono corsi di formazione su:

- procreazione, gravidanza, parto e maternità responsabili;
- metodi contraccettivi;
- educazione sessuale.

Ogni anno gli enti preposti agli interventi di aborto redigono una relazione sul funzionamento delle pratiche e la presentano al Ministero della Salute.

(ARTT. 17, 18, 19, 20 e 21) REATI A DANNO DELLA DONNA O DEL BAMBINO

È condannato ad una pena detentiva chi:

- provoca l'aborto colposo in una donna (da 3 mesi a 2 anni di carcere);

- estorce alla donna il consenso all'aborto con inganno, minaccia, violenza (dai 4 agli 8 anni di carcere);
- accelera le procedure di parto contro il corso naturale degli eventi (dai 2 ai 4 anni di carcere);
- provoca la morte della donna con metodi violenti (dagli 8 ai 16 anni di carcere);
- provoca lesioni personali gravissime o gravi alla donna (fino ad un massimo di 12 anni di carcere);
- provoca l'aborto senza seguire le procedure stabilite dalla legge (fino a 3 anni di carcere); se la donna è minorenni o legalmente interdetti la pena è aumentata (fino a 4 anni e 6 mesi di carcere);
- provoca l'aborto senza accertamenti medici preliminari (da 1 a 4 anni di carcere);
- durante le procedure di aborto provoca la morte della donna (da 3 a 7 anni di carcere).

Le pene sono tutte aumentate se la donna è minorenne.

La donna che si auto provoca un aborto è punita con un massimo di 6 mesi di carcere. Se è minorenne non può essere punita. La donna che si provoca l'aborto con metodi para-medici comunque non regolamentati dalla legge è punita con una multa pecuniaria.

Gli obiettori di coscienza dichiarati che si macchiano di uno dei reati compresi nell'elenco sono soggetti a pene aumentate.

È punito anche chi contravviene alle norme sulla privacy e rivela l'identità della donna o alcuni suoi dati personali a terze persone.

DOCUMENTO PRINCIPALE: Legge 22 maggio 1978/194

TESTI CORRELATI: Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934/1265); legge 12 febbraio 1968/132; legge 17 agosto 1974/386; legge 29 luglio 1975/405; legge 12 febbraio 1968/132; Codice Penale (art. 326, 622).

(ART. 1) QUAL È LO SCOPO

Lo Stato garantisce la possibilità di ovviare al problema della sterilità o dell'infertilità umana con le tecniche di procreazione assistita. Tutti gli interventi tutelano i diritti dei soggetti coinvolti, sia i genitori che il concepito.

(ARTT. 2 e 3, 7, 10, 11, 15, 17 e 18) FINANZIAMENTO ALLE OPERAZIONI.
COMPORAMENTO E RUOLO DEI CONSULTORI, DEGLI ENTI
CONVENZIONATI E DELLE ISTITUZIONI

Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cooperano per studiare le cause della sterilità e dell'infertilità. I due dicasteri possono anche cooperare nella promozione di ricerca nel campo delle nuove tecniche di conservazione di ovuli e spermatozoi.

Nei bilanci triennali di spesa per lo Stato realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo speciale per la ricerca e lo sviluppo di tecniche di procreazione assistita. Il Ministro può apportare, ove necessario, delle modifiche al bilancio.

Il Ministro della salute promuove, insieme all'Istituto superiore di sanità, delle linee guida comportamentali per le strutture che effettuano la procreazione assistita. Le linee guida devono essere aggiornate almeno ogni tre anni.

Tutti gli interventi di procreazione assistita devono essere realizzati in strutture pubbliche oppure in strutture private convenzionate con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

Le strutture private devono avere i seguenti requisiti tecnico-scientifici:

- livello tecnico e organizzativo adeguato;
- personale sufficiente;

- criteri generali di rispondenza alle regole sanitarie;
- autorizzazione da parte dello Stato;
- iscrizione al registro nazionale delle strutture autorizzate.

L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli altri enti che prendono parte alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si impegna a diffondere con la massima trasparenza tutte le informazioni sulla procreazione assistita. Esso si impegna altrettanto a raccogliere e fare tesoro di tutti i suggerimenti e le istanze presentate dai pazienti.

Ogni anno l'Istituto presenta una relazione al Ministero sull'andamento delle procedure di procreazione assistita nelle strutture convenzionate.

Le strutture convenzionate e i centri pubblici che effettuano la procreazione assistita sono obbligati a dare conto ogni anno del numero di embrioni prodotti e delle generalità di chi ha fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, nel rispetto della privacy della persona.

Il Ministero dell'economia e delle finanze stanZIA ogni anno un fondo previdenziale per aiutare le fasce di popolazione in difficoltà ad accedere alla procreazione assistita.

(ARTT, 4, 5 e 6) REQUISITI DEI RICHIEDENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La procreazione assistita si può effettuare solo quando non esistono altre possibilità riproduttive per la coppia.

Essa si effettua seguendo i criteri di:

- gradualità (cioè si evita il bombardamento terapeutico);
- consenso informato (cioè si informano in forma scritta i pazienti di tutte le procedure, dei loro costi in caso di ricorso a strutture private, dei loro rischi e delle loro conseguenze, in modo che possano formarsi una volontà consapevole).

Possono presentare domanda di procreazione assistita le coppie formate da:

- due componenti di sesso diverso;
- due componenti sposati o conviventi;
- due componenti in età potenzialmente fertile
- due componenti entrambi viventi.

È vietata la procreazione assistita eterologa, cioè con donazione di materiale riproduttivo da parte di un donatore esterno alla coppia. È vietata, quindi, anche la procreazione assistita tra persone dello stesso sesso con l'ausilio di un donatore esterno o di una madre surrogata.

La coppia che presenta domanda di procreazione assistita deve esprimere la propria volontà per iscritto in modo congiunto. Devono trascorrere sette giorni prima che la loro volontà venga presa in carico e abbia valore giuridico. La domanda può essere ritirata fino al momento di fecondazione dell'ovulo.

Se si presentano situazioni di salute per cui il medico valuta rischiose le tecniche di procreazione assistita, egli deve comunicare alla coppia le motivazioni medico-sanitarie di rifiuto in forma scritta.

(ARTT. 8 e 9) OBBLIGHI GIURIDICI VERSO IL BAMBINO

I bambini concepiti a seguito di tecniche di procreazione assistita sono a tutti gli effetti figli legittimi della coppia.

Se si applica la procreazione assistita con un donatore esterno in contravvenzione alla legge, questi non ha alcun diritto né obbligo genitoriale sul bambino.

Il convivente o il coniuge legittimo, invece, non può disconoscere la paternità del bambino nato da procreazione assistita eterologa.

(ARTT. 12, 13 e 14) REATI E RELATIVE PUNIZIONI

È vietato:

- usare materiale riproduttivo esterno alla coppia (sanzione fino a 600 mila euro);
- applicare tecniche di procreazione assistita su soggetti che non ne hanno i requisiti, ad esempio non sono entrambi viventi o uno di essi non è maggiorenne (sanzione fino a 400 mila euro). Per accertare il possesso dei requisiti, il medico dispone di una dichiarazione firmata da entrambi i soggetti. Se uno dei soggetti ha dichiarato il falso è punito con una sanzione amministrativa;
- non fornire consenso informato ai pazienti (sanzione fino a 50 mila euro);
- effettuare la procreazione assistita in strutture non autorizzate (sanzione fino a 300 mila euro);

- commercializzare il materiale riproduttivo o offrire maternità surrogata (sanzione fino a 1 milione di euro);
- clonare il patrimonio genetico di un unico soggetto per creare un nuovo soggetto identico al genitore, favorire lo sviluppo di un clone in ambiente esterno o impiantare un clone nell'utero femminile (sanzione fino a 1 milione di euro e radiazione perenne dalla professione medica);
- tenere i precedenti comportamenti illeciti se si fa parte del personale sanitario o ausiliario (fino a tre anni di interdizione dall'attività).

I seguenti punti sono puniti con la reclusione fino a 6 anni e con una multa fino a 150 mila euro per il personale medico, e con l'interdizione dall'attività fino a 3 anni per il personale sanitario:

- fare esperimenti sugli embrioni umani, tranne gli esperimenti terapeutici o di diagnosi prenatale;
- produrre embrioni appositamente per gli esperimenti;
- selezionare gli embrioni (cioè cercare di eliminare sistematicamente un elemento ritenuto "di disturbo" che si presenta negli embrioni, come ad esempio una malformazione o un tratto tipico del DNA al fine di pilotare le nascite secondo un criterio);
- far sviluppare artificialmente gli embrioni in luoghi che non siano l'utero femminile a scopi sperimentali;
- fecondare materiale riproduttivo umano con materiale riproduttivo di altre specie dando vita ad esseri ibridi.

I seguenti punti sono puniti con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 150 mila euro per il personale medico, e con l'interdizione dall'attività fino a 1 anno per il personale sanitario:

- conservare o sopprimere illegalmente gli embrioni;
- produrre più embrioni rispetto al numero strettamente utile per una sessione di inserimento nell'utero;
- conservare gli embrioni per più tempo di quanto sia necessario all'inserimento nell'utero;
- impedire gravidanze gemellari (cioè sopprimere alcuni degli embrioni inseriti nell'utero allo scopo di avere un solo figlio alla volta).

Il materiale riproduttivo ancora separato (ovuli e spermatozoi), invece, può essere conservato.

(ART. 16) OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il personale medico e sanitario può presentare obiezione di coscienza all'unità sanitaria territoriale o al direttore della struttura per cui lavora. La dichiarazione di obiezione di coscienza ha validità dopo un mese dalla sua presentazione.

Gli obiettori rimangono lontani soltanto dalle procedure tecniche di procreazione assistita: sono invece obbligati ad assistere i pazienti prima e dopo l'intervento

DOCUMENTO PRINCIPALE: Legge 19 febbraio 2004/40

TESTI CORRELATI: Legge 29 luglio 1975/405; legge 22 maggio 1978/194; legge 4 maggio 1983/184; legge 23 agosto 1988/400;

Codice Civile (artt. 235, 263);

Decreto del Presidente della Repubblica (3 novembre 2000/396; 28 dicembre 2000/445);

Ordinanza del Ministro della sanità (5 marzo 1997).

SINTESI DI: LEGGE 20 MAGGIO 2016/76

ART. 1

(COMMI 1 e 2) SCOPO E NATURA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO

La legge riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso come formazione sociale specifica. La legge disciplina anche le convivenze di fatto.

Per costituire un'unione civile i componenti devono:

- essere maggiorenni;
- essere dello stesso sesso;
- firmare una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni.

(COMMI 4, 5, 6, 7 e 8) OSTACOLI ALLA CREAZIONE DI UN'UNIONE CIVILE

Non si può formare un'unione civile se:

- uno dei due soggetti è legato da un matrimonio o da un'altra unione civile;
- uno dei due soggetti è mentalmente infermo. Se l'infermità mentale non è ancora stata confermata, il Pm sospende le procedure di creazione dell'unione civile finché non viene emessa la sentenza in merito;
- i soggetti sono legati da qualsiasi vincolo di parentela, che sia naturale o legale (parentele adottive o acquisite);
- uno dei due soggetti è stato condannato per omicidio, tentato o avvenuto, ai danni del coniuge o della persona unita civilmente all'altro soggetto.

Se esiste anche una sola di queste condizioni, l'unione civile è dichiarata nulla. L'unione civile costituita violando uno di questi divieti può essere contestata da entrambi i soggetti e da chi ha diritto alla contestazione, ovvero:

- una delle due parti;
- i genitori di una delle due parti;
- il pubblico ministero;
- tutti coloro che a qualche titolo possono essere danneggiati dalla formalizzazione dell'unione.

Se uno dei due soggetti risulta assente durante la costituzione di un'unione civile, essa non può essere contestata fino al ritorno del soggetto.

Hanno diritto alla contestazione:

- soggetti il cui consenso all'unione civile è stato estorto con la forza o con la violenza;
- soggetti che hanno dato il consenso in situazioni di gravità per timore di cause esterne;
- soggetti che hanno commesso un errore di valutazione delle qualità personali dell'altra persona (cioè soggetti che non sono a conoscenza di una malattia fisica o psichica dell'altro, di condanne avvenute o di processi pendenti, di situazioni di gravidanza provocate da altri soggetti eccetera).

(COMMI 3, 9 e 10) RUOLO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'ufficiale di stato civile registra gli atti di unione civile nell'archivio di stato civile. Il documento che certifica l'unione civile deve contenere:

- dati anagrafici dei due soggetti (nome, cognome e data di nascita);
- regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni);
- residenza dei soggetti;
- dati anagrafici dei testimoni (nome, cognome e data di nascita);
- eventuale allegato che dichiara la scelta di un cognome comune, selezionato tra i due cognomi personali dei soggetti.

(COMMI 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI UNITI DA UNIONE CIVILE

Dopo la creazione dell'unione civile i soggetti sono obbligati a:

- assistersi a vicenda, materialmente e moralmente;
- abitare insieme;
- contribuire alle necessità comuni, ognuno in base alla propria possibilità economica;
- concordare, e di conseguenza rispettare, l'indirizzo di residenza dell'unione;
- sottostare al regime di comunione dei beni, che viene applicato d'ufficio, a meno che i soggetti non esprimano la volontà di cambiare regime patrimoniale.

Se la condotta di uno dei due soggetti è pericolosa per la stabilità dell'unione, per l'incolumità fisica o morale dell'altro o per la sua libertà, il giudice può disporre un ordine di protezione nei confronti del soggetto.

Se c'è bisogno di una figura legalmente responsabile per uno dei soggetti non in grado di intendere e volere, il giudice deve tendere a preferire l'altro soggetto dell'unione civile piuttosto che un soggetto esterno.

In caso di violenza verso l'altra persona o i suoi beni o verso un suo parente da parte di uno dei due soggetti, il contratto di unione civile è annullato.

In caso di morte del datore di lavoro di uno dei due soggetti, l'altro ha diritto a percepire le indennità corrispondenti.

Alle unioni civili si applicano le disposizioni che si applicano anche ai matrimoni e ai loro effetti civili. In ogni legge o articolo del codice civile segnalato nel testo originale in cui compare la parola «coniugi», essa si riferisce anche ai soggetti che fanno parte di un'unione civile. Questo non vale per la legge sull'adozione.

(COMMI 22, 23, 24 e 25) SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

L'unione civile è dichiarata sciolta quando:

- avviene la morte o la dichiarazione di morte presunta di uno dei due soggetti;
- c'è una condanna di uno dei due soggetti per omicidio, tentato omicidio o favoreggiamento della prostituzione ai danni dell'altro soggetto o di un figlio proprio o dell'altro soggetto;

- c'è un vizio di mente da parte di uno dei due soggetti;
- ci sono delle prove a carico di uno dei due soggetti per dei reati sui quali è stato incriminato ma che non hanno portato ad una sentenza;
- c'è stato un incesto con un figlio proprio o dell'altro soggetto;
- l'unione civile non è stata consumata;
- uno dei due soggetti, residenti all'estero, ha ottenuto l'annullamento dell'unione civile;
- i soggetti, anche in modo indipendente, hanno manifestato davanti all'ufficiale di stato civile la volontà di scioglierla. La domanda ha valore tre mesi dopo essere stata presentata.

Se uno dei due soggetti che hanno contratto un'unione civile procede al cambio di sesso, l'unione civile è dichiarata sciolta. Al contrario, se tra due persone legate da un matrimonio ce n'è una che procede al cambio di sesso ma i due soggetti non vogliono cessare il matrimonio, il matrimonio civile si tramuta automaticamente in un'unione civile.

(COMMI 28, 29, 30 e 31) L'ATTEGGIAMENTO DELLO STATO

Il Governo, dopo l'entrata in vigore della legge, è tenuto a:

- cambiare le disposizioni di ordinamento dello stato civile (cioè cambiare la modulistica e le formule di iscrizione, trascrizione e annotazione);
- modificare le norme che riguardano il diritto internazionale privato (cioè rendendo valide le unioni civili contratte all'estero da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore della legge);
- modificare e integrare tutti gli atti di legge, i decreti e i regolamenti per adeguarli alla nuova formazione sociale.

Ci sono fino a due anni di tempo per modificare, integrare e correggere i provvedimenti di questa legge da parte del Governo.

(COMMI 36 E 37) DEFINIZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni che formano una coppia stabile, si aiutano moralmente e materialmente a vicenda, non sono vincolate da rapporti di parentela né naturale né adottiva, da matrimonio o da unione civile.

(COMMI 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51) DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI DI FATTO

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi in materia penitenziaria. In caso di malattia o ricovero di uno dei due soggetti, l'altro ha il diritto di:

- visita;
- assistenza;
- accesso alle informazioni.

Un soggetto può indicare l'altro come unico referente in caso di malattia che diminuisce la capacità di intendere e volere oppure in caso di morte. La dichiarazione dev'essere prodotta in forma scritta oppure oralmente alla presenza di un testimone. Il convivente di fatto indicato come referente prende decisioni in ambito di:

- salute;
- donazione degli organi;
- trattamento terapeutico;
- operazioni funebri.

In caso di morte di uno dei due conviventi di fatto proprietario della casa dove la coppia risiede, il convivente superstite è autorizzato a rimanere nella casa almeno per due anni. Può rimanere anche di più, se la loro convivenza è durata per più di due anni, ma per un tempo non superiore ai cinque anni. In presenza di figli minori o disabili, il convivente superstite ha diritto ad un periodo minimo di permanenza nella casa di tre anni. Questi diritti decadono se il convivente superstite stipula un nuovo matrimonio, una nuova unione civile o una nuova convivenza di fatto.

In caso di morte di uno dei due conviventi di fatto titolare del contratto di affitto, o di recesso dal contratto, il convivente di fatto può succedergli in quello stesso contratto.

I conviventi di fatto godono delle stesse preferenze dei coniugi nelle graduatorie di assegnazione di case popolari.

Il convivente di fatto che partecipa all'azienda dell'altro convivente ha diritto a partecipare agli utili dell'azienda. Questo non avviene se i due conviventi sono in società o se sono in un rapporto di lavoro nel quale uno dei due è datore di lavoro e l'altro è dipendente.

Il convivente di fatto può essere nominato dal giudice tutore e amministratore dei beni dell'altro convivente se questo viene dichiarato incapace di intendere e volere.

In caso di morte di un convivente di fatto per colpa di un terzo soggetto (ad esempio per omicidio, incidente e altri tipi di reati) al convivente spetta il risarcimento con le stesse modalità dei coniugi.

(COMMI 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65) IL CONTRATTO DI CONVIVENZA CIVILE

Il contratto di convivenza civile, pena la nullità, viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile oppure in forma privata, sottoscritto da un notaio o da un avvocato. Entro dieci giorni il professionista che lo ha sottoscritto deve comunicare l'esistenza del contratto al comune di residenza dei conviventi.

Il contratto può contenere:

- dati anagrafici dei conviventi;
- indirizzo di residenza della coppia;
- modalità di contribuzione al reddito della coppia;
- regime patrimoniale.

Il contratto non può sottostare a termini e condizioni. Esso risulta nullo nei casi in cui:

- uno dei due soggetti abbia già un vincolo matrimoniale, un'unione civile o un contratto di convivenza con un soggetto terzo;
- quando i due soggetti non rispondono ai requisiti che determinano l'identità dei conviventi di fatto;
- quando non sono entrambi maggiorenni;

- quando uno dei due è interdetto;
- quando uno dei due è stato condannato per tentato omicidio verso l'altro. In questi casi il contratto di convivenza civile rimane sospeso finché non viene emessa la sentenza.

Il contratto di convivenza può terminare per:

- decisione di entrambi i soggetti;
- decisione indipendente di un solo soggetto;
- matrimonio o unione civile tra i due soggetti oppure tra uno dei soggetti e un soggetto terzo;
- morte di uno dei soggetti.

Quando termina il contratto di convivenza anche il termine viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile oppure in forma privata, sottoscritto da un notaio o da un avvocato. Quando termina il contratto di convivenza la comunione dei beni è sciolta. I diritti immobiliari che vengono trasferiti da un soggetto all'altro vanno sottoscritti dal notaio.

Se il contratto termina per decisione indipendente di uno dei due soggetti, il professionista che ha sottoscritto la decisione ne deve dare comunicazione all'altro membro della coppia.

Se avviene una nuova unione civile o un nuovo matrimonio all'interno della coppia oppure tra un membro della coppia e un soggetto terzo, il contratto di convivenza termina. Gli interessati devono dare comunicazione al professionista che ha sottoscritto il contratto di convivenza.

In caso di morte di uno dei due soggetti, il soggetto superstite o gli eredi devono dare comunicazione della morte al professionista che ha sottoscritto il contratto di convivenza.

Al contratto di convivenza si applicano le norme in materia di diritto privato nazionale e internazionale.

In caso di situazioni di bisogno, uno dei due ex conviventi di fatto è obbligato dal giudice a corrispondere agli altri degli alimenti mensili adeguati al suo reddito.

(COMMI 66, 67, 68 e 69) ONERI DELLO STATO

Lo Stato stanziava dei fondi per l'applicazione di questa legge. In caso di mancanza di fondi e quindi di allontanamento delle cifre impiegate da quelle previste, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica con una relazione le cause che hanno condotto a questo squilibrio. Il Ministro può apportare variazioni annuali di bilancio se lo ritiene opportuno.

DOCUMENTO PRINCIPALE: Legge 20 maggio 2016/76

TESTI CORRELATI: Costituzione (artt. 2, 3);

Legge 1 dicembre 1970/898; legge 4 maggio 1983/184; legge 31 maggio 1995/218; decreto legislativo 30 giugno 2003/196; legge 31 dicembre 2009/196; legge 10 novembre 2014/162;

Codice Civile (artt. 65, 68, 86, 87, 88, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129-bis, 146, 162, 163, 164, 166, 230-bis, 230-ter, 337-sexies, 342-ter, 404, 433, 438, 2118, 2120, 2647, 2653, 2659);

Codice di Procedura civile (Titolo II libro IV, art. 712);

Decreto legge 12 settembre 2014/132;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989/223.

Conclusione

Arrivare alla fine di uno studio che mescola fattori analitici e fattori comunicativi impone di tirare le somme: si deve qui comprendere l'utilità di un lavoro che si vuole porre come servizio al cittadino più che come mera speculazione linguistica.

La capillare analisi di ogni aspetto lessicale, morfologico, sintattico e testuale delle leggi scelte come campione ha permesso di addentrarsi nei meccanismi della lingua giuridica e di comprenderne il funzionamento.

Le riscritture a scopo comunicativo, invece, sono servite a dimostrare che è possibile produrre un testo che si affianchi a quello originale e che, con parole semplici e un'impostazione testuale schematica, ne spieghi il contenuto. Anche in mancanza di qualsiasi valore giuridico, questi testi hanno però altissimo valore sociale, perché possono lavorare da punti di raccordo tra le leggi originali e i cittadini. Questi ultimi, tra l'altro, possono essere aiutati a superare la congenita diffidenza nei confronti della lingua giuridica e di tutto il mondo di professionisti che ad essa fanno riferimento.

Lo studio ha cercato di illustrare come, con spirito critico e buona volontà, il linguista possa affiancarsi al lavoro del giurista e far valere la sua dimestichezza con le strutture della lingua per rendere effettivo uno dei diritti primari dell'uomo.

La prospettiva di creazione di un database che raccolga tutte le leggi del diritto italiano accompagnate da un corredo testuale esplicativo è certamente dispendiosa sotto ogni punto di vista. Il progetto richiederebbe anni di lavori, una mole di esperti che si dedichino a tempo pieno alla realizzazione del database e soprattutto un apporto ingente di fondi economici.

L'investimento, però, sarebbe a tutto beneficio dei milioni di italiani che ad oggi rimangono fisiologicamente intrappolati nelle maglie del diritto e del suo modo tutto particolare di esprimersi.

Ciò che conta è che, nella società plurale del terzo millennio, devono dichiararsi chiusi i tempi in cui la comprensione del diritto era appannaggio di ristrettissime fasce sociali.

Fermo restando il ruolo indispensabile dei legislatori, dei magistrati, degli avvocati e dei giudici nella tenuta dello Stato, coloro che non praticano professioni legali o che non hanno un elevato grado di scolarità hanno la necessità urgente di essere messi nella posizione di poter capire, esercitando di conseguenza la totalità dei propri inalienabili diritti civili.

Appendice

LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 (GU N. 306 DEL 03 DICEMBRE 1970)

DISCIPLINA DEI CASI DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO

ART. 1.

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

ART. 2.

1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

ART. 3.

1.Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

- a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

2.Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

3.Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) Nei casi in cui:

- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'idoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

4. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

5. Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

6. Ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

7. Ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato.

ART. 4.

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

2. Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

3. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

4. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

5. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

6. Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

7.L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

8.Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

ART. 5.

1.Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2.La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

3.La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

4.Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione.

5.L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

ART. 6

1.L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

3. L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.

4. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

5. Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è così modificato:

2. I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

ART. 8.

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2.La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

3.Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

ART. 9.

1.Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. in caso di morte dell' obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2.Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

ART. 10.

1.La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2.Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

ART. 11.

1. Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.

2. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

3. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato allo interesse del figlio.

ART. 12.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898. TESTO AGGIORNATO ALLA LEGGE 6 MAGGIO 2015 (GU N. 107 DLL'11 MAGGIO 2015)

ART. 1

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

ART. 2

1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

ART. 3

1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

2. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

3. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

4. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente

da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.⁽¹⁾

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

(1) Lettera così modificata, da ultimo, ad opera dell' art. 1, comma 1, Legge 6 maggio 2015, n. 55.

ART. 4

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, ⁽¹⁾ del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.⁽²⁾

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o

modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.⁽³⁾

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 169, ha dichiarato l'incostituzionalità del presente comma, limitatamente alle parole: *"del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,"* in quanto *"L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma."*

(2) Comma così sostituito dall'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma così modificato dall'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

ART. 5

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale

dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

ART.6

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.⁽¹⁾

2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.⁽²⁾

[3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.] ⁽³⁾

[4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.] ⁽³⁾

[5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.]⁽³⁾

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.⁽¹⁾

[8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.] ⁽³⁾

[9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.] ⁽³⁾

[10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.] ⁽³⁾

[11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.] ⁽³⁾

[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di

domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.] (3)

(1) Comma così modificato dall'art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così sostituito dall'art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

ART. 7

1. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato:

«I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

ART. 8

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 9

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

ART. 9-bis

1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.

ART. 10

1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

ART. 11 ⁽¹⁾

...*omissis*...

(1) Articolo soppresso dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74.

ART. 12⁽¹⁾

1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(1) Articolo così modificato dall' art. 98, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

ART. 12-bis

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in

quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

ART. 12-ter

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 12-quater

1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

ART. 12-quinquies

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 12-sexies

1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale.

Legge 22 maggio 1978 n. 194 (GU N. 140 DEL 22 MAGGIO 1978)

*NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL'INTERRUZIONE
VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA*

ART. 1

1.Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

2.L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

3.Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

ART. 2

1.I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

2. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

3. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

ART. 3

1. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

2. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 4

1. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

ART. 5

1. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o

familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

2. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

3. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.

4. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

5. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

ART. 6

1. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

ART. 7

1. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.

2. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

ART. 8

1. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

2. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

3. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

4. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

5. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

6. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

7. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

ART. 9

1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della

gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

2.L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

3.L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

4.Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

5.L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

6.L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

ART. 10

1.L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

2.Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

3.Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal

primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

ART. 11

1.L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

2.Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

ART. 12

1.La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

2.Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

3.Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione

della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

ART. 13

1. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

2. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

3. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

4. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

5. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

ART. 14

1. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

2. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

ART. 15

1. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

2. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

ART. 16

1. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

2. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

3. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

ART. 17

1. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

ART. 18

1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

2. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

3. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

4. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

ART. 19

1. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

2. La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

3. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

4. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

5. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

6. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la

reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

7. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

ART. 20

1. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

ART. 21

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

ART. 22

1. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

2. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

3. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40 (GU n. 45 DEL 24 febbraio 2004)

NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE
ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA

ART. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore

della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76 (GU N.118 del 21 MAGGIO 2016)

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

ART. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso

lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle

disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare

ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale

titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza

dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.

Il contratto può

contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di età;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Bibliografia

Testi primari

Legge 1 dicembre 1970, n. 898. *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970.

Legge 22 maggio 1978, n. 194. *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40. *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

Legge 20 maggio 2016. *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.

Bibliografia critica

Ainis (2003) = Ainis, M., *Forma e comunicazione delle regole giuridiche*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. 103-112.

Bambi (2016) = Bambi, F., *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma.

Benincà, Cinque (1991) = Benincà, P., e Cinque, G., *Participio presente*, in L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti (curr.), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, vol. II, pp. 604-09.

Berruto (1987) = Berruto, G., *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.

Berruto (2004) = Berruto, G., *Prima lezione di sociolinguistica*, Laterza, Roma-Bari.

Calvino (1965) = Calvino, I., *L'antilingua*, Il giorno, 3 febbraio 1965.

Cavagnoli (2013) = Cavagnoli, S., *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, Edizioni Dell'Orso, Alessandria, 2013.

Cinque (1988) = Cinque, G., *La frase relativa*, in L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti, *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, Vol. I, pp. 457-520.

Cortelazzo (1994) = Cortelazzo, M. A., *Le lingue speciali. La dimensione verticale*, Unipress, Padova.

Cortelazzo (2008) = Cortelazzo, M. A., *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. Cresti (cur.), *Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX Congresso SILFI* (Firenze, 14-17 giugno 2006), Firenze, Firenze University Press, pp. 137-140.

Cortelazzo (2012) = Cortelazzo, M. A., *L'italiano giuridico sta davvero cambiando?* in B. Pozzo e F. Bambi (curr.), *L'italiano giuridico che cambia*, atti del convegno di Firenze (1/10/2010), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 179-83.

Giovanardi, Gualdo (2003) = Giovanardi, C., Gualdo, R., *Inglese-Italiano 1 a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?*, Manni, Lecce.

Giovanardi (2010) = Giovanardi, C., *L'italiano da scrivere*, Liguori editore, Napoli.

Grice (1975) = Grice, H. P., *Logic and conversation*, in Cole, P. and Morgan J. L. (curr), *Syntax and Semantics*, vol. III *Speech Acts*, Academic Press, New York, pp. 41-59.

Marchesiello (2013) = Marchesiello, M., *Il linguaggio della legge*, in A. Mariani Marini e F. Bambi (in collaborazione con l'Accademia della Crusca e la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, University Press, Pisa, pp. 133-48.

Mariani Marini (2003) = Mariani Marini, A., *Presentazione*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. IX-XXI.

Mortara Garavelli (1988) = Mortara Garavelli, B., *Manuale di Retorica*, Milano, Bompiani.

Mortara Garavelli (2001) = Mortara Garavelli, B., *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino.

Mortara Garavelli (2003) = Mortara Garavelli, B., *Prontuario di punteggiatura*, Laterza, Roma-Bari.

Palazzo (2003) = Palazzo, F., *Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell'avvocato*, in A. Mariani Marini, *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. 113-24.

Patota (2013) = Patota, G., *Prontuario di grammatica*, Laterza, Roma-Bari.

Proietti (2000) = Proietti, D., *Comunque dalla frase al testo*, in Accademia della Crusca (cur.), *Studi di Grammatica italiana*, vol XIX, Le Lettere, Firenze, pp. 175-231.

Rashed Beniamen (2015) = Rashed Beniamen, E., *Il linguaggio giuridico*, Universitalia, Roma.

- Robustelli (2000) = Robustelli, C., *Lingua e identità di genere. Problemi attuali nell'italiano* in *Studi di linguistica teorica e applicata*, XXIX, 3, pp. 507-27.
- Rovere (2005) = Rovere, G., *Capitoli di linguistica giuridica*, Edizioni Dell'Orso, Alessandria.
- Rovere (2010) = Rovere, G., *Il principio dell'economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in -mente*, in J. Visconti (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Edizioni universitarie di Lettere, Economia e Diritto, Milano, pp. 119-62.
- Sabatini A. (1987) = Sabatini, A., *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma.
- Sabatini (1997) = F. Sabatini, *Pause e congiunzioni. Quel ma a inizio di frase...*, in *Norma e lingua in Italia, alcune riflessioni tra passato e presente*, incontro di studio 16. V. 1996, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano, pp. 113-46.
- Sabatini (2003) = Sabatini, F., *Presentazione*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. XXIII-XXV.
- Sabatini (2003') = Sabatini, F., *Considerazioni conclusive*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. 149-52.
- Salvi (1988) = Salvi, G., *La frase semplice*, in L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti, *Grande grammatica italiana di consultazione*, Il Mulino, Bologna, vol. I, pp. 37-127.
- Scalise, Bisetto (2008) = Scalise, S., Bisetto, A., *La struttura delle parole*, Il Mulino, Bologna.
- Serianni (1989) = Serianni, L., *Grammatica italiana*, Utet, Torino.
- Serianni (2005) = Serianni, L., *Un treno di sintomi: i medici e le parole*, Garzanti, Milano.
- Trifone, Palermo (2014) = Trifone, P., Palermo, M., *Grammatica italiana di base*, Zanichelli, Bologna.
- Urzi (2014) = Urzi, F., *Il paradosso degli aggettivi di relazione composti derivati da sintagmi N + A. Una risorsa non utilizzata in traduzione*, in *Lingue in contatto*, Atti del XLVI convegno internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Bulzoni, Roma.
- Visconti (2010) = J. Visconti, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in B. Pozzo e F. Bambi (curr.), *L'italiano giuridico che cambia*, atti del convegno di Firenze (1/10/2010), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 185-193.
- Voghera (2004) = Voghera, M., *Polirematiche*, in M. Grossmann, F. Rainer, *La formazione delle parole in italiano*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 56-68.
- Zaccaria (2003) = Zaccaria, G., *Testo, contesto e linguaggi settoriali nell'interpretazione giuridica*, in A. Mariani Marini, *La lingua, la legge, la professione forense*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, pp. 89-102.

Dizionari

Cambridge School Dictionary (2008), Cambridge, University Press.

Castiglioni, Mariotti (2007) = Castiglioni, L., Mariotti, S., *Vocabolario della lingua latina*, Loescher, Firenze.

Conte, Pianezzola, Ranucci (2004) = Conte, G. B., Pianezzola, E., Ranucci, G., *Dizionario della lingua latina*, Firenze, Le Monnier.

Corvi (1990) = Corvi, G., *Dizionario dei termini di medicina*, Edizioni Mediche Italiane, Pavia.

Del Giudice (1996) = Del Giudice, F., *Nuovo dizionario giuridico*, Edizioni Simone, Napoli.

De Mauro (2000) = De Mauro, T., *Dizionario della lingua italiana*, Paravia, Milano.

Devoto, Oli (2007) = Devoto, G., Oli, G. C., *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze.

Devoto, Oli (2014) = Devoto, G., Oli, G. C., *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze.

Istituto della Enciclopedia Italiana, *Piccola Treccani*.

Nocentini (2010) = Nocentini, A., *L'etimologico*, Le Monnier, Milano.

Parisi, Rinoldi (1985) = Parisi, N., Rinoldi, D., *Dizionario dei termini giuridici*, Sansoni editore, Firenze.

Rocci (1942) = Rocci, L., *Vocabolario greco-italiano*, Società editrice Dante Alighieri.

Sabatini, Coletti (2006) = Sabatini, F., Coletti, V., *Dizionario Italiano Sabatini-Coletti*, Giunti, Firenze.

Zingarelli (2012) = Zingarelli, N., *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna.

Sitografia

https://www.academia.edu/26212959/Il_paradosso_degli_aggettivi_di_relazione_composti_derivati_da_sintagmi_N_A_Una_risorsa_non_utilizzata_in_traduzione

<http://europa.eu/>

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=113&area=Servizi_per_persone_o_situazioni_speciali